

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**

**CARCERE E SOCIETA' DEMOCRATICA:
AFFERMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA
PENITENZIARIO TRA STATI UNITI E EUROPA.**

Tesi di laurea in
CRIMINOLOGIA.

Relatore
Prof **Dario Melossi**

Presentata da
Maurizio di Nardo

**Sessione I
Anno Accademico 2003/2004**

INDICE

Capitolo I	
Lavoro e isolamento in carcere: dalle case di lavoro agli istituti penitenziari di Filadelfia e Auburn.	5
Le pene corporali.	5
<i>Le case di correzione.</i>	
La nascita del sistema penitenziario: il carcere di Walnut Street.	14
Le caratteristiche principali delle riforme penitenziari.	18
<i>L'economia e il suo contributo alla nascita del sistema penitenziario.</i>	21
<i>La situazione politica. La democrazia.</i>	23
Alexis de Tocqueville: tra democrazia e sistema penitenziario.	25
<i>Capitolo II</i>	
Spiegazioni teoriche dell'imposizione del sistema penitenziario.	35
<i>Emilie Durkheim</i>	36
Le teorie neo-marxiste.	46
Michel Foucault.	57
Norbert Elias e Pieter Spierenburg.	67

<i>Capitolo III</i>	79
<i>La Democrazia e il Carcere.</i>	
<i>La sensibilità democratica.</i>	79
<i>Il carcere</i>	83
<i>La società democratica.</i>	90
<i>Il carcere come controllo sociale.</i>	93
Capitolo IV	
Il carcere in Italia: legislazione e condizioni reali dei penitenziari.	97
<i>Dall'Unità d'Italia al fascismo.</i>	98
Il periodo fascista.	106
Dalla Liberazione alla Repubblica.	109
Il carcere nel primo periodo Repubblicano.	112
Il periodo delle riforme.	116
<i>Conclusioni</i>	125
<i>Bibliografia</i>	133

INTRODUZIONE

Il carcere è considerato come la principale, se non unica, modalità punitiva nelle moderne Democrazie occidentali. Nell'immaginario comune esiste addirittura una sorta di identificazione della pena in astratto, con il carcere, tanto che, se si pensa alla pena inflitta dal giudice, difficilmente viene in mente qualcosa di diverso dal carcere.

Questa associazione è dovuta ad una situazione che, da più di due secoli, caratterizza il diritto penale degli stati occidentali e che ora viene percepita come una situazione di fatto, legittimata dallo scorrere degli anni. Un discorso simile può essere fatto per l'organizzazione democratica: nata in un particolare periodo storico, dopo più di due secoli, è divenuta, più che una semplice forma di governo, un valore, un vessillo, quasi un sinonimo di giustizia; un valore in cui credere ciecamente e da esportare, qualora occorra, anche con mezzi non troppo democratici, in paesi considerati meno evoluti poiché non hanno ancora recepito il modello democratico.

Ciò che desta maggiore interesse è il rapporto che lega il carcere alla democrazia, tale da generare una sorta di simbiosi tra queste due istituzioni che da più di due secoli si ripropongono all'interno del mondo occidentale. Uno sguardo superficiale e sbrigativo potrebbe vedere, in questo legame, la nuova tendenza della società democratica attenta a garantire la partecipazione di tutta la cittadinanza alla sua gestione e che rifiuta le forme di violenza, *in primis*, quella data dalla tortura, la quale viene sostituita proprio dal carcere. Visti in questi termini, carcere e democrazia possono essere considerati come il passo in avanti di una società che da un lato rinuncia alla pena corporale, apparendo più clemente nei confronti del condannato, dall'altro concede al cittadino libero di influire, più o meno direttamente, nella gestione della *res publica*, in contrapposizione ai regimi autoritari: democrazia e carcere sembrano essere la risposta "civile" al governo autoritario e alla "odiosa" pena corporale.

Il carcere è, realmente, una pena più benevola rispetto alla tortura?

La società democratica risulta realmente un'organizzazione che rifiuta e combatte la violenza, sotto ogni aspetto?

Interrogativi legittimi e attuali in un periodo in cui ci si chiede se sia giusto “esportare la democrazia” per mezzo delle armi, in paesi governati da regimi dittatoriali. Dubbi che vengono rinsaldati dalle condizioni inumane e più volte denunciate dalla Croce Rossa, che caratterizzano strutture detentive come quelle di Guantanamo, per non citare le recenti notizie sugli usi e sugli abusi perpetrati, in Iraq, nelle “carceri” gestite dagli americani. Pur essendo degli esempi limite, che non rispecchiano le condizioni medie degli altri penitenziari, queste recenti notizie sull'uso della violenza che viene perpetrata in quelle strutture, spinge a riflettere sulla funzione che queste hanno all'interno della società democratica.

Tante sono state le funzioni attribuite al carcere che, nel corso del tempo, si sono alternate ed integrate tra loro: la classica funzione retributiva è stata, innanzitutto, associata alla lotta alla criminalità, considerando, così, il carcere, un valido metodo per contrastare la delinquenza; il principio della pena punitiva è, poi, stato “attenuato” dalle istanze della scuola positiva con il riconoscimento della funzione rieducativa e riabilitativa che il penitenziario doveva realizzare sul detenuto. Al carcere sono state dati, dunque, compiti assai diversi tra loro e, spesso, incompatibili: questo modificare continuamente i “significati” del carcere crea dei dubbi su cosa esso rappresenti effettivamente.

Ci si chiede, dunque cosa rappresenti il carcere, e, in particolare, cosa esso rappresenti nelle moderne società democratiche. Come delle organizzazioni politiche basate sui principi di libertà ed uguaglianza utilizzino dei sistemi penali basati sulla segregazione coatta e sulla rigida gerarchia. Ciò che mi propongo di individuare sono le logiche che legano l'istituzione penitenziaria all'organizzazione democratica.

L'analisi si concentrerà, inizialmente, sulla nascita del sistema penitenziario: verranno analizzati i modelli europei che sono stati utilizzati per attuare le riforme penitenziarie americane e la seguente espansione ed esportazione di queste riforme in Europa.

Verranno, poi, presentate le maggiori dottrine sociologiche che hanno affrontato la questione carceraria, tentando di analizzarle in senso critico, evidenziando i punti di contatto e gli aspetti incompatibili rispetto alle altre teorie. Questa analisi è finalizzata all'individuazione, a livello teorico, del ruolo che svolge il carcere nelle moderne democrazie.

Infine, verrà presentata una sintetica ricostruzione di quella che è stata l'esperienza penitenziaria italiana, dall'Unità ai giorni nostri, verificando, concretamente, i risultati dell'analisi precedente.

Per comprendere le reali funzioni del carcere è necessario tentare una sorta di "decontaminazione" da tutto ciò che è stato costruito attorno ad esso, in modo talmente accurato da farlo sembrare indubbio: le finalità rieducative e risocializzanti, pur essendo presenti dalla nascita del sistema penitenziario, non hanno mai ottenuto i risultati prefissati, svelando una valenza che è rimasta puramente teorica. Solo tentando di guardare il carcere per ciò che esso realizza concretamente e per come si pone all'interno della vita sociale si possono comprendere le sue reali funzioni ed il legame che lo unisce indissolubilmente alle moderne democrazie occidentali.

Capitolo I

Lavoro e isolamento in carcere: dalle case di lavoro agli istituti penitenziari di Filadelfia e Auburn.

La sanzione penale ha sempre avuto un ruolo importante nella storia delle organizzazioni di governo. Il potere di punire si è sempre accompagnato a quello di governare, andando a costituire un binomio indissolubile nel quale i due poteri si giustificano e si legittimano vicendevolmente: chi detiene il potere ha il diritto di punire chi viola la sua legge e se perdesse questo potere, di fatto, verrebbe anche meno la sua autorità di governo in quanto non capace di far rispettare la propria legge.

Le pene corporali.

La penalità, in Europa e negli Stati Uniti, fino circa alla fine del XVIII secolo, si esprimeva sotto diverse forme, delle quali il carcere era una delle minori: la segregazione, infatti, era riservata ai sospettati in attesa di giudizio e ai condannati per debiti. Per tutte le altre infrazioni era previsto un tanto vasto quanto disomogeneo campionario di punizioni. La gran parte di queste pene era incentrata sull'infliggere una punizione fisica, direttamente sul corpo del condannato.

Le pene corporali che venivano inflitte, spesso si distinguevano per la loro violenza tanto da condurre il condannato alla morte; vi erano poi altre pene, decisamente meno cruente come le sanzioni pecuniarie, l'esilio o il bando, la "galera" (condanna a divenire remieri sui vascelli)

e altre punizioni che esponevano il condannato al pubblico ludibrio. Tutta questa serie di punizioni, pur nella sua eterogeneità, può essere accomunata da due sue caratteristiche peculiari: l'uso diretto della violenza e la spettacolarità della sanzione.

La pena nell'*ancièn regime* era un sorta di vendetta del sovrano nei confronti dei violatori della sua legge e questa vendetta doveva essere consumata pubblicamente e con una esplicita violenza: la punizione, così realizzata, aveva lo scopo di mostrare, ai sudditi, la riaffermazione della volontà del sovrano su quella del criminale e ciò doveva avvenire attraverso l'uso della violenza che caratterizzava la società medioevale. Attraverso la pena si ristabiliva l'ordine che il condannato aveva violato.

In una società nella quale la violenza era generalmente tollerata, le pene corporali e la tortura erano i mezzi tipici per punire chi contravveniva alla legge del Re.

Questo tipo di penalità tipica nel medioevo, ma che si trascinò fino al XVIII secolo, venne messo in crisi dai riformatori e "ideologi" del tardo settecento come Cesare Beccaria. La società iniziò a maturare una repulsione nei confronti della spettacolarizzazione della sofferenza del condannato: se prima l'esecuzione della pena era un momento nel quale ci si riuniva in piazza per assistere ad uno spettacolo, da questo periodo in poi si iniziano a considerare le pene corporali delle inutili atrocità.

La segregazione in carcere cominciò, così, a sostituire lentamente e gradualmente, altre forme penali che si basavano sull'infliggere delle sofferenze direttamente sul corpo del condannato.

Le case di correzione.

Il carcere è il sistema punitivo tipico delle moderne società democratiche occidentali: alla organizzazione di governo democratica si accompagna la modalità punitiva *carcere*, così come la tortura e le pene corporali erano le modalità punitive che caratterizzavano l'*ancien regime*. Negli Stati Uniti a cavallo tra XVIII e XIX secolo cominciarono ad affermarsi gli istituti penitenziari, prima in Pennsylvania a Filadelfia, poi nello Stato di New York, ad Auburn, che con le loro specifiche caratteristiche divennero modelli in America e anche oltreoceano, in Europa. Prima di analizzare questi sistemi penitenziari a cui Tocqueville rivolse tanta attenzione, bisogna fare un passo indietro ed analizzare quegli istituti europei che costituirono i loro "antenati storici", quegli istituti considerati prodromici dei penitenziari che nacquero nella giovane democrazia americana e che poi segnarono tutta la storia della penalità nel mondo democratico occidentale, fino ai giorni nostri.

L'Europa: l'Inghilterra.

Tra XVI e XVII secolo si assistette ad un progressivo e sostanziale cambiamento del concetto di pena e si formò il nucleo dell'ideologia penale pre-illuminista. A poco a poco in Inghilterra i ladri e le prostitute, insieme ai vagabondi, ai poveri e ai ragazzi abbandonati, anziché essere sottoposti alle comuni sanzioni dell'epoca, vennero raccolti nel palazzo di Bridewell (concesso dal sovrano) e obbligati a "riformarsi" attraverso il lavoro e la disciplina¹. Nacque così nel 1555 la prima *house of correction* o *workhouse*², caratterizzata dall'organizzazione rigida del tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi. Scopo dell'istituzione, oltre a quello di riformare gli internati mediante il lavoro obbligatorio e la disciplina, era quello di scoraggiare gli altri dal

¹ D. Melossi M. Pavarini, *Carcere e Fabbrica*, Bologna, 1977, p. 34.

² D. Garland, *Pena e società moderna*, Milano, 1999, p.142.

vagabondaggio e dall'ozio³. Le *workhouses* nacquero in un periodo in cui l'Inghilterra fu teatro di grandi trasformazioni sociali, prima fra tutte la formazione del proletariato; lo scioglimento dei feudi feudali, la secolarizzazione dei beni ecclesiastici, il sempre più pesante carico di lavoro gravante sulle masse contadine e la conseguente fuga dalle campagne verso le grandi città furono senza dubbio elementi decisivi nella nascita di quella nuova classe sociale.

Tali masse di "ex contadini eslegi"⁴ si dedicarono principalmente al brigantaggio, al vagabondaggio e alla mendicizia, in dimensioni tali da mettere in crisi le strutture allora preposte a far fronte a questi fenomeni. A tale scopo vennero approvati una serie di istituti, come quello del 1601 che riduceva il rifiuto del lavoro ad atto criminale, tanto che veniva data la facoltà al giudice di inviare gli oziosi testardi al carcere comune. Inoltre tra il Trecento e il Cinquecento erano stati promulgati una serie di statuti con i quali veniva stabilita l'obbligatorietà del lavoratore ad accettare la prima offerta di lavoro che gli venisse rivolta e contemporaneamente gli veniva vietato di contrattare col proprio padrone⁵.

Nelle *houses of correction* il lavoro che veniva praticato era in gran parte inserito nel ramo tessile, in linea con l'economia dell'epoca⁶.

L'Olanda

Il contesto storico in cui sorsero le case-lavoro in Olanda differì da quello inglese e non ne subì l'influenza⁷; i fattori determinanti furono l'incremento dei traffici commerciali e, diversamente dall'Inghilterra, la mancanza di offerta-lavoro sul mercato. La *workhouse* olandese, denominata *rasp-huis*, poiché vi si svolgeva una particolare lavorazione del legno, si finanziava con il lavoro degli internati e, per assicurare il

³ D. Melossi e M. Pavarini, op. cit., p.34.

⁴ Così definiti da Marx in *Il Capitale*, Roma, 1970, I, 3, pp. 192,193, citato in Melossi Pavarini, op. cit., p.33.

⁵ D. Melossi e M. Pavarini, op. cit., p.35.

⁶ Ibidem, p.34.

⁷ Ibidem, p.37.

conseguimento di utili elevati, le attività lavorative erano praticate con metodi produttivi arretrati, con un basso investimento di capitali.

La casa-lavoro olandese raggiunse il modello più sviluppato fra le istituzioni carcerarie del XVII secolo e divenne il punto di riferimento per la costituzione di istituti simili in Europa⁸.

Il lavoro che veniva praticato nelle *rasp-huis* era molto faticoso per i detenuti poiché, in luogo del mulino comunemente utilizzato al di fuori della casa-lavoro, il legno veniva lavorato a mano e, più precisamente, veniva grattugiato con una sega a più lame fino a farne polvere da cui i tintori avrebbero ricavato in seguito il pigmento che serviva per tingere i filati⁹.

Anche nelle case di lavoro olandesi, così come in Inghilterra, la popolazione degli internati era costituita da giovani autori di infrazioni minori, mendichi, vagabondi e ladri.

L'istituzione era a base cellulare, anche se in ogni cella vi erano diversi internati, e il lavoro veniva praticato, secondo la stagione, nella cella o nel grande cortile centrale¹⁰.

La situazione in Europa alla fine del XVIII secolo.

I modelli segregativi nati in Olanda e in Inghilterra si espansero in parte dell'Europa, in maniera differente: le case di correzione si collocarono al fianco delle vecchie prigioni di custodia, molto spesso prendendone il posto e lasciando, queste ultime, deserte.

Un valido apporto alla conoscenza della situazione dei penitenziari alla fine del 1700 fu dato da John Howard che, in seguito a numerosi viaggi per l'Europa, fornì un ampio resoconto sulle condizioni dei carceri in tutto il vecchio continente. Howard, nominato sceriffo di Bedford, si dedicò con passione alla riforma carceraria, visitando i penitenziari inglesi prima, quelli continentali poi, a partire agli anni

⁸ V. Sellin, *Appunti storici su problemi penali e penitenziari*, in *Rass. st. penit.*, 1934, pp. 501.

⁹ V. Sellin, *Pioneering in Penology*, riportate in D. Melossi e M. Pavarini, op. cit.,

¹⁰ V. sopra, p. 40.

settanta. Durante questi anni la situazione dei carceri inglesi era caratterizzata da una grave decadenza: le vecchie prigioni di custodia erano sempre più deserte, mentre le case di correzione si trovavano in uno stato di deterioramento dovuto principalmente all'abbandono del lavoro con finalità risocializzanti, perseguendo così solamente scopi punitivi e terroristici¹¹.

L'Olanda.

L'Olanda era il paese per il quale Howard spende le parole migliori, lodandolo più di ogni altro: le case di lavoro sono ancora organizzate in *rasp-huis* come nel XVII secolo, ma rispetto a questo, il lavoro del legno diminuì di circa un terzo a vantaggio di lavoretti di artigianato destinati alla vendita ai visitatori¹².

La Germania.

Anche la Germania durante il XVIII secolo si assistette alla nascita e alla diffusione delle case di lavoro: Howard visitò quelle di Onabruck, Brema, Hannover, Brunswick e Amburgo trovando le prigioni per i debitori e per i detenuti in attesa di giudizio o della pena capitale in condizioni pessime e assai poco popolate.

Diversa era la condizione per quanto riguarda le case di lavoro, infatti esse erano molto più popolate; il lavoro era organizzato in maniera simile a quello delle *rasp-huis* avendo come oggetto il trattamento del legno ed era riservato agli uomini; i giovani, i vecchi e le donne, invece, erano occupati nel filare i tessuti. Solitamente questi istituti erano caratterizzati da una situazione di confusione e promiscuità tra gli autori di piccoli reati e vagabondi mendicanti o poveri.

¹¹ D. Melossi e M. Pavarini, op. cit., pp. 76 ss.

¹² Ibidem.

Il Belgio.

In Belgio furono diverse le case di correzione visitate dallo studioso inglese, ma quella che destò maggiore interesse fu quella di Gand denominata *La Maison de Force*: essa si basava sul modello di una vecchia casa del 1627 e fu ricostruita sotto il governo di Maria Teresa. La struttura di questo istituto era a forma stellare ottagonale e si basava sulla separazione cellulare dei criminali durante la ore notturne, mentre le donne e i vagabondi non avevano celle separate; il lavoro veniva svolto in grandi ambienti comuni e consisteva nella lavorazione di manufatti tessili.

La Francia.

In Francia l'*hopital* era più uno strumento di repressione della mendicizia che non un istituto di lavoro per i suoi internati. Gli stabilimenti dell'*Hopital Général* di Parigi si trovavano in una situazione di grosso affollamento, dovendo contenere, contemporaneamente, criminali, persone in attesa di giudizio, poveri, prostitute, pazzi e persone con malattie veneree: una sorta di "fossa comune" per tutti i derelitti della società. Assai presenti erano ancora le pene corporali e diffuse le morti causate anche degli inverni rigidi.

Dai resoconti di John Howard si può evincere che in Europa il vecchio carcere preventivo e per debitori veniva utilizzato sempre meno, mentre le case-lavoro cominciavano a contenere un numero sempre maggiore di criminali, non più solo quelli condannati per piccoli reati. Quello che maggiormente colpisce nell'inchiesta di Howard è però la relazione che sembrava esistere tra il lavoro in carcere e le condizioni generali del detenuto: la predisposizione del lavoro, infatti, era indice di una maggiore attenzione per l'organizzazione dell'istituto e, di conseguenza, anche di una maggiore cura nel trattamento del detenuto.

Inoltre la produttività del lavoro in carcere sembrava essere anch'essa in relazione positiva rispetto alle condizioni dei detenuti:

negli istituti dove il lavoro assumeva una vera e propria funzione economica, come in Olanda, la situazione dei carcerati era migliore rispetto a quella degli istituti nei quali il lavoro aveva come unica finalità quella di impiegare il tempo dei detenuti senza alcun interesse per un guadagno economico¹³.

Gli Stati Uniti: la riforma penitenziaria quacchera in Pennsylvania.

Grazie al fenomeno coloniale, istituti europei di controllo e repressione del vagabondaggio simili alle *workhouse* furono importate negli Stati Uniti. Fu la legislazione di William Penn del 1682 ad introdurre questi istituti in Pennsylvania regione governata dalla comunità religiosa dei quaccheri¹⁴.

Nel periodo precedente alla legislazione del 1682 la colonia della Pennsylvania conosceva un'unica istituzione penitenziaria, il *country jail*: un fortino militare destinato alla carcerazione preventiva. Le sanzioni penali, in linea con la legislazione della madre patria anglosassone, consistevano, per la gran parte, in pene corporali e in primo luogo nella pena di morte. Con la legislazione del 1682 Penn apportò dei cambiamenti assai significativi: innanzitutto abolì la pena di morte per tutti i crimini ad eccezione dell'omicidio premeditato e volontario e per alto tradimento; affiancò, poi, al *country jail*, che doveva continuare la sua funzione di carcere preventivo, la *house of correction* con l'obbligo del lavoro, sul modello olandese, che doveva internare i cosiddetti *fellons* ovvero coloro che commettevano

¹³ D. Melossi e M. Pavarini, op. cit., pp. 76 ss.

¹⁴ D. Melossi e M. Pavarini, op. cit. pp.149 ss.

trasgressioni per le quali non erano previste né la pena di morte né le pene corporali¹⁵.

Nel 1718 si decise per legge di costruire un nuovo *jail* che rinchiudesse, oltre agli imputati in attesa di giudizio, anche i debitori e gli apprendisti fuggiaschi; i criminali invece dovevano essere destinati alla *workhouse*¹⁶.

Queste riforme penitenziarie assai innovative e quasi rivoluzionarie erano ispirate da diverse fattori: c'era innanzitutto una volontà politica di troncare il cordone ombelicale, anche sotto l'aspetto legislativo, che legava la colonia alla madre patria; poi c'era il tentativo di far convivere l'esigenza della risposta penale punitiva con la forte tensione etico-morale quacchera; infine c'era l'esperienza della politica sociale europea che influenzava ancora fortemente la legislazione dei coloni¹⁷.

L'esperimento penitenziario, dopo la morte di Penn, naufragò a causa della reintroduzione della legislazione inglese e consequenzialmente delle pene corporali e della pena di morte. Questa esperienza penitenziaria rappresentò, però, un modello per gli istituti futuri giacché essa prevedeva l'isolamento dei detenuti, la divisione degli internati sulla base di una articolata tipologia, istituiva il ricovero coatto degli oziosi e vagabondi e, in fine, rendeva obbligatorio il lavoro per la popolazione internata¹⁸.

La situazione che si delineò con la reintroduzione della legislazione inglese fu la contemporanea presenza di *jail* e di *houses of correction* organizzate sostanzialmente in maniera simile: il prigioniero che doveva provvedere al proprio mantenimento con le sue sostanze, pagando un canone al *jailer*, il quale, sistematicamente, sfruttava economicamente la sua posizione di superiorità nei confronti del detenuto. Quello che cambiava era la popolazione destinata ai due istituti: mentre il *jail* continuava a essere destinato ai detenuti in attesa di giudizio, le *houses*

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

of correction accoglieva i colpevoli di reati minori, per i quali non erano previste pene corporali, coloro che avevano violato la legge sull'immigrazione, gli oziosi e i vagabondi.¹⁹

La nascita del sistema penitenziario: il carcere di Walnut Street.

La situazione carceraria degli Stati Uniti alla fine del XVIII secolo si caratterizzava ancora per la distinzione tra *jail* e *workhouse* che nella pratica avveniva quasi esclusivamente per quello che riguarda la popolazione internata. La *workhouse*, che imitava strutturalmente il modello europeo, infatti non riusciva a realizzare il processo rieducativo e formativo che la società in piena rivoluzione industriale richiedeva. Il lavoro che veniva svolto nelle *houses of correction* ricalcava il modello produttivo della casa colonica rendendolo anacronistico al cospetto di una economia capitalistica che cominciava ad espandersi²⁰.

A causa delle difficoltà tecniche ed economiche di introdurre, attraverso le macchine, un sistema lavorativo competitivo con quello allora dominante nel mondo della libera produzione, la house of correction venne sempre più ad assumere la funzione atipica di istituzione carceraria, il ruolo, cioè, di un universo segregativo in cui venivano internati quei condannati nei cui confronti non potevano essere comminati altri tipi di sanzione”²¹.

Da un lato aumentavano le spese di custodia dei detenuti, dall'altro la struttura produttiva dell'istituto era scarsa creando una situazione che andava ad incidere sul cronico deficit delle amministrazioni locali.

Il 1790 fu una data importante perché, ancora sotto la spinta di una società filantropica quacchera, venne istituito a Filadelfia in

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem, p. 175.

²¹ Ibidem, cit., p. 176.

Pennsylvania un penitenziario a struttura cellulare all'interno del giardino del carcere preventivo di Walnut Street in cui internavano in isolamento i condannati a pena detentiva. Questa costruzione segna una svolta sotto diversi punti di vista: innanzitutto il sistema penitenziario Filadelfia nacque come penitenziario statale e non cittadino, offrendosi come modello per altri stati americani come lo Stato di New York, il Massachusetts e il Vermont; inoltre la struttura del penitenziario si basava sull'isolamento cellulare degli internati, sull'obbligo del silenzio, sulla meditazione e sulla preghiera. L'isolamento cellulare garantiva i detenuti dalla promiscuità, fattore criminogeno notevole, e inoltre consentiva, insieme all'obbligo del silenzio, quel processo di introspezione che era considerato fondamentale per il ravvedimento.

Il sistema penitenziario di Walnut Street ridusse il problema economico di gestione grazie alla struttura edilizia che consentiva di sorvegliare i detenuti con poche guardie; l'aspetto produttivo, invece, venne completamente messo in secondo piano, il lavoro infatti era utilizzato solo come strumento terapeutico senza perseguire alcuna funzione economica. Nel 1837 il rapporto del *Board of Inspector* nello Stato del New Jersey arrivò a trarre le conclusioni che il sistema Filadelfia era indubbiamente il più umano e civile tra quelli conosciuti, nonostante il fatto palese che il tasso di suicidi e di pazzia erano aumentati quale effetto diretto di questo sistema di esecuzione.

La prigione di Walnut Street e le altre, che erano nate sul modello di questa, ebbero vita breve a causa dei problemi economici che una rigida divisione cellulare comportava; inoltre la riforma dei detenuti mediante l'isolamento ininterrotto e il silenzio si dimostrò totalmente fallimentare, aumentando invece i casi di suicidio e di pazzia provocati dalla struttura alienante del carcere.

Il vero risultato notevole ottenuto da questa riforma fu quello di abolire le leggi sanguinarie che caratterizzavano il sistema punitivo della Pennsylvania, soprattutto grazie alla forte spinta etico-morale data dalla comunità protestante quacchera che rifiutava la violenza e cercava un

compromesso tra l'irrinunciabile apparato punitivo e una nuova visione del mondo che tendeva considerare sempre meno sopportabile la visione della crudeltà.²²

La nascita dei penitenziari di Auburn e di Cherry-Hill.

Dall'insuccesso del modello di Walnut Street furono decretate le costruzioni del penitenziario di Auburn, nel 1816, nello Stato di New York, e dei penitenziari di Pittsburgh e Cerry-Hill, rispettivamente nel 1817 e nel 1821, in Pennsylvania.

Nel penitenziario di Auburn si sperimentò un sistema di isolamento totale e perpetuo dei detenuti che provocò risultati disastrosi: di ottanta detenuti che vi furono rinchiusi nel 1821 in celle isolate, cinque di loro morirono durante il primo anno, altri divennero pazzi. Visti i risultati il Governatore concesse la grazia a ventisei detenuti, quattordici dei quali tornarono in carcere, in breve tempo, per altri reati. Per evitare questi risultati funesti si modificò l'istituto conservando l'isolamento cellulare di notte e introducendo il lavoro diurno in laboratori comuni, ma in assoluto silenzio. Il successo di questo nuovo istituto fu immediato e la direzione del carcere divenne una posizione ambita da uomini dotati di una certa considerazione sociale, tanto che il penitenziario di Auburn fu affidato all'ex capitano dell'esercito degli Stati Uniti, Elam Lynds, e ad un noto magistrato, il giudice Powers.

In Pennsylvania nel 1827, in coerenza con la propria tradizione, si organizzò il penitenziario di Pittsburgh in celle singole che contenevano ognuna un detenuto in isolamento totale, giorno e notte, senza lavoro. Il fatto che le mura delle celle erano assai sottili rese l'isolamento solo un progetto irrealizzato, poiché i detenuti erano liberi di parlare tra di loro da una cella all'altra, provocando quella "corruzione reciproca" che

²² Ibidem, pp. 178 ss..

l'isolamento cellulare voleva debellare. Inoltre la totale assenza di lavoro produceva una situazione di indolenza e ozio nociva per il recupero del detenuto che si trovava in una situazione peggiore rispetto a quella di Walnut Street.

Il pessimo risultato ottenuto, unito alla notizia dell'esperienza, anch'essa fallimentare, dell'isolamento senza lavoro ad Auburn e il suo conseguente abbandono, stimolarono il legislatore della Pennsylvania a elaborare un nuovo sistema per il penitenziario di Cherry-Hill. Mentre il modello di Auburn riscuoteva sempre maggiore consenso, nasceva il nuovo penitenziario di Cherry-Hill che, di fatto, univa il sistema di Auburn a quello di Pittsburgh: si introduceva il lavoro come nel penitenziario dello Stato di New York, ma si manteneva, in linea con il carcere di Pittsburgh, l'isolamento di giorno e di notte.

Alla riforma del penitenziario si affiancò la riforma delle pene che vennero generalmente addolcite, tanto che fu abolita la pena di morte salvo che per l'omicidio.

In questi anni si era creata una sorta di competizione tra lo Stato di New York e quello della Pennsylvania per chi avesse il sistema penitenziario migliore e molti altri Stati dell'Unione presero ad esempio queste realtà utilizzandole come modelli per le loro riforme. Se una parte degli Stati si muoveva attivamente verso le riforme, ce n'era un'altra, altrettanto vasta che, invece, si dimostrava totalmente disinteressata a queste, perpetrando lo stato di precarietà delle carceri e, più in generale, di violenza dell'ordinamento penale²³.

Situazioni come quelle dei carceri del New Jersey, dell'Ohio, di Cincinnati o di New Orleans erano ancora molto diffuse, con

sovraffollamento dei detenuti, confusione dei crimini, delle età e a volte dei sessi, miscuglio dei detenuti rinviati a giudizio e dei condannati, dei criminali e dei detenuti per debiti, dei colpevoli e dei testimoni, moralità elevata, evasioni frequenti, assenza di ogni disciplina, nessun silenzio che conduca i criminali alla riflessione, niente lavoro che li abitui a

²³ A. de Tocqueville, *Scritti penitenziari*, Roma, 2002, pp. 10 ss.

*guadagnarsi onestamente da vivere, l'insalubrità dei luoghi che distrugge la salute, il cinismo delle conversazioni che corrompono, l'ozio che deprava, in una parola, la somma di tutti i vizi e di tutte le immoralità*²⁴.

La nostra attenzione si rivolgerà a quegli istituti, come quelli di Auburn e di Filadelfia, nei quali si sperimentarono delle innovative riforme penali nel campo penitenziario che ebbero risonanza in tutti gli Stati Uniti, ma anche oltreoceano in Europa; ciò nonostante non bisogna pensare che, in America, agli inizi del XIX secolo, gli istituti fossero riconducibili totalmente a quelli di Auburn e Philadelphia che ne rappresentavano solo una parte, la parte riformista che, con il tempo, si impose a livello globale.

Le caratteristiche principali delle riforme penitenziari.

Le riforme penali e penitenziarie che si susseguono e si intensificano tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, viste nel loro complesso seguono delle direttrici comuni e devono essere collocate in un periodo politico sociale ed economico ben definito.

La segregazione.

Per quanto riguarda la scelta delle modalità punitive, si assistette ad una preferenza nei confronti della privazione della libertà rispetto alle, tanto diffuse, pene corporali; questi tipi di pena tendevano sempre più a scomparire e la pena di morte veniva comminata sempre meno e solo per i reati più gravi come l'omicidio volontario. Se prima i luoghi deputati alla esecuzione della pena (corporale) erano le piazze e il tutto avveniva inscenando uno spettacolo nel quale protagonista era la

²⁴ A. de Tocqueville, op cit., cit., p.18.

sofferenza del condannato, ora il luogo deputato alla esecuzione della pena è il carcere segregativo, inaccessibile e invisibile a chi è al di fuori. Con le pene corporali il condannato aveva un ruolo nella vita sociale, seppur ingrato, e cioè quello di *exemplum*: era la dimostrazione di forza del sovrano che, davanti a tutti, ristabiliva il (suo) ordine violato, pubblicamente e in un modo tanto crudele quanto spettacolare.

Con la pena segregativa scompariva questo rituale pubblico, venivano costruiti edifici appositamente per contenere i criminali che venivano collocati fuori dalla vita pubblica e riuniti (o separati, secondo l'organizzazione del penitenziario) nelle carceri²⁵.

L'isolamento del detenuto e la sua riforma.

Un aspetto chiaro che si manifestava nelle riforme di questo periodo era una tendenza ad una maggiore considerazione del criminale dal punto di vista umano.

Il criminale era comunque un essere umano che doveva pagare per la colpa di cui si era macchiato, ma che doveva essere trattato con almeno un minimo di dignità e, cosa ancora più importante, gli doveva essere data la possibilità, durante il suo soggiorno forzato in carcere, di ravvedersi e di prepararsi al rientro nella società. In questo campo fu molto incisiva la spinta, in tal senso, che diede la comunità quacchera della Pennsylvania: il penitenziario di Walnut Street, nato anche grazie alla forte pressione di questa comunità religiosa, era caratterizzato da una struttura cellulare e i detenuti, in isolamento, dovevano avere come unica attività la meditazione e la preghiera; la struttura del carcere ricalcava quella dei conventi di clausura e l'isolamento, unito alla preghiera, doveva aiutare il detenuto a meditare sui suoi errori e a ravvedersi, in modo da non tornare più sulla strada del crimine²⁶.

²⁵ M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, 1976., e P. Spierenburg, *The spectacle of suffering*, in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Torino, 1997, pp. 298 ss..

²⁶ D. Melossi e M. Pavrini, op. cit., p. 179.

Questo è un passaggio molto importante perché si univa alla classica funzione retributiva della pena, la riforma del reo, la sua guarigione dal male che stava alla base del suo agire criminale. La pena comincia ad essere espiazione e inizia ad assumere una funzione “umanitaria” che mira alla riforma dei malvagi, i criminali, in buoni, gli onesti: la pena viene moralizzata.

Da questo punto in poi l’isolamento divenne il punto di partenza di tutte le riforme del periodo e in particolare venne fatto proprio dagli istituti di Auburn e di Filadelfia, sia per evitare il “contagio” che il contatto tra più criminali poteva causare, sia perché si riteneva che fosse la condizione migliore per il ravvedimento del detenuto: la differenza con la quale venne applicata dai due principali istituti, stava nel fatto che, mentre a Filadelfia l’isolamento era continuo, notte e giorno, ad Auburn l’isolamento era riservato alle ore notturne, mentre in quelle diurne vigeva il silenzio.

Il lavoro in carcere.

Insieme all’isolamento, il lavoro è l’altro elemento che divenne imprescindibile nelle riforme. L’esperimento di Auburn di tenere i detenuti in isolamento senza lavoro aveva dimostrato, con il suo totale fallimento, l’importanza di questa attività.

Il lavoro in carcere era utilizzato diversamente: a Philadelphia il lavoro era considerato come un premio, da sospendere a chi si comportava in maniera ostile. In una situazione di isolamento totale, il lavoro era l’unica alternativa all’inerzia e all’ozio forzato che spingeva alla follia gli internati. Il lavoro veniva svolto nelle singole celle e, quindi, doveva necessariamente essere un lavoro manuale con i pochi mezzi che venivano messi a disposizione: impagliare sedie lavorare la stoppa, arrotolare sigari, tagliare e cucire le divise. Questo tipo di lavoro non poteva avere altre finalità se non quello di alleviare la solitudine del detenuto. La non economicità delle attività manifatturiera non consentiva, neanche a livello teorico, una competizione con la fabbrica

che produceva, fuori dal carcere, gli stessi prodotti mediante l'utilizzo delle macchine²⁷.

Diversa era la situazione lavorativa all'interno del penitenziario di Auburn: il lavoro veniva svolto di giorno in comune, ma in silenzio. Il lavoro in comune permise, anche se per un breve periodo di tempo, di sfruttare imprenditorialmente il carcere come attività produttiva.

Oltre alle funzioni di alleviare la monotonia derivante dall'inerzia e oltre a finalità pedagogiche, di educazione al lavoro, il penitenziario assunse un ruolo economico attivo, producendo per il mercato. Questa esperienza ebbe vita breve poiché da un lato le proteste sindacali, dall'altro le difficoltà di predisporre i macchinari necessari, non resero possibile la prosecuzione di questo progetto.

Il lavoro ad Auburn, grazie alla possibilità di essere realizzato in comune, si poneva come una educazione al lavoro produttivo di fabbrica che stava segnando la situazione economica all'esterno del penitenziario²⁸.

L'economia e il suo contributo alla nascita del sistema penitenziario.

Il periodo post-rivoluzionario americano fu segnato da un processo, rapido e assai incisivo, di trasformazione economica.

L'indipendenza dall'Inghilterra aveva reso necessario la creazione di un regime autarchico slegato dalla madre-patria che accelerò il processo di sviluppo capitalistico provocando i conseguenti mutamenti socio-culturali. Il decollo economico si fa risalire al 1820, ma dal 1790 si iniziano a creare le basi strutturali per lo sviluppo industriale susseguente.

²⁷ D. Melossi e M. Pavarini, op. cit., pp. 214, 215.

²⁸ Ibidem, pp. 216 ss.

Tra i grandi cambiamenti che seguirono l'indipendenza (ma che cominciarono anche prima della rivoluzione) ci fu la lenta disgregazione del grande latifondo che, pur non alterando il ruolo centrale dell'agricoltura, determinò un diverso assetto della proprietà fondiaria provocando l'allentarsi dei rapporti che legavano la forza lavoro bracciantile alla proprietà latifondista.

Tra le cause principali di questi cambiamenti ci furono quegli interventi legislativi che, da un lato, fecero cadere le limitazioni alla conquista di nuova terra e, dall'altro, determinarono l'abrogazione delle leggi che imponevano ai coloni un canone da pagare alla Corona o al proprietario della Provincia per acro di terreno coltivato.

La principale causa fu data, però, dalla confisca che i vari Stati operarono nei confronti delle proprietà dei Tories, terre che poi vennero vendute a piccoli proprietari in frazioni che non superavano i cinquecento acri. Tutte queste modifiche portarono ad una redistribuzione più "democratica" dei fondi e ad un processo di mobilità sociale dato dai lavoratori, ex coloni nei grandi latifondi, costretti ad abbandonare le loro residenze verso nuove terre incolte.

A questa situazione si aggiunse lo sviluppo di attività commerciali, specie quello marittimo, ma anche quello di attività manifatturiere. Tutti questi fattori furono alla base dello sviluppo industriale che dal 1820 al 1860 investì gli Stati Uniti.

I fenomeni di concentrazione urbana furono un indice importante di questo mutamento: tra il 1820 e il 1830 la popolazione urbana si triplicò, fino a decuplicarsi nel 1860. La forte espansione dell'industria tessile, con l'impiego massiccio di capitali e l'intensiva utilizzazione delle macchine, rivestì un ruolo assai importante alla crescita dei centri urbani e al fenomeno dell'industrializzazione. Alla fine del 1860 gli Stati Uniti contavano un milione e mezzo di addetti all'industria.

Le industrie erano, per gran parte, situate al nord-est mentre gli stati del sud si specializzarono nella coltivazione del cotone, producendo quasi esclusivamente quello e trovandosi, così, a dipendere

dall'economia manifatturiera del nord-est e dalla agraria degli stati occidentali.

A metà dell'ottocento la situazione economica poteva essere divisa grosso modo in questi termini: il sud latifondista e schiavista, dove si produceva essenzialmente il cotone; l'occidente agricolo, caratterizzato dalla presenza dominante di liberi e piccoli coltivatori; le regioni del nord-est fortemente industrializzate²⁹.

La situazione politica. La democrazia.

Gli Stati Uniti furono la Nazione in cui vennero meglio applicate le regole democratiche che in quegli anni si sviluppavano anche in Europa. La Costituzione, la divisione tra i poteri esecutivi, legislativi e giudiziari e il principio di sovranità popolare nacquero e furono assorbiti meglio di qualunque altra nazione, in quel periodo storico. La condizione principale che ha reso possibile questa integrazione dei principi democratici nella popolazione è da ricercare proprio nella composizione della popolazione stessa: essa era composta interamente da immigrati europei che avevano assistito alla nascita del movimento illuminista nel vecchio continente, con le sue istanze di libertà e uguaglianza, e che si ritrovarono in un nuovo continente senza “un passato” politico proprio. Una volta reciso il cordone ombelicale con gli stati di origine e spezzati i vincoli dell'economia latifondista, una volta proclamata l'indipendenza ed emanata la Costituzione, il popolo americano si trovò ad affrontare la questione della propria organizzazione politica con un bagaglio teorico proveniente dal pensiero illuminista e senza istituzioni politiche preesistenti da modificare o sovvertire. L'America nasce nel periodo in cui si afferma la democrazia come sistema politico e diviene il suo maggiore testimone, ponendosi come modello della nuova società democratica.

²⁹ Ibidem, pp. 156 ss.

La Costituzione, emanata nel 1797, strutturava gli Stati Uniti con una organizzazione federale con la quale si lasciavano ai singoli Stati dell'unione ampie autonomie, rispettando le grosse differenze culturali che la stratificazione dell'immigrazione aveva prodotto. Tra gli altri aspetti che rendono la Costituzione ancora attuale e in vigore, degne di nota, ci sono la divisione dei poteri, elemento indispensabile in ogni organizzazione democratica, ma anche il riconoscimento di importanti libertà come la libertà di stampa e di associazione.

In questa situazione politica di grandi innovazioni istituzionali e grosse conquiste sociali si inserivano le altrettanto innovative riforme penitenziarie: sia la democrazia che il sistema penitenziario furono ispirate dalle correnti illuministe del XVIII secolo che trovarono terreno fertile nelle nuove terre americane. In America il pensiero illuminista trovò meno ostacoli alla sua diffusione: il nuovo modo di vedere l'organizzazione amministrativa, le nuove tecniche penali e le nuove finalità alle quali esse erano dirette erano tutte indici di un mutamento che investì l'intero mondo occidentale e che negli Stati Uniti trovò solo delle condizioni migliori in cui svilupparsi.

La struttura organizzativa democratica consentiva, grazie al riconoscimento della libertà di stampa e di associazione politica, una partecipazione attiva del cittadino alla politica; al suddito si venne a sostituire un cittadino che, anche se poteva incidere solo in maniera minima, si sentiva maggiormente inserito nelle logiche di governo, un cittadino che andava assumendo un ruolo più importante e che si legava alle istituzioni mediante la sua partecipazione.

Se prima il rapporto tra il potere di governo e il cittadino era caratterizzato dalla sottomissione e dalla paura per la reazione punitiva del "sovrano" ora il rapporto iniziava a fondarsi sulla partecipazione e il consenso.

L' *ancien regime* riusciva a mantenere l'ordine mediante la minaccia di una reazione violenta.

Il nuovo governo democratico, per tenere uniti intorno a sé i cittadini, aveva un nuovo metodo, assai più incisivo della minaccia: il consenso.

Al consenso per le istituzioni di governo, si accompagnò una maggiore solidarietà sociale, dovuta ad una situazione di benessere crescente, che portava i cittadini liberi, spinti da sentimenti umanitari, ad identificarsi emotivamente con i condannati. Questa nuova sensibilità contribuì ad estendere il ripudio verso le forme corporali e violente di punizione, che contrastavano con una dignità dell'individuo, sempre più difesa. La corporalità delle pene venne a scontrarsi con una nuova società che tendeva a far scomparire la violenza dal suo interno in linea con un processo di civilizzazione culturale che, in questo periodo storico, sanciva l'affermazione di una nuova organizzazione democratica, basata su un'economia mercantile e industriale, su quella aristocratica e latifondista del periodo precedente³⁰.

Nella nuova società democratica non c'era più spazio per le pene corporali: erano divenute, agli occhi di tutti, brutali, disumane; proprio in nome dell'umanitarismo si andava consolidando la nuova pena carceraria che, oltre a punire, sembrava capace, almeno a livello teorico, di riformare il criminale così da riconsegnare alla società un cittadino onesto.

La pena carceraria si presentava come la modalità punitiva che meglio rispondeva alle evoluzioni sociali ed economiche che, in questo periodo storico, si posero alla base della struttura della nuova società democratica, prima in America, poi in tutto il mondo occidentale.

³⁰ P. Spierenburg, op. cit.

***Alexis de Tocqueville:
tra democrazia e sistema penitenziario.***

Alexis de Tocqueville nacque in una famiglia nobile normanna, che decimata dal “Terrore”, viveva nel rimpianto per l’antico regime e nell’avversione per le idee dell’89. Nel 1827 fu nominato giudice auditore al tribunale di Versailles e, nel 1830, se pure a malincuore, prestò giuramento a Luigi Filippo, decisione difficile che parenti e amici non condivisero. Nello stesso anno, il ministero degli interni affidò a lui e all’amico Gustave de Beaumont il compito di studiare *in loco* l’organizzazione delle carceri negli Stati Uniti³¹. L’obiettivo della missione era quello di conoscere e studiare i meccanismi del sistema punitivo d’oltreoceano al fine di attuare una riforma penitenziaria in Francia, divenuta oramai necessaria, viste l’arretratezza e la disorganizzazione caratterizzavano i carceri del suo Paese.

Il viaggio durò dalla primavera del 1831 a quella del 1832 e toccò diversi stati e territori dell’Unione, nei quali, i due studiosi francesi conobbero statisti intellettuali, imprenditori e uomini di legge.

Nel 1833 i due ricercatori pubblicarono gli *Scritti penitenziari*, opera nella quale furono racchiusi i risultati della loro inchiesta nei penitenziari americani. Più che al sistema penitenziario, Tocqueville si dimostrò interessato alla società civile americana. Al ritorno in Europa, una prima visita in Inghilterra rafforzò la sua attitudine al confronto critico di diversi modelli sociali e politici. Da queste esperienze nacque l’opera più celebre dell’Autore *La democrazia in America* di cui, il primo volume fu pubblicato nel 1835. Quest’opera ebbe un immediato successo tanto che, nel suo secondo viaggio in Inghilterra, sempre nel 1835, venne accolto come un’indiscussa autorità politica. Anche in Francia ottenne i giusti riconoscimenti, infatti nel 1839 venne eletto deputato e conservò il suo seggio parlamentare fino al colpo di stato del

³¹ l’Enciclopedia UTET, 2003.

1851. Nel 1840 esce il secondo volume de *La Democrazia in America*, ma non ebbe lo stesso successo del primo³².

Tocqueville ebbe responsabilità di rilievo nel governo francese, pur non riuscendo a tradurre in azione di governo i convincimenti maturati dallo studio della società. Sulle questioni dell'abolizione della schiavitù e della colonizzazione francese in Algeria scrisse precisi e documentati rapporti, inoltre intervenne su altri temi quali la libertà della scuola e la crisi del sistema politico. Non poté ottenere mansioni politiche più impegnative dalla classe dirigente orléanista, che gli ispirava poca fiducia³³.

Nel 1848 la rivoluzione lo riporta, per qualche tempo, in auge, ma le sue proposte politiche non vengono accolte. Inoltre, dinnanzi alla ripresa del moto rivoluzionario, il timore per l'ordine pubblico lo porta a sostenere l'azione repressiva di Cavaignac³⁴.

Nel 1849 Luigi Napoleone gli affidò il dicastero degli esteri; con la svolta *cesaristica* del nuovo regime, però, tornò all'opposizione³⁵.

Il disgusto per la politica e le precarie condizioni fisiche determinarono l'abbandono definitivo alla vita pubblica.

Prima di morire (a Cannes nel 1859), scrisse *L'Ancien regime e la rivoluzione* al quale era legato l'ambizioso progetto di risalire ai mali della Francia attraverso lo studio dell'antico regime e del processo rivoluzionario. Quest'ultimo saggio suscitò tra i contemporanei un'eco vasta e duratura³⁶.

Tocqueville fu dunque un nobile "illuminato", molto attento alle questioni politiche e sociali capace di analizzare le profonde trasformazioni che avvenivano in America e in Europa con una grande capacità critica che lo portò a discernere gli aspetti, senza dubbio, positivi che l'esperienza democratica portava con se, da quelli che, invece, la rendevano pericolosa ancor più di un regime dispotico.

³² Ibidem.

³³ Ibidem.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Ibidem.

Un aspetto molto interessante nella biografia del politico francese è che l'opera che lo ha reso celebre tra i contemporanei e ai posteri, *La Democrazia in America*, è nata in seguito ad un viaggio che aveva uno scopo totalmente differente e cioè quello di studiare il sistema penitenziario americano. Tocqueville, nel 1831, ha compiuto un lungo viaggio per studiare i meccanismi del carcere americano, mentre è passato alla storia per aver descritto, in maniera assai puntuale, il funzionamento del sistema democratico scrivendo un'opera, ancora oggi, considerata un classico del pensiero politico dell'ottocento. Carcere e democrazia si intrecciano nel viaggio del pensatore francese, così come si intrecciano tra il XVII e il XVIII secolo in America.

Il sistema penitenziario.

Tocqueville puntò la sua attenzione sul sistema penitenziario americano non tanto perché lo considerasse il sistema migliore in assoluto (infatti gli studiosi dell'epoca consideravano maggiormente le istituzioni carcerarie inglesi), piuttosto per il fatto che quello statunitense era il sistema penitenziario di uno stato democratico: era considerato non il miglior modo di punire in assoluto, ma il miglior modo di punire in una democrazia moderna³⁷.

Il primo volume de *La democrazia in America* fu pubblicato nel 1835, ma nel 1833 fu pubblicato un altro scritto di Tocqueville che testimoniava la sua indagine sul carcere in America. I suoi *Scritti penitenziari* godettero di assai meno fama rispetto al successivo *La democrazia in America*, ma racchiusero in loro un'attenta analisi della situazione penitenziaria degli Stati Uniti, concentrando l'attenzione sui penitenziari di Auburn e di Filadelfia in modo strumentale alla

³⁷ Lucia Re, introduzione di A. Tocqueville, op cit., pp. XIV, XV.

realizzazione della riforma penitenziaria francese, scopo principale del suo viaggio. In effetti, l'autore, pur evidenziando la disomogeneità dei sistemi penali negli Stati Uniti, prese a modello quei due, Auburn e Filadelfia, che potevano essere utilizzati come modelli da seguire per la Francia. Parlando dei carceri in Pennsylvania, Tocqueville prende a modello il penitenziario di Cerry-Hill e non quello, pur spesso lodato da altri studiosi, di Walnut Street: secondo lui, il detenuto non era il peccatore rinchiuso in una cella perché mediti sul suo crimine e si penta di fronte al suo dio, ma, al contrario era un cittadino-sovrano che ha infranto la propria stessa legge e che, per questo, viene punito dallo Stato.

Oltre ad una funzione retributiva, Tocqueville vedeva nella pena anche una funzione special-preventiva, ovvero attribuiva ad essa anche la finalità di modificare quelle caratteristiche del detenuto che gli avevano permesso di diventare un criminale. L'obiettivo di riforma che il carcere gestisce, non doveva consistere nella salvezza dell'anima del condannato, poiché a questo ci doveva pensare già la religione: Tocqueville pur riconoscendo la grande importanza che poteva avere la religione nel penitenziario, attribuiva a questa un valore esclusivamente civico diverso dal valore politico che invece il carcere doveva perseguire; obiettivo della riforma del detenuto non doveva essere, dunque, la trasformazione degli uomini da disonesti ad onesti, bensì quello di inculcare ai detenuti il rispetto delle leggi attraverso l'imposizione di abitudini oneste.

A Tocqueville interessava preservare la società e, per fare questo in maniera più economica, non era necessario puntare alla riforma delle persone: era sufficiente la riforma dei loro comportamenti mediante un'organizzazione carceraria in cui il tempo e il lavoro del detenuto venivano strutturati all'interno di una rigida disciplina, che doveva avere, come finalità, l'interiorizzazione dei meccanismi comportamentali da essa imposti³⁸.

³⁸ Ibidem, pp. XLV ss.

Così come nella società democratica doveva essere concessa la libertà di associazione, allo stesso modo doveva essere totalmente negata nel carcere, impedendo così ai detenuti di associarsi e corrompersi vicendevolmente.

Molti principi della società democratica appaiono speculari rispetto a quelli che devono regolare la vita in carcere: nel carcere c'è un minoranza organizzata che detiene il potere su una maggioranza divisa che non può riunirsi e organizzarsi. Alla struttura democratica della società corrisponde, dunque, una pena strutturata in maniera assolutamente tirannica che vieta in maniera assoluta la comunicazione e l'associazione che sono considerati, fuori dal carcere, diritti democratici fondamentali.

Il sistema penitenziario appariva così, agli occhi di Tocqueville, una organizzazione assai severa, strutturata come una tirannia di una minoranza di guardiani su una maggioranza di detenuti, il tutto in una nazione, nella quale, i principi democratici e il riconoscimento dei diritti erano diffusi più che in qualunque altra. Tocqueville infatti chiude così il secondo capitolo della parte prima dei suoi *Scritti penitenziari*:

Mentre la società degli Stati Uniti fornisce l'esempio della più estesa libertà, le prigioni di questo stesso paese offrono lo spettacolo del più completo dispotismo. I cittadini sottomessi alla legge sono protetti da questa; essi hanno cessato di essere liberi solo quando sono diventati malvagi³⁹.

La democrazia.

Pur essendo separate in due opere ben distinte, il penitenziario e la democrazia sono le due realtà che l'autore, nel suo viaggio del 1831, studia e analizza e che possono essere riunite in un unico progetto di riforma che va dall'organizzazione politica e la concessione di libertà, alla risposta penale e all'organizzazione del carcere. La democrazia realizzata dagli Stati Uniti venne descritta in maniera tutto sommato

³⁹ A. de Tocqueville, op. cit., p.51.

positiva, anche se l'autore non lesinò appunti critici né preoccupazioni per la concentrazione di potere nelle mani della maggioranza:

ciò che io rimprovero di più al governo democratico, come è stato organizzato negli Stati Uniti, non è come molti credono in Europa, la debolezza, ma al contrario, la sua forza irresistibile. Quello che più mi ripugna in America non è l'estrema libertà, ma la scarsa garanzia che vi è contro la tirannide⁴⁰.

Tocqueville temeva quella che lui chiamava “la tirannide della maggioranza” e, cioè, la riconducibilità di tutti i poteri ad una unica volontà, che non è più quella del sovrano, ma è quella della maggioranza e, non per questo, più giusta o equa. Aggiungeva:

Un tempo la tirannide faceva uso di strumenti grossolani, come le catene e il boia; oggi la civiltà ha perfezionato anche il dispotismo, che pure non sembrava avere nulla da imparare. I Principi avevano, per così dire, materializzato la violenza; le repubbliche democratiche del nostro tempo l'hanno resa intellettuale come la volontà umana che essa vuole costringere: Sotto il governo assoluto di uno solo il dispotismo, per arrivare all'anima, colpiva grossolanamente il corpo; e l'anima, sfuggendo a quei colpi, si elevava gloriosa sopra di esso; ma nelle repubbliche democratiche la tirannide non procede a questo modo: essa non si cura del corpo e va dritta all'anima⁴¹.

L'autore francese guardava con occhio attento e critico un'organizzazione nuova, a cui non si era abituati come oggi, intuendo così tutta la sua potenziale forza racchiusa nel dogma della sacralità della maggioranza e nella capacità di imporre una singola volontà, anche se essa risultava quella della maggior parte delle persone, all'intera popolazione:

Per me, quando sento la mano del potere appesantirsi sulla mia fronte, poco mi importa di sapere chi mi opprime, e non sono disposto maggiormente ad infilare la testa sotto il giogo solo perché un milione di braccia me lo porge⁴².

⁴⁰ A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, Milano, 1982, cit., p. 258.

⁴¹ Ibidem, p. 261.

⁴² Ibidem

Per Tocqueville, la democrazia conteneva, già, al suo interno, il germe di un dispotismo nuovo capace di agire non sui corpi, ma sulle anime delle persone: il principio di maggioranza, espanso a tutti gli aspetti della vita sociale, tende a formare un unico modello a cui ci si può conformare, o che si può rifiutare, muovendo, in quest'ultimo caso, la reazione della maggioranza che, a differenza del sovrano, non usa più la violenza, ma l'esclusione.

Il carcere rappresenta la forma più estrema di esclusione, in una ipotetica scala nella quale, sui gradini inferiori, compaiono l'emarginazione, ma anche le "persecuzioni" sociali o politiche nei confronti dei fenomeni contrari alla volontà della maggioranza. Il carcere può così essere visto come un metodo di "portare fuori" dalla società quella parte della popolazione dissidente che si macchia di quei comportamenti ritenuti intollerabili dalla volontà della maggioranza, istituzionalizzata nelle leggi.

Con la nascita del sistema penitenziario vengono ad assumere importanza le finalità rieducative della pena e, se si considera la pena come la risposta ad un comportamento inaccettabile, prima dalla maggioranza, poi dalla legge, si deve considerare la rieducazione come il tentativo di ricondurre il deviante sulla retta via, ovvero quella tracciata dalla volontà della maggioranza.

La democrazia si fonda sul consenso che essa ottiene dalla popolazione, ma questo consenso non si genera in maniera automatica e generalizzata, ha bisogno di essere, prima formato e poi assorbito dalla popolazione: per formare questo consenso, il nuovo potere non si affida all'imposizione di un'idea, come avveniva nei regimi pre-democratici, ma alla convinzione che quella idea sia la migliore. La propaganda entra fortemente alla ribalta della politica, basti pensare alle campagne elettorali nelle quali l'obiettivo è quello di convincere l'elettorato che il candidato e il suo programma siano migliori dei candidati avversari e dei loro programmi.

Le elezioni vengono vinte non dal candidato migliore, ma da quello che è riuscito a convincere la maggioranza di essere migliore.

La propaganda elettorale non è che un aspetto, magari il più evidente, dei meccanismi con i quali si crea il consenso e lo si utilizza come legittimazione, infatti, agli inizi del XVIII secolo, si svilupparono degli istituti a carattere disciplinare come la scuola, gli opifici e gli ospedali, caratterizzati da una organizzazione di tipo militare in cui la disciplina severa aveva, tra le finalità principali, quella di strutturare i comportamenti dei soggetti “ospiti” in modo tale da renderli compatibili con la società all'esterno degli edifici⁴³.

Questi istituti erano considerati formativi e dovevano, far crescere e migliorare i soggetti al loro interno sul modello che la nuova società democratica imponeva: l'uomo lavoratore, rispettoso della legge e della religione:

si direbbe, a prima vista, che in America gli spiriti siano stati tutti formati sullo stesso modello, tanto essi seguono esattamente le stesse vie⁴⁴.

Tra questi istituti disciplinari il carcere rappresenta l'istanza ultima, poiché esso ha la potenzialità di punire chi non ha conformato i propri comportamenti a quelli imposti socialmente, tentando altresì il recupero e, quindi, la riconduzione del deviante-criminale nell'alveo della giustizia, o comunque quello che la maggioranza considera tale.

⁴³ M. Foucault, op. cit., pp.228 ss.

⁴⁴ A. de Tocqueville, *La Democrazia in America*, Milano, 1982, p. 263.

Capitolo II

Spiegazioni teoriche dell'imposizione del sistema penitenziario.

Il carcere nel XIX secolo assunse un ruolo di protagonista indiscusso nella struttura punitiva negli stati europei e americani.

Tante parole furono spese dai riformisti, all'epoca, per rimarcare la supremazia della pena detentiva sulle altre, in particolar modo, su quelle corporali: maggior rispetto per il condannato in quanto persona, finalità educativa della pena, protezione della comunità da soggetti socialmente pericolosi.

Tante furono anche le interpretazioni che, successivamente, furono attribuite a questo fenomeno che era riuscito, nel giro di un solo secolo, a rivoluzionare il sistema punitivo non di un solo Stato, ma di tutto il *mondo occidentale*. Si è tentato di vedere l'affermazione del carcere in correlazione con altri mutamenti sociali, economici o culturali che andavano affermandosi.

Se si guarda ai contributi che la sociologia della pena ha fornito si possono individuare quattro teorie della pena che, ognuna a suo modo, forniscono delle letture personali del fenomeno in questione⁴⁵. Queste quattro teorie possono essere sintetizzate in maniera assai schematica, così:

la tradizione durkheimiana, che pone l'accento sulle radici morali e sociopsicologiche della pena e sulla supposta capacità di generare solidarietà sociale; gli studi marxisti, che mettono in luce il suo ruolo rispetto ai processi di regolazione sociale ed economica basati su rapporti di classe; gli scritti di Michel Foucault, che insegnano come le sanzioni disciplinari non siano

⁴⁵ David Garland, *Pena e società moderna*, Milano, 1999, p.51.

*che meccanismi di potere-sapere all'interno di strategie più complesse di dominio e di soggettivazione; (...) infine la teoria di Norbert Elias, il quale influenza autori come Spierenburg a leggere la pena all'interno del contesto dell'evoluzione delle sensibilità individuali e delle mentalità culturali.*⁴⁶

Questi autori, con le loro teorie, studiano e analizzano la pena considerando aspetti diversi e ponendola in relazione con eventi (siano essi morali, economici, sociali o psicologici) che contribuiscono a modificarla e determinarla. Partendo da visioni della pena diverse, interpreteranno anche il fenomeno dell'imposizione della pena detentiva da angolazioni differenti ma non per questo necessariamente incompatibili.

Emile Durkheim.

Sociologo francese, Durkheim con i suoi scritti e, in particolar modo con *La divisione del lavoro sociale* diede un rilevante contributo agli studi sociali.

Il sociologo francese dà grande importanza alla pena, tanto che la considera una istituzione in stretto collegamento con la società. La pena, infatti, è considerata la manifestazione concreta di quella che Durkheim definisce “coscienza collettiva”: la pena è un fenomeno capace di rivelare e rigenerare i valori di una determinata società. Attraverso lo studio della penalità, l'autore ritiene di poter individuare i valori che sono alla base di una comunità potendo, in questo modo, indagare la società nel suo complesso⁴⁷.

La pena come “vendetta”.

Durkheim nega le teorie, a lui contemporanee, secondo le quali la società non castiga per vendicarsi, ma solo per difendersi e che, quindi, il dolore che infligge è solo uno strumento per mezzo del quale ci si difende dalla criminalità. Riteneva che queste teorie erano condizionate da una errata concezione di vendetta, poiché quest'ultima era vista

⁴⁶ Ibidem, cit.

⁴⁷ Ibidem, p.61.

semplicemente come un'inutile crudeltà. In realtà, secondo l'autore, la vendetta è un atto che tende a distruggere qualcosa che provoca dolore: per quanto essa possa essere istintiva e irriflessiva, la vendetta è un atto di difesa contro qualcosa che realizza una concreta minaccia⁴⁸:

*Ci vendichiamo soltanto di ciò che ci ha fatto del male, e ciò che ci ha fatto del male è sempre un pericolo. L'istinto della vendetta non è insomma che l'istinto di conservazione esasperato dal pericolo.*⁴⁹

Durkheim afferma che nel passaggio dalle pene antiche a quelle moderne che non è la natura della pena che si modifica, ma solo le modalità con le quali essa si esprime. Il sociologo considera l'esigenza retributiva, che porta a proporzionare la pena al reato commesso, un indice della continua presenza della componente vendicativa nella sanzione penale⁵⁰.

*La pena è rimasta, almeno in parte, un atto di vendetta; si dice che non facciamo soffrire il colpevole per farlo soffrire, ma è pur sempre vero che troviamo giusto che soffra*⁵¹.

La pena veniva così intesa come la reazione passionale ad una aggressione compiuta mediante comportamenti criminali; i crimini, infatti, per quanto diversi tra loro, hanno, per Durkheim, una cosa in comune: ledono quei sentimenti e quelle emozioni che accomunano la maggior parte degli appartenenti ad una comunità. Secondo Durkheim sono crimini quegli atti che violano la propria "coscienza collettiva"⁵².

⁴⁸ Emile Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, Milano, 1977, p.107.

⁴⁹ Ibidem, cit.

⁵⁰ Emilio Santoro, *Carcere e società liberale*, Torino, 1997, p. 54.

⁵¹ Emile Durkheim, op. cit., p. 108.

⁵² Emilio Santoro, op. cit., p.55.

La coscienza collettiva.

Durkheim definiva la “coscienza collettiva” come

la forza che il diritto penale protegge contro ogni indebolimento, esigendo da noi un minimo di somiglianze, senza le quali l'individuo sarebbe una minaccia per l'unità del corpo sociale, ed imponendoci nello stesso tempo il rispetto del simbolo che esprime e riassume tali somiglianze, al tempo stesso in cui le garantisce⁵³.

La sanzione penale riesce, secondo l'autore francese, a rendere visibile la “coscienza collettiva” che, in questo modo, assume i connotati di “fatto sociale” concreto e, in quanto tale, soggetto a l'osservazione e lo studio mediante il metodo scientifico.

Nella sua teoria generale, Durkheim lega in maniera indissolubile la morale di ciascun popolo con le sue strutture sociali, così che, alla violazione di una norma del codice morale di una data società, corrisponde una reazione punitiva nei confronti di chi ha violato tale norma. Per “crimini” si devono intendere, dunque, quegli atti che violano il codice morale fondamentale della società, sono offese morali che turbano profondamente “tutte le coscienze sane”⁵⁴, suscitando una richiesta di punizione che non può essere soddisfatta da forme lievi di reazione sociale. La legge penale non deve essere considerata come una mera convenzione regolativa, ma come una proibizione sacra fondata su un diffuso consenso⁵⁵.

La violazione delle norme penali, secondo l'autore francese, provocano una reazione di forte indignazione all'interno della società, una indignazione diffusa e generalizzata poiché nasce dalla violazione di sentimenti che, per la maggioranza dei consociati, sono considerati sacri.

⁵³ Emile Durkheim, op. cit., p.124.

⁵⁴ Ibidem, p.96.

⁵⁵ Emilio Santoro, op. cit., pp. 56, 57.

Il crimine diviene così l'occasione di far riemergere e rinforzare le passioni morali comuni. Il sentimento comune, che si manifesta nella inflizione della sanzione penale, rafforza la solidarietà, crea una spontanea riaffermazione delle credenze comuni e delle relazioni reciproche che serve a rafforzare il legame sociale⁵⁶.

La normalità del crimine.

Durkheim, nella sua opera *Le regole del metodo sociologico*, riprende il tema della pena come momento di riaffermazione del sentimento comune, per individuare la funzione del crimine. Il sociologo francese espone la sua teoria sulla "normalità" della pena, chiarendo che il crimine rende consapevole la società del proprio ordine morale e la pena assume il ruolo di strumento mediante il quale una società definisce i confini della propria coscienza collettiva⁵⁷.

Alla "normalità" del crimine deve corrispondere l'inevitabilità della sanzione penale che altrimenti produrrebbe un'erosione della "coscienza collettiva" e la conseguente disgregazione della società che si riconosce in questa. Compito della pena è, dunque, quello di ribadire la sensibilità morale, punendo tutti quei comportamenti che la offendono. Secondo Durkheim la pena non ha funzioni utilitaristiche come quello

di far scontare al colpevole la colpa facendolo soffrire, né intimidire con mezzi comminatori gli eventuali imitatori, bensì di rassicurare quelle coscienze che la violazione della norma ha potuto, ha dovuto necessariamente turbare nella loro fede⁵⁸.

Durkheim sottolinea la funzione della pena che prima di occuparsi del controllo del crimine è interessata a preservare il sistema. La pena ha la funzione di sostenere l'ordine morale sovrastante e prevenire la sua

⁵⁶ Ibidem, p. 58.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ Emile Durkheim, op. cit., p.126.

erosione ed il suo collasso. Per questi motivi, anche quando i costi impiegati per attuare la punizione di un'offesa, sono superiori al danno causato da essa, la pena è necessaria⁵⁹.

Le due leggi dell'evoluzione penale.

Durkheim ne *La divisione del lavoro sociale* si sofferma sul funzionamento e sui significati sociali del diritto penale omettendo, però, sia le forme che la pena assume, sia l'evoluzione che essa subisce nel corso del tempo. Per colmare questa "lacuna" all'interno della teoria della pena, il sociologo francese pubblica, nel 1902, il saggio *Le due leggi dell'evoluzione penale* nel quale tenta di calare la sua teoria della pena nella realtà storica dei fatti⁶⁰.

Il saggio si regge sul presupposto che la pena muta, con il passare del tempo, nelle forme in cui si esprime, ma rimane invariata per quanto riguarda le sue funzioni. Durkheim sostiene, infatti, che la pena continua sempre ad essere espressione della "coscienza collettiva", nonché momento di riaffermazione della stessa nel momento della sua esecuzione; ciò che cambia nel tempo è la "coscienza collettiva" alterando, di conseguenza, i sentimenti e le passioni che si accompagnano alla commissione di un reato: cambieranno i modi di punire i reati poiché passioni differenti generano modalità punitive diverse. Non cambieranno le funzioni della pena che rimangono espressione e riaffermazione del sentimento comune che, se pur mutato, ha sempre bisogno della pena per garantirsi la sopravvivenza.

Durkheim enuncia le due leggi che sono alla base dell'evoluzione penale distinguendole in "legge delle variazioni quantitative" e in "legge delle variazioni qualitative": nella prima si afferma che

Quanto più le società sono di tipo meno evoluto, e quanto più il potere centrale presenta i caratteri dell'assolutismo, tanto maggiore è l'intensità della pena.⁶¹

⁵⁹ Emilio Santoro, op. cit., p.59

⁶⁰ David Garland, op. cit., p.73.

⁶¹ Emile Durkheim, *Due leggi dell'evoluzione penale* in E. Santoro; op. cit., cit., p.251.

Nella seconda si enuncia che

*Le pene privative della libertà e della sola libertà per periodi di tempo che variano a seconda della gravità dei delitti, tendono a diventare sempre più il tipo normale di repressione.*⁶²

Il sociologo individua nella evoluzione della pena due grandi tendenze che possono essere individuate e sintetizzate nella diminuzione dell'entità della pena e nella diffusione della detenzione come forma penale per eccellenze in luogo delle pene corporali e capitali.

Secondo la teoria proposta dal saggio, in linea con gli storici contemporanei, le società semplici sono caratterizzate da pene intense e severe, mentre nelle società moderne le pene sono nettamente più miti. A dimostrazione di questa tendenza, l'autore elenca una serie di atrocità previste dai sistemi penali dell'antichità, che pur peccando di sistematicità, descrivono in maniera efficace il campionario di efferatezze delle società antiche⁶³. Le società antiche sono caratterizzate da

*una moralità sociale inflessibile, rigida, esigente e sono fortemente strutturate su canoni religiosi, al punto da ritenere le proprie leggi trascendentali, come se fossero, cioè, sanzionate dall'autorità divina*⁶⁴.

I comportamenti che offendono questa morale sono considerati sacrileghi, la criminalità in questo caso non offende l'uomo ma direttamente la divinità: Durkheim parla, infatti, in questo caso, di "criminalità religiosa" in contrapposizione alla "criminalità umana" tipica delle società moderne. Se nelle società meno evolute, i crimini maggiormente puniti sono quelli che ledono la collettività, offendendo l'autorità pubblica, i costumi, la tradizione o la religione, nelle società

⁶² Ibidem, p. 254.

⁶³ David Garland, op. cit., p.74.

⁶⁴ Ibidem, cit., p.75.

moderne, questo tipo di criminalità viene, man mano, sostituito da un'altro, che ha come oggetto l'offesa nei confronti di individui (assassini, furti, violenze frodi).

I delitti contro la collettività che costituiscono “la criminalità religiosa” e caratterizzano le società meno civilizzate, vengono, nei diritti penali, gradatamente sostituiti dai delitti che si rivolgono contro gli individui, poco a poco che l'organizzazione sociale diventa più progredita.

Secondo Durkheim, nelle società meno evolute, dove è maggiormente punita “la criminalità religiosa”, la severità delle pene sarà molto alta, poiché questi tipi di crimini vanno ad offendere la collettività, per così dire, doppiamente: la collettività, in quanto collettore delle coscienze particolari, è il soggetto offeso; anche l'oggetto dell'offesa, però, è dato dalle stesse realtà collettive, da quei sentimenti considerati i punti di unione della società.

Di contro, nelle società moderne dove maggior importanza acquisiscono i reati contro gli individui e la loro proprietà (che vanno a costituire la così definita “criminalità umana”), la risposta penale sarà più tenue, meno violenta, poiché l'offesa, nonostante susciti comunque forti reazioni, colpisce i singoli e non più la collettività intesa come entità quasi divina:

L'attentato commesso da un uomo contro un suo simile non solleva la stessa indignazione che si verificherebbe qualora l'atto fosse rivolto contro un dio⁶⁵.

Nelle società contemporanee, caratterizzate dalla “solidarietà organica”, i sentimenti morali che vengono offesi con il compimento di un crimine sono gli stessi che spingono ad una certa simpatia nei confronti del condannato sottoposto alla sofferenza che la pena inflittagli gli provoca:

⁶⁵Emile Durkheim, *Due leggi dell'evoluzione penale* in E. Santoro; op. cit., cit, p.264.

la causa che mette in moto l'apparato repressivo è quella che tende a incepparlo: un medesimo stato d'animo, infatti, ci spinge a punire e a moderare la pena⁶⁶.

Questo sentimento contrastante crea, secondo il sociologo francese, l'antinomia dei sistemi penali contemporanei, combattuti tra la necessaria riaffermazione della "coscienza collettiva" mediante la reazione penale e la solidarietà nei confronti del condannato che non permette di infliggere loro pene violente.

Ciò che si modifica, nella storia, sono le forme della sanzione penale, che mutano a seconda dell'evoluzione della "coscienza collettiva". Ciò che rimane invariato nella pena è la sua funzione che rimane quella di esprimere e rinforzare i sentimenti collettivi mutevoli nel tempo.

Se si tenta di interpretare il fenomeno dell'imposizione del carcere sulle altre modalità punitive tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo attraverso la teoria di Durkheim, si deve riconoscere una relazione causale tra l'organizzazione sociale e la "coscienza collettiva", che la rappresenta, e il passaggio tra le modalità punitive corporali a quelle detentive. Il sociologo individua, come causa di questo cambiamento, l'evoluzione della società che si esprime con il modificarsi del tipo di solidarietà alla base dei rapporti sociali: la nota teoria, espressa nella *Divisione del lavoro sociale*, afferma che la storia è caratterizzata dal passaggio da una società a basso grado di divisione del lavoro, qualificata da una forma di solidarietà "meccanica" tra i suoi membri che svolgono tipi di lavori simili tra di loro, ad una società ad alto grado di divisione di lavoro che, al contrario, si basa su un tipo di solidarietà "organica" tra i soggetti che ne fanno parte e che svolgono, al suo interno, mansioni assai diversificate tra loro. Cambia il tipo di organizzazione sociale e la moralità che essa esprime e muta anche il

⁶⁶ Ibidem, cit., p.265.

modo di punire l'offesa a questa moralità, seguendo una tendenziale linea che vede diminuire la severità delle sanzioni man mano che si passa ad una società ad alto grado di divisione del lavoro.

Il carcere, secondo il sociologo francese, si impone per via del mutamento della morale della società, la quale fa sì che si tratti il condannato con più umanità senza, peraltro, rinunciare alla riaffermazione di se stessa che la sanzione penale determina. Il carcere è visto semplicemente come una forma di punizione più mite rispetto alle punizioni corporali e il passaggio da una modalità punitiva all'altra deve essere ricondotto alla sua teoria dell'evoluzione penale che vede, nella storia, il tendenziale addolcimento delle pene e la conseguente affermazione della pena detentiva.

Durkheim nella sua interpretazione del carcere omette di considerare alcuni elementi fondamentali che questo nuovo mezzo punitivo porta con sé: innanzitutto non considera la detenzione nelle sue peculiari caratteristiche punitive, come l'esclusione dalla società o la perdita di un bene a cui le odierne società attribuiscono sempre più valore quale è la libertà.

Per il sociologo francese il carcere è semplicemente l'istituto che raccoglie i soggetti accusati prima del giudizio e che, con la scomparsa degli altri tipi di pena, assurge a sostituto di questi; non analizza il carcere come un metodo nuovo di punire, ma come un compromesso tra l'esigenza penale e la tendenza a rendere meno severa la pena. Durkheim attribuisce alla sanzione penale un'unica funzione e cioè quella di esprimere e riaffermare la moralità violata dal crimine; lega così, in maniera indissolubile, la pena e la morale senza considerare assolutamente fattori politici ed economici, che potrebbero essere altrettanto determinanti nella individuazione della modalità punitiva: non tiene conto del paradosso, rilevato da Tocqueville, del carcere come istituzione autoritaria che nasce e prolifera nelle società democratiche; non si interessa dei mutamenti rivoluzionari che si verificano in campo economico dal XVI secolo in poi, prima con l'affermazione del

mercantilismo e poi con l'esplosione della rivoluzione industriale; mutamenti che invece andarono ad influenzare tanti aspetti della vita sociale compreso la penalità; infine non vede nel carcere l'espressione di un potere gestito, sottoforma di monopolio, dagli organi dirigenziali dello stato, che lo utilizzano, insieme ad un'altra serie di mezzi, per realizzare un controllo sociale diffuso sulla società.

Durkheim guarda il carcere solo in funzione della sua teoria sociologica, tralasciando tutti gli altri aspetti che, di fatto, hanno contribuito alla sua affermazione.

Nonostante queste, non trascurabili omissioni, il sociologo francese ha dato un contributo rilevante alla sociologia penale; la peculiarità più significativa della sua teoria sta nel fatto che egli sposta l'attenzione su un aspetto della pena fino ad allora poco considerata ovvero la funzione simbolica che la pena esprime: il coinvolgimento collettivo ai rituali penali, il ruolo che questi hanno nell'organizzazione sociale, il significato morale e sociale delle pratiche penali sono tutti elementi che vanno oltre la semplice funzione di controllo del crimine alla quale era legata la pena⁶⁷.

Soprattutto, la sua affermazione che la pena possa essere politicamente necessaria, per il mantenimento di una particolare forma di autorità, e, allo stesso tempo, penologicamente limitata nella sua capacità di controllo della criminalità evidenzia un aspetto cruciale della punizione, che altrove è passato inosservato, anche per l'influsso dell'illuminismo, che ha sempre pensato le istituzioni penali in grado di svolgere un ruolo utilitaristico pienamente positivo⁶⁸.

Durkheim concentra la sua attenzione su un aspetto della pena che, fino a quel momento, non era stato molto considerato e cioè la pena come espressione e indice della coscienza diffusa della società; l'esigenza di punire è vista come una spinta che viene dal basso, dalla popolazione che, con essa, vede rappresentata la propria moralità.

⁶⁷ David Garland, op. cit., p.121

⁶⁸ Ibidem, cit.

Il periodo in cui si afferma il carcere è visto come un momento in cui la moralità diffusa raggiunge un grado di solidarietà che spinge ad una penalità meno severa e la preferenza degli istituti penitenziari sulle altre modalità punitive rappresenta, secondo Durkheim, proprio questa tendenza.

In realtà il carcere non è una pena assai meno severa delle altre come pensava Durkheim, ma agisce semplicemente in modo diverso. Nonostante questo, è innegabile il legame tra il sentimento diffuso della popolazione e la sua “richiesta di penalità” con la risposta penale che viene data al crimine: questo legame non è sempre unidirezionale perché, se è vero che il sentimento collettivo influenza il diritto penale, è vero anche che i principi penali sanciti nei codici, alla lunga, vengono interiorizzati e fatti propri dalla gente comune, ribaltando così la teoria di Durkheim.

Da Durkheim in poi, nello studiare la pena, non si può più prescindere dall’analisi del “sentire comune” e dalla “richiesta di penalità” indicata dalla popolazione.

Se si considera quest’aspetto della teoria di Durkheim, senza considerarlo l’unico, ma, al contrario, considerandolo in relazione ad altri aspetti, altrettanto importanti, individuati in altre teorie è possibile ricostruire i contorni che delimitano un’istituzione complessa e contraddittoria quale è il carcere.

Le teorie neo-marxiste.

Per teorie neo-marxiste devono intendersi quelle teorie di sociologi che, traendo spunto, in modo più o meno dichiarato, dalla visione della società data da Marx, attribuiscono al conflitto tra le classi e

all'economia funzioni significative all'interno della sociologia della pena. Gli autori riconducibili a questa corrente teorica, pur proponendo interpretazioni personali della questione penale, possono essere divisi in due correnti: una più attenta ai mutamenti economici, l'altra ai rapporti politici conflittuali tra le classi sociali; la prima punta maggiormente ad evidenziare i rapporti mediante i quali la pena si lega alle istanze economiche dei modi di produzione; la seconda analizza la pena in qualità di prodotto della lotta politico-ideologica di classe soffermando l'attenzione sul ruolo che essa svolge nel mantenimento del potere da parte della classe dominante.

Rusche e Kirchheimer.

Georg Rusche e Otto Kirchheimer sono gli autori di *Pena e struttura sociale* che rappresenta il primo esempio di teoria della pena neomarxista, anche se essa fa parte di quel filone che punta l'analisi maggiormente sui fattori economici, piuttosto che su quelli culturali e politici. I due studiosi francofortesi, nella loro opera, ripercorrono la storia delle modalità punitive dal Medioevo fino alla metà del XX secolo tracciando, così, un quadro nel quale si evidenziano le relazioni che intercorrono tra le forme penali e specifiche situazioni sociali. Questo tipo di analisi si distingue nettamente dalla teoria durkheimiana, tutta tesa alla ricerca della funzione generale della pena e i suoi effetti morali, puntando, invece, sulla ricerca causale delle diverse modalità punitive all'interno dei "rapporti sociali fondamentali".

Il materialismo

In *Pena e struttura sociale* si nega che esista una pena in quanto tale, decontestualizzata dall'esperienza storica concreta: la pena in senso

generale non esiste, esistono solo le sue manifestazioni particolari che sono concretamente individuabili nella storia⁶⁹. Questa visione contrasta nettamente con quella di Durkheim, che si rivolgeva allo studio della pena come entità, variabile nella struttura, ma immutabile nella funzione.

La teoria dei due autori di Francoforte, nonostante non lo esplicitino mai direttamente, risulta connotata profondamente dal materialismo marxista: le varie modalità punitive risultano sempre essere il prodotto delle trasformazioni storiche. I due autori specificano in modo preciso ciò che, nella storia, sancisce il passaggio da un tipo di pena all'altro nell'

*emergere di un particolare modo di produzione, il suo assurgere a forma dominante e il suo essere successivamente sostituito da un nuovo modo rivoluzionario, che scandisce la storia della società e ne caratterizza i processi fondamentali.*⁷⁰

L'alternanza dei mezzi di produzione, nella società, determina, secondo questa teoria, la modificazione delle relative forme punitive in una data epoca. La pena diviene così il prodotto storico dell'alternanza dei mezzi di produzione economica che sono alla base della società.

*Ogni modo di produzione tende a scoprire delle forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione.*⁷¹

Il controllo sociale

Così come fece anche Durkheim, Rusche e Kirchheimer partono dal presupposto che i sistemi penali non perseguono esclusivamente

⁶⁹ Rusche e Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, 1978, pp. 45-46.

⁷⁰ David Garland, op. cit., p.130

⁷¹ Rusche e Kirchheimer, op. cit., cit., p.46.

l'obiettivo del controllo del crimine, ma hanno anche altre funzioni; mentre il sociologo francese individuava nella riaffermazione della "coscienza collettiva" la principale tra queste funzioni, gli autori tedeschi invece pongono l'accento sulle finalità di controllo che la classe dominante perpetra nei confronti di quella subalterna.

Il sistema penale è strutturato in maniera simile ad altri istituti come le fabbriche e le case di lavoro, e, insieme a questi, agisce allo scopo di generare un controllo sociale diffuso nei confronti dei ceti più svantaggiati. La pena non deve essere tanto considerata come una risposta al crimine, quanto un meccanismo fondamentale inserito nella lotta di classe tra borghesia e proletariato; visto che gli autori ritengono che questo conflitto si svolga all'interno del mercato del lavoro, il loro studio assume dei connotati più economici che non politici⁷². Gli autori tedeschi ritengono che la vera funzione della pena viene ammantata da un apparato ideologico che teorizza l'utilità sociale della stessa, nascondendo, così, il suo scopo principale che è quello di sostenere gli interessi di una classe a scapito dell'altra⁷³.

Il mercato e l'offerta di lavoro.

Anche se Rusche e Kirchheimer inseriscono la pena nei rapporti conflittuali tra la classe dominante e quella subalterna, quando si tratta di analizzare concretamente la pena e il suo sviluppo storico, gli autori utilizzano il mercato del lavoro come variabile principale che determina i mutamenti della pena: nei periodi in cui c'è un'alta offerta di manodopera, la politica penale tende a non tenere in gran considerazione la vita umana così come accadeva durante il Medioevo quando le pene corporali e la pena capitale erano molto diffuse; quando in una società i lavoratori sono, invece, scarsi, così come avvenne in Europa durante lo sviluppo del mercantilismo, le istituzioni penali considerano i carcerati come importanti risorse lavorative e, per questo, sono disposte a

⁷² David Garland, op. cit., pp.131-132.

⁷³ Ibidem, p.132..

destinare i rei a forme di lavoro forzato. L'interesse economico mette al proprio servizio la politica penale, mediante la predisposizione di strutture in grado di sfruttare una forza lavoro che, altrimenti, sarebbe stata sprecata. Durante i periodi in cui si verifica, nel mercato, una sovrabbondanza di forza lavoro, scarsa sarà l'attenzione allo sfruttamento delle forze lavorative internate, poiché all'esterno del carcere c'è già un vasto numero di "lavoratori di riserva" inoccupati.

Il mercato del lavoro e la less eligibility.

Il mercato del lavoro influenza la politica penale anche sotto un altro aspetto: nelle società capitalistiche c'è una stretta relazione tra la crescita o la diminuzione della domanda di lavoro e le condizioni di vita delle classi più basse; spesso i reati che si consumano all'interno delle classi più povere (i più numerosi, o meglio, i più puniti), sono commessi proprio a causa dello stato di indigenza economica di chi ne fa parte, portando questi, a non temere più di tanto la sanzione minacciata. Il povero, che a stento riesce a trovare un tetto di notte e un boccone di giorno, non ha molto da perdere se viene scoperto in flagrante mentre commette un reato; la sanzione penale riesce a spaventarlo assai meno rispetto a quanto riesca a spaventare un benestante, che, al contrario, in caso di sanzione, si vedrebbe privato di una quantità di "beni" assai superiore. Per evitare che la criminalità, specie nei periodi di forte recessione, diventi il mezzo più "economico" di sopravvivenza per le classi disagiate, le politiche penali seguono tendenzialmente una regola che gli autori francofortesi chiamano *less eligibility*. Secondo questo postulato le istituzioni penali devono predisporre delle strutture che risultino agli osservatori esterni assai più afflittive rispetto alle condizioni di vita normali delle classi più svantaggiate⁷⁴. Al fine di scoraggiare il crimine, la sanzione deve essere percepita come "sconveniente" anche agli occhi delle persone più disagiate della società: in questo modo, le condizioni di vita normali

⁷⁴ Ibidem, pp. 133-134.

della classe proletaria divengono un punto di riferimento importante per le politiche penali. Se poi si considerano le fluttuazioni del mercato del lavoro come le cause del maggiore o minore livello di vita delle classi più basse, risulta chiara la relazione diretta che lega il mercato del lavoro con le condizioni generali della pena.

Il principio della *less eligibility* costituisce un freno alle politiche di riforma nel trattamento del delinquente, poiché queste devono tenere sempre presente le condizioni di vita dello strato proletario: la politica penale non può proporre riforme che, in un modo o nell'altro, facciano apparire il detenuto in una condizione più "conveniente" rispetto a quelle del proletariato. Gli unici momenti in cui sarà possibile apportare delle riforme in questo senso, sono i periodi di ripresa economica nei quali risulta maggiore la domanda di lavoro, i salari si alzano e le condizioni di vita della classe proletaria migliorano⁷⁵.

Il Medioevo.

Rusche e Kirchheimer iniziano la loro ricostruzione delle pene all'interno della storia dal periodo medievale. In questo periodo la reazione al crimine si esprime principalmente mediante la vendetta privata o con compromessi tra le parti direttamente coinvolte. A partire dal XIV e dal XV secolo si assiste all'inizio di alcuni cambiamenti che portarono alla centralizzazione del potere di punire: la pena inizia a perdere il suo aspetto privatistico e comincia a divenire uno strumento di dominio⁷⁶. La brutalità della pena viene interpretata dagli autori come una conseguenza solo parziale del "bisogno di crudeltà" espresso dalla popolazione; la causa principale è, invece, dovuta principalmente all'eccesso di offerta di manodopera che caratterizzava la situazione economica del periodo:

***Con il diminuire del prezzo del lavoro, diminuiva sempre
più anche il valore della vita umana e la dura lotta per l'esistenza***

⁷⁵ Ibidem, p.135.

⁷⁶ Rusche e Kirchheimer, op. cit., p.51

modellò il diritto penale in modo tale che esso divenne uno degli strumenti attraverso i quali contenere un aumento eccessivo della popolazione⁷⁷.

Nascita del capitalismo.

L'analisi storica prosegue con la nascita del capitalismo. Già dalla fine del XVI secolo l'arresto demografico (dovuto a guerre, malattie e carestie), le nuove rotte navali, le conquiste coloniali, l'inserimento di metalli preziosi nel mercato e l'aumento dei consumi da parte degli strati sociali più ricchi dei centri urbani⁷⁸ furono tra i principali fattori che segnarono la nascita del fenomeno economico del mercantilismo. In questo periodo storico, al contrario di quello precedente, si verifica una carenza di forza lavoro capace di soddisfare le nuove esigenze che il mercato richiedeva.

Da questo punto in poi, secondo i due autori, i governi iniziarono a predisporre delle politiche rivolte al sostegno delle industrie manifatturiere e rivolte a tutelare gli scambi, puntando l'accento sul dovere di lavorare e sulla criminalità dell'ozio. L'abbandono delle pene corporali e capitali viene spiegato nel senso di una maggiore tutela della forza lavoro: le politiche penali non si possono più permettere di punire mortificando i corpi dei rei, senza trarne alcun beneficio economico. Nascono, così, nuove forme penali che consentono lo sfruttamento della forza lavoro dei condannati che, nel primo periodo sono riconducibili alle servitù sulle galere, alla deportazione e ai lavori forzati.

Il carcere.

La forma penale che più di tutte caratterizza il periodo del mercantilismo è il lavoro forzato, ma non tanto quello svolto sulle galere o nelle colonie, bensì quello svolto all'interno di istituti che vengono costruiti e predisposti appositamente a questo scopo. Rusche e Kirchheimer individuano paesi ad alto sviluppo capitalista come

⁷⁷ Ibidem, cit., p.65.

⁷⁸ David Garland, op, cit., p.138.

Inghilterra, Olanda, Germania e Francia tra i primi a concepire forme differenti di istituzioni carcerarie, tutte finalizzate ad educare i detenuti al lavoro e alla disciplina della fabbrica. Questi nuovi istituti, a partire dal *London Bridewell*, pur nelle loro diversità, sia nell'organizzazione che nella composizione della popolazione detenuta, possiedono tutti degli elementi comuni come l'isolamento, il lavoro forzato e l'intento riformatore⁷⁹. Questi istituti si pongono alla base del sistema penitenziario attuale

La prigione moderna affonda quindi le sue radici alla fine dell'epoca del mercantilismo, in uno scenario particolare, contraddistinto dalla scarsità dell'offerta di manodopera e da politiche sociali focalizzate sull'utilizzo e lo sfruttamento di ogni forza umana disponibile⁸⁰

La rivoluzione industriale.

Nel periodo in cui il carcere si affermava, nel corso del XVII secolo, si verificano dei cambiamenti sociali importanti che, secondo Rusche e Kirchheimer, fanno venire meno il suo fondamento economico. In questo periodo si assiste ad un rapido incremento demografico ed un contestuale abbandono delle campagne da parte dei contadini che non riescono più a mantenersi con il lavoro della terra e che si riversano nei centri urbani. Nei primi anni del XIX secolo si determinò un grosso aumento della massa dei disoccupati con il conseguente abbassamento dei salari. Come fanno notare gli autori tedeschi, questa situazione determinò lo sfascio delle istituzioni detentive, quali carceri e case di lavoro, a causa di un degrado generale dal quale furono investite.

Ciò che più di tutti determinò la modifica del fondamento economico del carcere fu la rivoluzione industriale che, con l'inserimento nel mondo del lavoro delle macchine industriali e della produzione di massa, fa divenire il lavoro svolto dai detenuti all'interno

⁷⁹ Ibidem, p.142.

⁸⁰ Ibidem, cit., p.143.

degli istituti, più costoso ed economicamente meno conveniente del lavoro svolto dagli uomini liberi, all'interno delle fabbriche. Il crescente disinteresse al lavoro nei penitenziari provocò un peggioramento drastico delle condizioni di vita degli internati⁸¹.

Al peggioramento delle condizioni dei detenuti, si unì un aumento della criminalità che i due autori tedeschi spiegano con l'aumento dilagante del pauperismo.

In questa particolare situazione sociale non si assiste, però, alla sostituzione del carcere con le pene corporali, poiché il pensiero illuminista aveva, pur sempre, giocato un ruolo fondamentale nella condanna alle pene crudeli del Medioevo. Il carcere rimane la modalità punitiva principale, ma da istituto attento allo sfruttamento della forza lavoro, si modifica in istituto di deterrenza che punta sul terrore e il degrado che lo caratterizza, al fine di terrorizzare anche le masse che morivano di fame⁸². Il lavoro in carcere, in questo periodo, viene utilizzato, secondo Rusche e Kirchheimer, non più come mezzo di addestramento professionale e come fonte di reddito, ma come uno strumento per tormentare il detenuto senza perseguire alcun fine, sia esso rieducativo o produttivo.

Nonostante che in alcune zone settentrionali dell'America, causa la scarsità di lavoro, le prigionie continuino ad essere delle unità produttive durante tutto l'ottocento, agli inizi del novecento, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, le pene non sono più direttamente funzionali ai processi produttivi capitalistici⁸³.

Secondo gli autori la politica penale viene sempre più influenzata da pressioni fiscali e fattori economici indiretti (come il livello di vita della classe operaia) e questa tendenza si manifesta con una preferenza accordata alle pene pecuniarie su quelle detentive, tendenza che i sociologi francofortesi individuano come l'andamento della politica penale nell'immediato futuro.

⁸¹ Ibidem, op. cit., p.144

⁸² Rusche e Kirchheimer, op. cit., p.224.

⁸³ David Garland, op. cit., p.146.

In *Pena e struttura sociale* Rusche e Kirchheimer vedono nei fattori economici e, più in particolare, nel passaggio da un'economia agricola ad una manifatturiera, prima, industriale, poi, la causa fondamentale dell'affermazione del carcere sulle altre forme penali.

Le case di lavoro e, in seguito, il carcere, sono visti come istituti creati e utilizzati al fine di realizzare un'esigenza che nel Medioevo non c'era, ma che dal cinquecento in poi iniziò a svilupparsi: lo sfruttamento del lavoro dei condannati. Le pene corporali erano l'indice di un totale disinteresse della capacità produttiva che il condannato deteneva. Le case di lavoro invece iniziano a mostrare un metodo di punire più "economico" in un periodo in cui c'era una forte richiesta di forza lavoro.

L'istituto carcerario è visto come un apparato utilizzato dalla classe dominante per esigenze di carattere economico e produttivo. Una visione del genere è chiaramente riduttiva. Rusche e Kirchheimer hanno avuto il grande merito di inserire l'aspetto economico nell'analisi delle forme penali, ma la loro ricostruzione storica della pena non tiene presente in modo degno altri fattori che, anch'essi influenzano la reazione penale. Le case di lavoro nascono in Inghilterra e in Olanda, nella seconda metà del cinquecento in un periodo in cui la domanda di lavoro andava crescendo, ma è anche vero che gli storici che hanno affrontato questo determinato periodo sostengono che, in realtà, sono assai pochi quegli istituti in grado di produrre un profitto degno di nota⁸⁴. Le case di lavoro svolsero una funzione produttiva assai più ridotta rispetto a quanto messo in luce dagli autori tedeschi; esse, infatti, venivano spesso finanziate da filantropi o da tasse locali e venivano gestite a basso costo che veniva poi coperto, solo parzialmente dalla vendita dei prodotti⁸⁵.

⁸⁴ Ibidem, p.48.

⁸⁵ Ibidem.

Gli istituti carcerari svolsero un ruolo ancor più blando nel sistema produttivo: la costruzione di penitenziari, spesso monumentali, comportavano delle ingenti spese che non potevano essere ammortizzate con il lavoro all'interno degli istituti.

Il lavoro, nell'organizzazione penitenziaria, era un elemento importante, ma non il solo né il principale: la disciplina, la deterrenza generale e la rieducazione individuale sono altri aspetti che venivano messi ai primi posti tra le funzioni attribuite al carcere. Se poi si guarda ai primi modelli di istituti penitenziari in Pennsylvania come quello di Walnut Street, ma anche i primi tentativi organizzativi nel penitenziario di Auburn, si nota come il lavoro era, tra i tanti, l'elemento meno considerato: a Walnut Street il lavoro era utilizzato solo con funzioni terapeutiche, mentre nel primo esperimento penitenziario ad Auburn il lavoro non veniva assolutamente utilizzato, pur provocando conseguenze nefaste per la salute dei detenuti. Ciò dimostra come il carcere non nasca per una ben precisa esigenza economica, piuttosto si può affermare che esso assuma, con il tempo, una struttura sempre più simile a quella della fabbrica sia nell'organizzazione che nei principi di lavoro e obbedienza trasmessi, così come rilevato nell'opera di Melossi e Pavarini, *Carcere e fabbrica*: in quest'opera, gli autori italiani evidenziano il rapporto tra carcere e mercato del lavoro e tra internamento e addestramento alla disciplina di fabbrica, attribuendo un ruolo fondamentale ai mutamenti economici, ma senza dare risalto ad altre componenti magari meno razionali e contraddittorie che contribuiscono, anch'esse, alla nascita e all'evoluzione del penitenziario⁸⁶. L'analisi degli studiosi italiani contribuisce alla comprensione del fenomeno penitenziario chiarendo le sue implicazioni "economiche" e smantellando i miti e i luoghi comuni sull'immutabilità del carcere nel corso dei secoli⁸⁷.

⁸⁶ Guido Neppi Modona, *Presentazione a Carcere e fabbrica*, Bologna, 1977, p.10.

⁸⁷ *Ibidem*, p.11.

Il capitalismo si trova a svolgere un ruolo importante non tanto nella nascita dell'istituto carcere, bensì nella sua organizzazione nel modo in cui esso è strutturato. Il carcere non riesce ad essere né fabbrica di prodotti né fabbrica di proletariato, ciononostante la sua struttura interna è accostabile, per principi (lavoro, disciplina, scansione del tempo, obbedienza), a quella della fabbrica⁸⁸: ciò si spiega con il fatto che i principi del capitalismo, che sono alla base della fabbrica, vengono assorbiti dalla società e riversati in ogni struttura all'interno di essa, carcere compreso. Nei periodi di forte espansione capitalistica, oltre ad un processo economico, si sviluppa anche un processo culturale che tende ad imporre i principi della laboriosità, dell'obbedienza e della disciplina come principi che non si limitano al solo ambiente lavorativo, ma che investono quasi tutti gli aspetti della vita sociale: il lavoro svolto nella società diviene una sorta di status positivo o negativo a seconda della redditività dello stesso; se nel medioevo chi lavorava era, socialmente, considerato con disprezzo e i nobili ripudiavano il lavoro e facevano dell'ozio un vanto, con la rivoluzione capitalistica il lavoro diviene il più importante attributo sociale di una persona: il lavoro comincia a "nobilitare" l'uomo. Il lavoro, così considerato, diviene un elemento imprescindibile anche all'interno degli istituti penitenziari.

Un principio molto interessante evidenziato da Rusche e Kirchheimer è quello di *less eligibility* tendenzialmente confermato dall'esperienza storica.

In definitiva l'economia ha giocato un ruolo importante nella costituzione del sistema penitenziario, ma non è la sola e, cosa ancora più importante, non è in grado di spiegare la nascita della struttura carcere, del carcere quale metodo punitivo principe. L'influenza dell'economia, invece, si nota in maniera molto evidente nelle strutture organizzative degli istituti penitenziari, che per quanto riguarda la

⁸⁸ D. Melossi M. Pavarini, *Carcere e fabbrica*, Bologna, 1977.

disciplina, l'obbedienza e il lavoro, possono essere, con la dovute cautele, accostati all'organizzazione della fabbrica, nei periodi di sviluppo economico.

Michel Foucault.

Una terza prospettiva dalla quale analizzare l'affermazione e lo sviluppo del carcere oltre a quelle offerte da Durkheim e da Rusche e Kirchheimer è data dal filosofo francese Michel Foucault nella sua opera *Sorvegliare e punire*. Foucault trae spunto dalla nascita della prigione nell'universo della penalità per parlare più in generale delle forme di dominio e di organizzazione presenti nel mondo moderno. I rapporti penali che si sviluppano nella società vengono considerati dal filosofo francese in maniera diversa rispetto alle teorie neomarxiste, infatti il sociologo francese non descrive la pena come "prodotto" della lotta tra le classi, bensì si sofferma sui rapporti di potere che si sviluppano al suo interno e delle sue minuziose tecnologie e dei suoi saperi⁸⁹.

Dal supplizio al carcere.

Foucault apre il suo saggio mettendo in contrapposizione due modi di punire assai diversi tra loro: comincia con il descrivere l'esecuzione capitale di un parricida, in pubblico, a Parigi, nel 1757, riportando tutte le crudeltà che l'esecuzione prevedeva, evidenziando tutta la sua fisicità violenta che "lo strazio delle carni" comportava; una descrizione tanto cruda, quanto viva e reale, dalla quale si può facilmente immaginare Robert-Francois Damiens mentre viene "tanagliato", bruciato, tirato e smembrato da quattro cavalli e, infine, squartato. In contrapposizione

⁸⁹ David Garland, op. cit., p.177.

all'esecuzione di Damians viene presentato il regolamento della "Casa dei giovani detenuti" a Parigi che, circa ottanta anni dopo, mostra una modalità punitiva incentrata sulla minuziosa scansione del tempo per mezzo della quale veniva regolata la giornata dei reclusi⁹⁰. Il filosofo francese mostra come, nel giro di pochi decenni, sia in Europa che negli Stati Uniti, si verifichi una preferenza per la seconda modalità punitiva, che si consuma in silenzio e in privato senza alcun ricorso alla violenza e senza una pubblica cerimonia, sulla prima, caratterizzata invece dalla estrema violenza e sadismo, nonché dal carattere pubblico e dalla partecipazione emotiva della folla.

Nel passaggio dalla pena corporale a quella detentiva, Foucault individua un "bersaglio" diverso al quale la risposta penale si rivolge: se infatti la pena medievale aveva come oggetto il corpo del detenuto, il carcere mira a colpirne l'anima. La pena si trasforma, dunque, da vendetta che era, diviene un mezzo per trasformare il criminale che ha commesso il reato.

Con il carcere la pena inizia ad interessarsi alla conoscenza del criminale, al suo studio, come se fosse una nuova razza ancora poco conosciuta. Nel discorso penale fanno il loro ingresso questioni che prima risultavano assolutamente prive di interesse, come il carattere del reo, il suo ambiente familiare, la sua storia e la sua provenienza. Si cerca di individuare, attraverso questo studio, le matrici del crimine per poi debellarle e, per fare questo, il processo penale si arricchisce di importanti collaboratori quali psichiatri, criminologi e assistenti sociali, al fine di analizzare psicologicamente e socialmente il deviante e predisporre un programma correzionale personalizzato. Con il carcere, secondo il filosofo francese, si passa dalla punizione del criminale alla sua correzione⁹¹.

La pena deve essere considerata come una "tattica politica" all'interno di un più ampio meccanismo di rapporti di potere; inoltre

⁹⁰ Michel Foucault, *Sorvegliare e punire*, 1993, Torino, pp.5-9.

⁹¹ David Garland, op. cit., p.179.

deve essere considerata non solo per il suo aspetto repressivo, ma anche per quello rieducativo: aspetto, quest'ultimo, che lega la sanzione penale alle modalità di conoscenza e allo sviluppo delle così dette "scienze umane". Il carcere sancisce la preferenza da parte del potere di agire sulla dimensione soggettiva, l'anima, come la chiama Foucault, del reo rispetto all'azione sul corpo che aveva caratterizzato la pena nel periodo precedente.

L'anima del criminale.

In *Sorvegliare e punire*, Foucault sostiene che il carcere è il prodotto di un cambiamento che si realizza a livello generale e che riguarda le modalità di esercitare il potere delle istituzioni, siano esse politiche, economiche o penali, sui singoli soggetti. Questo potere di controllo può essere esercitato, indicativamente, in due modi differenti: il primo agisce sui corpi, assoggettandoli e sottomettendoli all'addestramento in modo che essi si "pieghino" rendendoli così docili, obbedienti e utili; il secondo agisce in modo che i singoli soggetti interiorizzino i comandi cosicché questi si adeguino ai dettami imposti, senza che si debba impiegare la forza, producendo, nel soggetto criminale, una sorta di autocontrollo che lo freni dal commettere nuovamente atti criminali⁹². L'anima del criminale inizia a suscitare interesse e comincia a divenire l'oggetto preferito nei confronti del quale agisce la politica penale da metà del settecento in poi.

I riformatori e il carcere.

Nel tardo settecento, i riformisti, Beccaria in testa, ebbero un grande ruolo nelle dibattito penale, sostenendo la necessità di rifiutare le pene corporali, giudicate arbitrarie visto che, altro non erano, se non l'espressione capricciosa della volontà del Sovrano. Alla negazione per questo modo di punire, si contrapponeva la necessità di una pena che

⁹² Ibidem.

potesse essere "un giusto corrispettivo" del reato, che rappresentasse, insomma, una reazione prestabilita e consequenziale alla commissione del fatto illecito, tale che apparisse la sua naturale conseguenza e non più una semplice manifestazione del potere politico. La forza di questi nuovi metodi penali doveva esplicitarsi anche in maniera esemplare, in modo da scoraggiare gli eventuali criminali potenziali, mostrando loro in modo chiaro, attraverso il testo di legge, che, ad una infrazione, corrisponde una conseguenza negativa per il suo autore: il cittadino recepisce questo meccanismo, capisce che se delinque verrà punito, non ha, quindi, più bisogno di essere terrorizzato dalle torture dell'*ancien regime*, poiché viene sapientemente istruito sulle conseguenze negative nei suoi confronti che un comportamento, in contrasto con la legge, provoca⁹³. Il progetto dei riformatori mirava a costituire questa consapevole corrispondenza tra reato e punizione, garantita dalla legge.

Il carcere, come sottolinea Foucault, trae i suoi modelli nelle case di correzione, che hanno alla base gli stessi principi espressi dai riformatori, ovvero la correzione e la riforma del criminale. Foucault, però nota come il carcere rappresenti, di fatto, un modello in parte differente da quello proposto dai riformatori perché se questi miravano alla correzione del criminale "dall'esterno", mediante idee, insegnamenti e qualunque altra forma di persuasione, la prigione si impossessa materialmente del corpo del criminale e lo "tratta", lo modella tramite un rigido addestramento che, come fine ultimo, ha quello di arrivare alla sua anima. La prigione, quindi, persegue i fini teorizzati dai riformatori ma attraverso mezzi diversi⁹⁴.

I metodi del carcere.

Foucault individua, tra le principali funzioni del carcere, quella di addestrare il corpo del criminale. Il controllo sui corpi di cui parla Foucault agisce su scale molto piccole andando ad influenzare il, seppur

⁹³ Ibidem, p.186.

⁹⁴ Ibidem, p.187.

minimo, movimento o gesto del criminale sviluppandone il coordinamento. Tale risultato può essere raggiunto mediante una sorveglianza costante ed ininterrotta, attenta ad ogni minima devianza.

I modelli che vengono utilizzati nell'organizzazione di questa disciplina sono, da un lato, l'esercito, dall'altro il convento: la struttura dei ranghi dell'esercito sta alla base della distribuzione degli individui nello spazio

L'uomo della truppa è prima di tutto un frammento di spazio mobile, prima ancora di essere un coraggio o un onore. Caratterizzazione del soldato secondo Guilbert: "Quando è sotto le armi, egli occupa due piedi nel suo diametro massimo, ossia prendendolo da un capo all'altro, e circa un piede nel suo maggior spessore, preso dal petto alle spalle, a cui bisogna aggiungere un piede di intervallo reale tra lui e l'uomo che lo segue, il che fa due piedi in ogni verso per soldato e indica che una truppa di fanteria in battaglia occupa, sia sul fronte che in profondità, tanti passi quante sono le sue file" Riduzione funzionale del corpo. Ma anche inserzione del corpo-segmento in tutto un insieme sul quale si articola.⁹⁵

Il convento, invece si pone come modello per quanto riguarda l'organizzazione del tempo e dei movimenti, ma anche per quanto riguarda la specificazione delle occupazioni giornaliere e la regolazione del ciclo di ripetizione.

Questi tipi di strutture disciplinari trovano applicazione non solo nel carcere, ma anche nelle scuole, negli opifici e negli ospedali

Nella ripetizione della sequenza, l'esatta postura del corpo, il posizionamento delle articolazioni e il più piccolo dei movimenti sono programmati per accrescerne l'efficienza e legarli all'uso di un'arma o al lavoro di una macchina. In questo modo, i corpi diventano docili, efficienti, utili come macchine, predisposti per eseguire le funzioni alle quali sono stati addestrati.⁹⁶

La normalizzazione della devianza.

⁹⁵ Michel Foucault, op. cit., cit., pp. 179-180.

⁹⁶ David Garland, op. cit., cit., pp 188-189.

Questi nuovi metodi disciplinari, che Foucault individua nel carcere, affidano all'istituto penitenziario una funzione che non si limita alla predisposizione di un sistema sanzionatorio puro e semplice, ma anche a quella che il filosofo francese chiama "normalizzazione" e che consiste in una funzione più correttiva che punitiva e che mira a rendere conforme alla norma il comportamento del criminale. Questa funzione "normalizzatrice" si espleta innanzi tutto mediante la valutazione dell'individuo criminale rispetto ad un modello comportamentale che si desidera sia rispettato; a questa attività segue una costante e continua sorveglianza dell'individuo che sia attenta ad individuare ogni devianza nei confronti di quel modello comportamentale, in modo da poter intervenire correggendo e riconducendo, nell'alveo prestabilito, i comportamenti devianti.

Per Foucault la funzione principale di questa nuova modalità punitiva qual'è il carcere nel XVIII secolo, è rappresentata dalla disciplina alla quale vengono sottoposti i criminali. La nascita del carcere si colloca in un periodo storico nel quale si afferma la società disciplinare, in cui, cioè, diverse istituzioni assumono una struttura simile che ha come obiettivo quello di disciplinare i comportamenti dei soggetti che si trovano al suo interno: scuole, fabbriche, ospedali sono alcuni esempi di un modello che si pone al centro di un nuovo tipo di società, la società disciplinare appunto. Secondo Foucault, il fatto che il carcere si sviluppi in questo periodo fa in modo che, una così netta modifica delle modalità punitive, sia assorbita, senza traumi, dalla società. La nuova pena, dunque, per le sue caratteristiche e per i suoi obiettivi risulta essere, dall'analisi di Foucault, in perfetta linea con i mutamenti che hanno investito l'intera società, facendo assurgere il carattere disciplinare a punto fermo della vita sociale.

La società è attraversata da un "continuum carcerario" che parte dalla famiglia, passando per la scuola e per la fabbrica, giungendo fino al carcere, tutte strutture queste che si propongono di sorvegliare e

correggere dalle minime infrazioni di convenzioni sociali, ai reati più gravi.

Il panoptismo.

Nell'espone le funzioni disciplinari del carcere e delle altre istituzioni, il filosofo francese presenta il *Panopticon* progettato da Jeremy Bentham nel 1791 che rappresenta la sintesi dei meccanismi del loro funzionamento. Il *Panopticon* si struttura come un edificio dalla forma circolare, dotato di celle individuali collocate attorno alla sua circonferenza, mentre al centro è situata una torre centrale: la particolarità dell'edificio consiste in una particolare gestione delle luci, che rende le celle costantemente illuminate e, quindi, visibili dalla torre di guardia, mentre quest'ultima rimane continuamente nell'ombra, sempre invisibile agli occhi dei prigionieri. I detenuti, secondo il progetto di Bentham, sono costantemente nella situazione di essere osservati e, anche se, di fatto, non lo sono, non riescono a percepirlo e a comportarsi diversamente. Per Foucault, la visibilità e la vulnerabilità continue producono nei detenuti una sorta di autocontrollo; in questo modo non è più necessario l'uso della forza e, ad esso, si sostituisce una forma di dominio tanto dolce quanto efficace. Il "panoptismo" appare come lo schema di tutte le istituzioni a carattere disciplinare all'interno della società⁹⁷.

Disciplina e democrazia.

Foucault evidenzia come la società disciplinare si sviluppi in simbiosi con la Democrazia. Nelle moderne democrazie la disciplina svolge un ruolo di fondamentale importanza, poiché forma una stabile struttura senza la quale sarebbe stato impossibile estendere i diritti di libertà tipici dei regimi democratici.

⁹⁷ Ibidem, p.190.

Ma lo sviluppo e la generalizzazione dei procedimenti disciplinari hanno costituito l'altro versante, oscuro, di quei processi. La forma giuridica generale che garantiva un sistema di diritti uguali in linea di principio, era sottesa da meccanismi minuziosi, quotidiani, fisici da tutti quei sistemi di micropotere, essenzialmente inegalitari e dissimmetrici costituiti dalle discipline.⁹⁸

La disciplina si sostituisce all'imposizione, rende comunque i soggetti sottomessi ad un potere, ma che non è più violento anzi è accompagnato dal riconoscimento di importanti libertà, che prima venivano negate. Senza una diffusa, efficace e capillare struttura disciplinare sarebbe impossibile riconoscere diritti di libertà prima negati. I rapporti disciplinari agiscono in maniera invisibile andando ad affiancare e ad inficiare i rapporti volontari e contrattuali, provocando di fatto, la lesione dei principi egualitari previsti dal diritto e dalla dottrina giuridica. Le istanze disciplinari hanno la facoltà di nascondersi e mimetizzarsi con i principi che sono sentiti più sacri dalla popolazione.

Di qui senza dubbio l'importanza attribuita da così lungo tempo ai piccoli procedimenti della disciplina, alle piccole astuzie ch'essa ha inventato o ancora ai saperi che le conferiscono un aspetto confessabile; di qui il timore di disfarsene se non si trova loro un sostituto; di qui l'affermazione che esse sono il fondamento stesso della società, e del suo equilibrio, mentre sono in realtà una serie di meccanismi per disequilibrare definitivamente e ovunque le relazioni di potere; di qui il fatto che ci si ostina a farle passare per la forma umile ma concreta di ogni morale, mentre sono un fascio di tecniche fisico-politiche.⁹⁹

Le discipline fanno in modo che ai rapporti, che le regole del diritto considerava volontari o contrattuali, si sovrappongano limiti e controlli reali, consentendo la coesistenza di libertà legali e forme quotidiane di dominio¹⁰⁰.

Sorvegliare e punire è un'opera che rappresenta un importante contributo alle teorie penali e ai significati ad esse attribuite. Tra i

⁹⁸ Michel Foucault, op. cit., cit., pp. 241-242.

⁹⁹ Michel Foucault, op. cit., cit., p.243.

¹⁰⁰ Davd Garland, op. cit., p.191.

principali meriti che si possono ascrivere alla teoria bisogna subito menzionare la descrizione dei rapporti di potere all'interno dei meccanismi penali e delle forme che essi assumono. Foucault lega in maniera indissolubile il potere alla pena e questo legame caratterizza tutta la storia della penalità. I concetti di disciplina, di normalizzazione e di controllo sociale, dopo la pubblicazione del testo, hanno assunto un ruolo fondamentale nello studio della pena.

La spiegazione della nascita del carcere, in relazione ai processi di disciplina all'interno della società intera, aprono una nuova angolazione per l'osservatore dell'istituzione carcere che ha intenzione di capire i meccanismi che sono alla base della sua affermazione. Se è vero che le deduzioni di Foucault suscitano estremo interesse, bisogna rilevare che anche la sua teoria non può essere utilizzata come totalizzante nella spiegazione di quello che il carcere ha rappresentato quando si è imposto come principale forma punitiva e di quello che ancora oggi rappresenta.

Il carcere rappresenta, per il filosofo francese, una delle manifestazioni del potere, mediante un controllo capillare del recluso. Questo rapporto tra potere e carcere (ma anche le altre pene del passato) è considerato un presupposto imprescindibile ai fini della comprensione del fenomeno penale. La pena è vista solo per il suo aspetto strumentale e funzionalistico di controllo sociale, mentre nessuno spazio trovano concetti come giustizia, economia o vendetta, tutti obbiettivi che rispondono ad esigenze di cultura giuridica, di rapporti sociali e di sentimenti popolari. La politica penale è considerata solo come un'amministrazione razionale, finalizzata alla disciplina e al controllo. Se vengono considerati tutti gli altri aspetti, si può vedere il carcere e la pena in generale come prodotti di diverse componenti e in cui il controllo sociale ne rappresenta solo una.

Questioni culturali e sensibilità sono aspetti dai quali non si può prescindere, se si vuole cercare di realizzare un'analisi del carcere e dei meccanismi penali realmente convincente.

Un aspetto molto interessante della tesi di Foucault sta nel fatto che, ad un certo punto, egli consideri il carcere come un'istituzione fallimentare, poiché non è riuscita a perseguire le finalità che si era prefissata; il filosofo francese si rende conto che il carcere non riesce a generare un controllo basato sulla riforma e sulla disciplina e per spiegare la ragione per la quale, nonostante questo, quest'istituzione continui a vivere per oltre due secoli, individua una funzione latente del carcere che si traduce in un efficace strumento di controllo: il carcere controlla la classe operaia attraverso la creazione di delinquenti. Il carcere, secondo Foucault, ha l'obiettivo nascosto di fabbricare delinquenza all'interno di una classe sociale come mezzo di dominio politico; se il sistema penitenziario crea una classe delinquenziale ben definita, sarà più facile, per le autorità, controllare la delinquenza poiché essa fa capo a soggetti che possono essere facilmente individuati all'interno di quella classe. Questo spostamento di prospettiva dell'analisi delle funzioni del carcere sembra essere un po' arbitrario, poiché alla mancanza di obiettivi storicamente perseguiti, Foucault sembra sostituire le conseguenze casuali che l'utilizzo della prigione ha provocato¹⁰¹: se il carcere dimostra di non riuscire a perseguire un intenzionale disegno prestabilito, Foucault cerca di individuare quest'ultimo nelle conseguenze non intenzionali che l'uso dello strumento detentivo hanno di fatto provocato.

La riabilitazione, come giustamente nota l'autore di *Sorvegliare e punire*, non riesce ad essere attuata, ma il carcere continua ad esistere perché ci sono dei fattori che lo legano ancora in maniera stretta alla realtà sociale che si sente unita dal desiderio di vendetta nei confronti dei delitti più gravi e che, più in generale, vuole allontanare dalla vita sociale chi delinque: questi fattori non sono per niente considerati dal filosofo francese tra le funzioni del carcere che oltre agli importanti compiti di controllo, esprime la necessità di punire, ma facendolo in un modo culturalmente accettabile. Il "Potere" e il "Controllo" sono

¹⁰¹ David Garland, op. cit., p.209.

elementi fondamentali nello studio di ciò che il carcere rappresenta, ma che non possono prescindere da tutti gli altri elementi che lo caratterizzano.

Norbert Elias e Pieter Spierenburg.

Un aspetto della pena quasi totalmente ignorato tanto dalle teorie neomarxiste, quanto dalla ricostruzione di Foucault è il concetto di sensibilità. Le funzioni economiche e i meccanismi di controllo sociale, devono essere integrati da un'altra componente, mutevole in relazione ai cambiamenti culturali che si verificano in una società: la sensibilità, appunto. Tutti gli aspetti utilitaristici riconosciuti alla pena non sono in grado di inquadrare il carcere nella sua globale complessità, senza scomodare quei principi che, per la loro mancanza di oggettività, vengono spesso esclusi da queste analisi, così come succede per i sentimenti. Di fatto è innegabile che i crimini e la reazione penale che ad essi segue, suscitino reazioni più o meno forti all'interno della comunità sociale: reati sentiti come più gravi suscitano sdegno e risentimento, tanto da chiedere, per i loro autori, pene più intense. Questi sentimenti che ruotano attorno al crimine e alla penalità variano di epoca in epoca, modificandosi all'interno di quella più ampia sfera costituita dalla cultura. Il sentimento nei confronti della pena si modifica con il mutamento della cultura di un popolo e, solitamente, è determinato dalla sintesi di altri due sentimenti in conflitto tra loro: il desiderio di vendetta e di risentimento nei confronti di una persona, in quanto criminale e la pietà e la compassione nei confronti della stessa, in quanto condannata. L'equilibrio tra questi due sentimenti contrastanti

hanno prodotto in determinati periodi culturali una maggiore severità penale, in altri una maggiore benevolenza nei confronti del reo.

I sentimenti e la Democrazia.

Nelle società democratiche moderne, i sentimenti popolari assumono una importanza ed un'influenza ancora maggiore rispetto al passato. Innanzitutto l'organo legislativo deve sempre tenere ben presente le reazioni che la criminalità provoca nella popolazione e in che termini essa si esprime. L'utilizzo di indagini e inchieste ha, tra gli altri, lo scopo di tastare il polso alla cittadinanza, di scoprire i sentimenti che determinati reati o che determinate risposte penali provocano. Un organo legislativo che viene eletto dal popolo a scadenze temporali, se vuole rimanere in carica, deve fare in modo di soddisfare le richieste di penalità della cittadinanza, o meglio sfruttare i sentimenti popolari per fini propagandistici e per riottenere la rielezione: in ogni caso l'organo legislativo deve, in qualche modo, tenere presente ciò che i sentimenti popolari esprimono.

Nei regimi democratici, però, così come è più facile che chi decide le questioni penali sia influenzato dai sentimenti popolari, è anche più facile che siano gli organi di potere ad influenzare i sentimenti popolari. L'allarme sociale che qualche fatto criminale provoca, può essere amplificato e utilizzato per ragioni politiche mediante l'utilizzo dei mezzi di stampa: in questo modo i sentimenti di paura, ma anche di rabbia e di vendetta che un tipo di criminalità provoca, possono essere accresciuti tramite campagne pubblicitarie e attraverso i mezzi d'informazione, per creare consenso ad un atteggiamento fortemente repressivo, da parte di chi detiene il potere. Chiaramente si verifica anche il fenomeno inverso quando delle attività criminali, magari comode al potere, vengono presentate come meno gravi di quello che sono di fatto, cercando di creare, nella popolazione, un atteggiamento

accondiscendente nei confronti di una maggiore clemenza nei loro confronti.

Siano essi spontanei o indotti, i sentimenti non sono indifferenti agli organi di governo che sono chiamati a determinare le modalità e la durata delle pene.

Norbert Elias

Un'attenta analisi della sensibilità e della sue modifiche nel corso della storia fu compiuta da Norbert Elias con i suoi due volumi intitolati *Il processo di civilizzazione* pubblicati nel 1939. L'oggetto del lavoro di Elias è quello di ripercorrere la storia della sensibilità occidentale a partire dal tardo Medioevo fino al XX secolo, al fine di individuare il suo processo di trasformazione: individua una serie di modelli evolutivi che dipendono dai cambiamenti degli atteggiamenti e dalle condotte risultanti dalle fonti storiche. Elias non si occupa in maniera diretta dell'evoluzione della pena e della nascita del carcere, ma la sua analisi a largo respiro può essere applicata anche alla questione penale¹⁰².

La civilizzazione.

L'opera di Elias prende il nome di *Processo di civilizzazione*: questo processo consiste in una trasformazione che investe le condotte individuali, ma anche quelle collettive come le pratiche culturali, i rituali e le istituzioni: questo mutamento che investe la società è indice del grado di civiltà raggiunto dalla stessa.

La civiltà della società si modifica notevolmente dal medioevo ad oggi e questo cambiamento può essere visto attraverso il comportamento, ma anche le regole di condotta, i modelli affettivi che si alternano tra un periodo storico e l'altro: Elias ricostruisce queste modifiche, in maniera accurata, attraverso la lettura di trattati di buone maniere, testi pedagogici e letterari.

¹⁰² David Garland, op. cit., pp. 257-258.

Il testo presenta la descrizione di una lunga serie di comportamenti umani, dalle abitudini a tavola ai modi di lavarsi, dai modi di esprimere l'aggressività ai rapporti tra uomini e donne: l'intento di Elias è quello di individuare delle linee guida che segnino questi cambiamenti, cerca di individuare un ordine ed una direzione che questo processo segue, nel suo evolversi. Da questa ricerca, il sociologo nota che questo processo è caratterizzato da un aumento delle forme di interdipendenza sociale dovute all'aumento del calcolo, dall'innalzarsi dei livelli di autocontrollo e di considerazione degli altri che, prima la società di corte, poi quella borghese, impongono.

Il XVI e XVII secolo sono il periodo in cui si verifica il graduale passaggio da una società medioevale, intrisa dei valori della guerra e della cultura cavalleresca, ad una società di corte, maggiormente pacifica, in cui la violenza comincia ad essere considerata monopolio di un potere centrale, mentre diminuisce il livello di aggressività manifesta a vantaggio di una maggiore sicurezza sociale¹⁰³. Nella corte, i cortigiani, al fine di guadagnarsi la simpatia e il favore dei principi, tendevano ad assumere comportamenti che denotavano un maggiore livello culturale e linguistico, distinguendosi, così, dalle classi inferiori. Nel XVIII e XIX secolo, mentre si imponeva la società di mercato e si innalzava il livello culturale, le abitudini e le maniere, patrimonio esclusivo dell'aristocrazia, si trasmettevano alla classe borghese. Dal XX secolo il diffondersi della società di mercato, l'intensificarsi dei rapporti di interdipendenza, l'innalzamento dei livelli di vita e di istruzione sono alla base della diffusione delle così dette regole "civili" nei confronti della popolazione¹⁰⁴.

Psicanalisi e civiltà.

Nella sua trattazione sull'evoluzione che il processo di civilizzazione determina, Elias inserisce dei meccanismi della psicologia

¹⁰³ Ibidem, p. 260.

¹⁰⁴ Ibidem.

freudiana per spiegare in che modo avviene l'interiorizzazione delle regole sociali nella popolazione, a livello psichico. Il sociologo tedesco afferma che

il codice sociale di comportamento si imprime nell'uomo in una forma o nell'altra al punto da diventare, per così dire, un elemento costitutivo dell'Io individuale. E questo elemento, il Super-Io, al pari della struttura psichica e dell'Io individuale come totalità, muta necessariamente in funzione del codice sociale di comportamento e della struttura della società.¹⁰⁵

Le persone interiorizzano, con il tempo, le paure, le ansie, le inibizioni che la famiglia e l'intero ambiente sociale impongono, in modo da costruire un Super-Io che tende a controllare e reprimere le pulsioni istintuali adeguando i comportamenti ai dettami sociali.

Nella trasformazione culturale che, negli anni, investe la storia del mondo occidentale, un ruolo di grande importanza è rivestito da questo processo psichico, che Elias chiama "processo psichico della civilizzazione"; il procedimento di autocontrollo, l'interiorizzazione dei freni inibitori e la repressione di stati d'animo quali la paura, la vergogna e l'imbarazzo sono tutti elementi fondamentali nella modifica delle istanze culturali e nelle forme che la penalità si trova ad assumere.

Nel descrivere il percorso psichico che intraprende l'uomo durante il processo di civilizzazione, Elias lo paragona a quello del bambino che, durante la fase della crescita, apprende dei codici comportamentali che gli permettono di relazionarsi con gli altri. Allo stesso modo, l'uomo metabolizza la figura di un potere centrale che detiene il monopolio dell'uso della violenza, imponendo la propria legge, inoltre recepisce quelle regole comportamentali che impongono l'affinamento delle maniere sociali e una maggiore interrelazione con gli altri consociati: questi mutamenti sociali vengono prima appresi e poi interiorizzati attraverso lo sviluppo di un autocontrollo sempre più affinato e ad una tendenziale inibizione degli aspetti più passionali dei sentimenti. Questo

¹⁰⁵ Norbert Elias, *Potere e civiltà-La civiltà delle buone maniere*, Bologna, p. 70.

percorso psichico può essere più o meno volontario e determina la costituzione di una psiche personale molto strutturata che agisce sui sentimenti rendendoli ordinati e meno spontanei.

L'idea di uguaglianza e il processo di identificazione dell' uomo-individuo con gli altri uomini comincia a svilupparsi, secondo Elias, nel periodo delle Corti durante il quale, per aumentare le capacità di calcolo e di autocontrollo tra gli intrighi di corte, si comincia a vedere l'uomo sotto un aspetto più psicologico: si tenta di capire i motivi delle sue condotte al fine di un maggiore controllo. Lo studio della psicologia delle persone porta ad un avvicinamento, ad una comprensione reciproca assente nel periodo medievale caratterizzato, invece, dal totale disinteresse per il prossimo¹⁰⁶.

Dal periodo delle Corti in poi si comincia a sviluppare un processo di autocontrollo e di identificazione tra gli uomini fino a determinare la strutturizzazione dell'uomo democratico, capace di controllare i suoi istinti e i suoi sentimenti e dotato di un forte spirito solidale nei confronti dei suoi simili. L'uomo democratico è capace di "autogovernarsi", di darsi delle leggi e questo grazie al suo essere conforme alle regole sociali che vengono interiorizzate a livello psichico.

"Dietro le quinte".

Il sociologo tedesco individua, contemporaneamente allo sviluppo dell'autocontrollo, un'altra tendenza tipica del processo di civilizzazione e, cioè, la privatizzazione degli eventi perturbanti: comportamenti che vengono considerati, per via dell'azione inibitoria derivante dall'interiorizzazione delle regole sociali, non più presentabili all'esterno. Questi eventi perturbanti vengono condotti "dietro le quinte" della vita sociale, negli unici luoghi in cui sono ammessi ovvero negli spazi privati, lontani dagli occhi (diventati) indiscreti degli altri consociati. Sesso, violenza, funzioni organiche, malattia, dolore, morte

¹⁰⁶ Ibidem, pp. 262-263.

divengono motivi di grave imbarazzo e disgusto e vengono lentamente allontanati dalla sfera pubblica. L'impossibilità di espletare, all'esterno, determinate condotte, non più tollerate, accresce l'importanza e la sacralità dei luoghi privati come la camera da letto e il bagno che diventano gli unici luoghi in cui esprimerle e, nei quali, le costrizioni inibitorie cedono il passo alle pulsioni istintuali.

La violenza è uno degli aspetti che viene tollerato sempre meno nella società moderna: secondo Elias la violenza, nell'epoca moderna, non tende a scomparire, ma solamente ad essere nascosta agli occhi sempre più sensibili dei cittadini democratici. Anche la violenza, dunque, viene condotta "dietro le quinte" (nelle caserme, nelle prigioni...) ben nascosta, ma sempre pronta ad essere utilizzata in caso di necessità contro potenziali devianti. Elias afferma che

da questa violenza fisica immagazzinata dietro le quinte della vita quotidiana promana una pressione costante e uniforme sulla vita del singolo, della quale egli quasi non si avvede perché vi è abituato, perché fin dall'infanzia il comportamento e la sua conformazione pulsionale sono stati plasmati in armonia con questa struttura della società¹⁰⁷.

La violenza è ancora una parte importante nelle società democratiche, nonostante essa sia avversata dalla sensibilità moderna, anzi, tanto maggiore è il contenimento della violenza diffusa in una società, quanto più grande è la potenzialità di violenza detenuta dal potere centrale, in grado di scoraggiare atti di violenza non legali. I poteri detentori dell'uso della violenza vengono mascherati e istituzionalizzati in figure quali l'esercito, la polizia e, soprattutto, l'istituzione carceraria che agiscono in maniera professionale e impersonale¹⁰⁸.

Il carcere è visto, dal sociologo tedesco, come uno strumento punitivo che risponde all'esigenza di spostare fuori dalla società il momento della pena e della violenza; con l'istituzione carceraria si

¹⁰⁷ Norbert Elias, *Il processo di civilizzazione-Potere e civiltà*, Bologna, 1983, p.311.

¹⁰⁸ David Garland, op. cit., pp.265-266.

spostano dietro delle alte mura quei comportamenti che comportano l'uso della forza da parte dello Stato. Il carcere non viene visto come una pena più indulgente rispetto alle pene corporali, nè ad esso vengono attribuite particolari finalità rieducative, ma è il momento in cui si esprime la violenza che, nella società civile, viene repressa.

Le trasformazioni culturali, il processo di civilizzazione e l'affinamento sempre maggiore della sensibilità del cittadino occidentale hanno fatto del carcere e di tutto l'apparato penale la tecnica che meglio riesce a punire senza offendere in maniera grave le coscienze dei cittadini.

Pieter Spierenburg.

Lo storico olandese Pieter Spierenburg, nella sua opera *The Spectacle of Suffering*, riprende e rielabora la teoria di Elias concentrandosi sull'evoluzione della pena. La sua indagine si basa sulla "storia mentale" della repressione e vede nel carcere una strategia istituzionale che realizza, anche nel campo penale, quel processo di "compressione" della violenza che investe l'intera società.

Dal patibolo al carcere.

Spierenburg sottolinea come il carcere segni il venire meno di altre forme penali fondate sulla violenza esposta in pubblico, il patibolo scompare e al suo posto vengono erette delle alte mura entro le quali viene condotta la pratica penale. L'evoluzione della sensibilità occidentale ha fatto sì che non fosse più praticata l'ostentazione dei rituali penali divenuta, con il tempo, intollerabile.

Il testo dello storico olandese presenta le pene corporali che, tra il 1650 e il 1750, venivano applicate in Europa e, in particolare, ad Amsterdam, descrivendo pratiche come la fustigazione, le varie pene capitali (impiccagione, strangolamento, decapitazione, "la ruota", il rogo), l'accecamento, l'amputazione. Queste cerimonie penali (che, alle volte, si prolungavano anche oltre il momento della morte del

condannato attraverso pratiche sul corpo, ormai esanime) erano presiedute da magistrati e borgomastri e raccoglievano grandi folle di persone, senza distinzioni economiche. In questo periodo storico la violenza del patibolo non produceva repulsione poiché la società era tollerante nei confronti del dolore inflitto al condannato, la sua sofferenza provocava una reazione positiva o, tutt'al più, indifferente, da parte della popolazione.

Dal seicento in poi, l'atteggiamento nei confronti della violenza comincia, lentamente, a cambiare e questo processo, che ha come protagonista la sensibilità, investe prima le classi alte e medie. "La società educata" fa della sua delicatezza d'animo e della sua ripugnanza per la vista delle esecuzioni penali, un segno distintivo nei confronti delle classi culturalmente ed economicamente più basse. Solo con il passare del tempo e mediante gli interventi concreti del legislatore questa sensibilità si trasferisce anche al resto della popolazione, diventando caratteristica di tutti i ceti sociali: così dal Seicento in poi inizia il declino delle mutilazioni e degli storpiamenti; dalla metà del Settecento cessa l'uso tradizionale della tortuera giudiziaria; nel Settecento è altresì abolita l'esposizione dei cadaveri; nell'Ottocento scompare la maggior parte di atrocità che caratterizzavano i rituali penali. I mutamenti culturali delle classi alte, rappresentati da un maggior affinamento della sensibilità, influenzano la risposta politica nei confronti dei crimini attraverso il graduale abbandono delle pene corporali sostituite dalla pena carceraria.

Il carcere.

La nascita del carcere va inserita in questo processo in cui si sente la necessità di nascondere il momento della punizione nei confronti del condannato; questo nuovo strumento penale permette che la pena diventi "invisibile" agli occhi della comunità, il condannato "scompare" dalla vita sociale e viene relegato dietro le alte mura carcerarie. La pena viene

considerata come qualcosa di sgradevole, ma necessaria; la punizione di chi infrange le leggi è qualcosa di imprescindibile in una organizzazione politica, ma ad un certo punto della storia viene concentrata in un luogo ben determinato, collocato al di fuori della società civile, individuato nel carcere.

Per Spierenburg, la sensibilità moderna, refrattaria alla violenza, non provoca la sua scomparsa dalla vita sociale; le pratiche violente continuano ad esistere in forme latenti e si manifestano solo in determinati luoghi chiusi, adibiti appositamente a questo scopo. Il carcere è solitamente considerata una pena più lieve rispetto alle pene corporali, viene vista, appunto, come più "civile", ma di fatto, non rinuncia alla sua componente violenta.

L'evoluzione della sensibilità.

Per il sociologo olandese, la storia della pena segue l'evoluzione della sensibilità che, a sua volta, segue una direzione che tende sempre ad un suo maggior affinamento: ad una sensibilità più raffinata corrispondono delle forme penali che "nascondono" sempre più l'aspetto violento attribuendo loro, funzioni diverse dalla punizione pura e semplice, considerandole alla luce di finalità rieducative e correttive. Anche la terminologia utilizzata per riferirsi ai fenomeni penali mutano, assumendo dei connotati meno afflittivi, come se si volesse "depurare" dalla violenza anche il fattore lessicale: così le prigioni diventano "strutture correttive", le guardie "funzionari" e i prigionieri "detenuti".

L'affinamento della sensibilità corrisponde ad una repressione degli aspetti più istintuali del comportamento, i lati più selvaggi e violenti dell'uomo occidentale vengono repressi da un'esigenza estetica di forma sociale. Come il singolo uomo reprime la violenza all'interno dei propri comportamenti, relegandola nel proprio inconscio o esprimendola in alcuni aspetti della vita privata, così la società reprime la sua violenza all'interno della vita sociale, rinchiudendola in luoghi come il carcere nel

quale, pur nascosta da apparenti finalità più o meno umanitarie, si manifesta il carattere violento e autoritario della pena.

Le teorie di Elias e Spierenburg hanno contribuito efficacemente all'indagine sull'origine e la natura del carcere. Il processo di civilizzazione e la storia della sensibilità della società occidentale ricostruiscono i cambiamenti delle forme penali, utilizzando argomentazioni non utilitaristiche, come in altre teorie, ma basandosi su processi psichici di apprendimento delle regole sociali, legando la pena al "sentire" sociale.

L'affinamento della sensibilità nel mondo occidentale viene visto come il motivo principale dell'imposizione del carcere come modalità punitiva. Questo fattore a cui, prima Elias poi Spierenburg, hanno attribuito tanta importanza ai fini dell'indagine sulle tecniche penali, può sembrare alquanto generico e di difficile individuazione empirica; ma le teorie dei due sociologi individuano dei precisi meccanismi con i quali questa sensibilità si modifica e si espande, prendendo spunto dalla psicanalisi freudiana. Mentre la "coscienza collettiva" di durheimiana memoria agiva dal basso verso l'alto, rendendo l'apparato penale l'indice della moralità comune, la sensibilità muta con il mutare delle esigenze sociali, si affina quando la considerazione per il prossimo diviene un fattore non più trascurabile; questo affinamento, però, non avviene indistintamente per tutte le classi sociali: vengono interessate prima le classi che detengono il potere e che hanno la possibilità effettiva di modificare le norme penali; solo in un secondo momento, le classi più basse recepiscono questa nuova sensibilità di cui le nuove leggi si fanno portatrici; se prima queste vengono considerate come semplici imposizioni, con il passare del tempo, i principi contenuti nelle leggi si radicano all'interno delle coscienze.

Capitolo III

La Democrazia e il Carcere.

La sensibilità democratica.

Il carcere si afferma in Europa e Stati Uniti in un contesto socio-politico caratterizzato dall'imposizione del modello democratico. Le idee illuministe, che avevano gettato i semi nel Settecento trovano terreno fertile prima nelle rivoluzioni, poi nei principi di organizzazione che i nuovi Stati si danno. Il motto della rivoluzione francese *liberté, égalité, fraternité* si espande a livello globale. Con la nascita dello Stato Democratico viene ripensato il concetto di potere: il governo diviene il luogo non più per un uomo solo, ma per un intero popolo, almeno concettualmente.

Le Costituzioni rappresentano e garantiscono i nuovi principi che, da questo momento in poi, divengono le basi imprescindibili delle organizzazioni di governo. L'imposizione del modello democratico fa sì che il cittadino si senta partecipe della cosa pubblica, mediante il voto o la partecipazione in prima persona alla vita politica.

La vittoria dei "rivoluzionari democratici" sui governi autoritari ha sancito il trionfo di una nuova sensibilità in campo politico che rifiuta di essere alla mercé di un sovrano libero di fare e disfare a suo piacimento, e che pretende di partecipare alla vita politica del governo. I principi di libertà, di eguaglianza e di fratellanza, costati lunghe e sanguinose lotte e che hanno trovato la loro giusta posizione all'interno delle Costituzioni democratiche e liberali, diventano principi irrinunciabili per il cittadino democratico e per la sua sensibilità.

Il cittadino che rifiuta la violenza corporale e vede nel carcere una concreta possibilità di recupero del criminale è lo stesso cittadino che rifiuta, sdegnato, ogni forma di autoritarismo politico e che crede

fermamente nei principi democratici quali mezzi per una sua efficace partecipazione all'attività politica: è il cittadino occidentale dotato della sua raffinata sensibilità democratica.

Il cittadino e il carcere.

Gli istituti segregativi racchiudono un aspetto che la società civile occidentale non può più tollerare indiscriminatamente: gli ospedali gestiscono la "malattia", i manicomi "la pazzia", i cimiteri "la morte", le caserme e il carcere "la violenza". Tutti questi aspetti della vita che prima erano presenti diffusamente nella società, ora trovano la loro espressione in precisi e limitati spazi appositamente creati per contenerli. Morte, malattia e violenza non scompaiono dalla società vuoi perché sono ineliminabili, vuoi perché sono necessari alla società stessa; si fa in modo di gestirli in luoghi separati, cercando di non farli venire fuori, allo scoperto, nella società civile poiché non sarebbero tollerati dalla comunità: si pensi alla reazione che può provocare la vista, per strada, di un cadavere o di un malato grave oppure la visione di una persona che, in assetto da guerra, utilizza armi da fuoco; queste visioni provocano un rifiuto nei loro confronti, non si ammette che queste situazioni si debbano verificare all'interno della società o, per lo meno, in una maniera così visibile: si pensa che non sia quello il luogo deputato a quei tipi di situazioni. Tanto è il rifiuto per queste situazioni quando si verificano negli "spazi aperti" della società, quanta è l'indifferenza nel vederli realizzati nei luoghi ad essi riservati (si pensi alla tumulazione di un cadavere al cimitero, ad un malato sofferente in un ospedale o ad un militare, sotto addestramento, in una caserma).

La stessa cosa avviene per l'attività carceraria: il trattamento che viene riservato al recluso nell'istituto penitenziario viene giustificato con funzioni rieducative che hanno come finalità il reinserimento nella società, queste finalità rassicurano la "delicata" sensibilità del cittadino

democratico. La stessa sensibilità, viene al contrario, fortemente scossa alla notizia di un genitore che teneva il proprio figlio segregato in uno stanzino, senza che lo stesso potesse vedere la luce del giorno; a nulla valgono le difese del malsano genitore che si giustifica sostenendo che il figlio non voleva obbedirgli, non voleva seguire le sue regole; suscitano ancora più sdegno le sue affermazioni riguardo il fatto che così il figlio impara, impara a seguire le regole, impara ad obbedirgli. La violenza perpetrata nel carcere non suscita minimamente la reazione che, se fosse realizzata all'esterno del carcere, provocherebbe; addirittura non si considera neanche violenza e quando la si considera tale, la si giustifica credendo alla "storiella" della rieducazione, la stessa raccontata dal turpe genitore e che aveva provocato tanto risentimento.

Il cittadino e la democrazia.

Il cittadino democratico rifiuta la violenza e rifiuta anche l'autoritarismo, sa che le conquiste ottenute sul campo delle libertà e sancite nelle Costituzioni rappresentano i punti fermi e imprescindibili dell'agire sociale, costituiscono una concreta tutela nei confronti del loro stato di uomini liberi e uguali. Le organizzazioni politiche che utilizzano metodi autoritari sono considerati meno progredite rispetto alle organizzazioni democratiche, tanto da associare ai regimi dispotici la qualifica di "incivile" al cospetto dei moderni e "civili" regimi democratici.

I principi democratici si sono talmente radicati nella società occidentale, tanto che vengono traslati in quasi tutti gli aspetti della vita sociale. La "Maggioranza", in particolare, assume sempre più importanza perché, pur rappresentando solo una parte della popolazione, riesce ad assumere quell'aura di sacralità che era propria del Re: se la legittimazione del Sovrano veniva direttamente da Dio, in un'epoca in cui la religione svolgeva una funzione centrale nella vita sociale, oggi, la

legittimazione degli organi di governo, proviene dal voto espresso dalla maggioranza, che è divenuta una nuova divinità laica, forte della legittimazione che gli proviene dal suffragio universale. Il fatto che un governo sia in carica in seguito ad un voto, al quale ha partecipato la popolazione nella sua interezza, attribuisce una forza particolare ai governanti, che parlano in nome del popolo che loro rappresentano.

Il potere che esercita un governo democratico appare più labile e meno pressante rispetto a quello esercitato da un governo autoritario. Il fatto che il potere non sia espresso attraverso l'uso della forza provoca l'illusione che esso sia meno oppressivo. La percezione che si ha, comunemente, della democrazia è una forma di governo che utilizza meno la forza e di conseguenza è dotato di un potere minore rispetto ai regimi precedenti: questo assunto però non è del tutto esatto. Come aveva già notato Tocqueville la democrazia è dotata di una forza assai più efficace ed invasiva dei regimi autoritari e lo scarso utilizzo della forza è compensato da una fitta rete di sistemi di controllo capaci di formare, monitorare e "gestire" la cittadinanza. Il potere trova nuove forme di espressione, riesce a "nascondersi", mimetizzandosi in maniera diffusa all'interno della società. La morale, la religione, il patriottismo, l'educazione scolastica agiscono a livello psicologico, hanno tutti funzioni formative tale da rendere il cittadino strutturato in maniera abbastanza precisa. Tutte queste discipline rendono il cittadino "prevedibile" e maggiormente gestibile da chi detiene il potere tanto da rendere possibile la concessione di ampie libertà; le libertà sancite dalle leggi vengono, infatti, temperate da altre norme, sia di natura legale sia morale che religiosa: la libertà di espressione, ad esempio, è limitata dai reati come l'ingiuria e la diffamazione, ma anche da principi contenuti nelle norme morali, in quelle religiose oppure da quelli che l'educazione dei genitori e della scuola impartiscono.

Il potere esercitato dalle organizzazioni democratiche risulta essere assai più forte rispetto al passato, ma l'aspetto che lo rende maggiormente accettabile dalla cittadinanza occidentale è il suo "agire

discretamente", il suo essere poco visibile. Il fatto che non si utilizzi più la forza come "veicolo" del potere rende quest'ultimo meno odioso: l'esercizio del potere reso invisibile da questa rete di strutture formative è ben tollerato dal cittadino democratico che, per via della sua raffinata sensibilità, rifiuta la visione della forza, ma, allo stesso tempo, accetta le "imposizioni" che vengono poste in maniera "dolce".

La sensibilità democratica fa sì che si guardi il potere e la pena, nelle moderne democrazie, in maniera più benevola per il semplice fatto che queste istituzioni svolgono le loro funzioni classiche (imperative e punitive) in maniera meno appariscente, ma sempre in modo efficace: ciò che nuoce alla sensibilità democratica non è l'esercizio del potere o della violenza, ma è la loro visibilità.

Il carcere.

Dopo aver analizzato le principali teorie che si sono occupate dell'origine e dei significati del carcere è possibile guardare questa istituzione penale in maniera più globale. Queste teorie puntano tutte l'accento su aspetti molto importanti, ma in un'apparente contrapposizione l'una con l'altra, al fine di ricondurre il carcere all'interno di una teoria generale della pena unitaria e coerente.

Il carcere risulta essere una istituzione assai complessa ed articolata che può essere compresa solo attraverso un'analisi che tenti di considerare tutte le relazioni, attive e passive, che esso instaura con la società.

La nascita del carcere.

Per comprendere perché nasce il carcere è indispensabile muovere dalle forme penali che l'hanno preceduto, identificate comunemente dalle pene corporali e da quella capitale. Altro punto da cui partire è il

contesto in cui si colloca il carcere, rappresentato da un mutamento politico-economico-culturale che investe l'intero mondo occidentale anche se con velocità e intensità differenti.

La storia della "civilizzazione" e della sensibilità tracciata da Elias e da Spierenburg evidenziano come la modifica dei rapporti personali tra i consociati sia al centro di tutti i cambiamenti che investono la società dal XVIII secolo in poi: l'affermazione dell'economia di mercato, la trasformazione del suddito in cittadino, il processo di diffusione della cultura anche al di fuori dell'aristocrazia, la graduale identificazione con il condannato e il conseguente rifiuto dell'inflizione di sofferenza fisica nei suoi confronti, sono tutti processi che hanno alla base un intensificarsi delle relazioni interpersonali, all'interno della società. Il concittadino diviene una persona utile a tutti gli altri, diviene una persona con cui commerciare, diviene un possibile voto durante le elezioni, assume importanza e i suoi rapporti con gli altri si collocano alla base di tutte le organizzazioni sociali: la persona che vende ha bisogno che ci siano altre che comprano, il politico che vuole governare ha bisogno che ci siano elettori disposti a votarlo. L'importanza che assume il singolo, conduce ad una maggiore tutela nei suoi confronti, a lui vengono riconosciuti diritti, garantiti servizi; i diritti inviolabili dell'uomo vengono prima riconosciuti, poi protetti mediante la loro collocazione tra i diritti fondamentali delle costituzioni; ma se il cittadino infrange le regole di questa coesione sociale, se con il suo comportamento, si tira fuori da questo rapporto di interrelazioni, diventando, addirittura, nocivo alla vita sociale non può continuare a farne parte, deve esserne escluso. Il mezzo di esclusione che la storia penale meglio conosceva, prima dell'affermazione del carcere, era la pena di morte, ma questa risulta oramai contraria al grado di sensibilità maturato dalla società: il contatto stretto e continuo tra i consociati non può rimanere ad un livello di freddo calcolo utilitaristico (ho rapporti con te perché ne ho bisogno), ma provoca delle reazioni affettive

sincere, tali da far crescere il sentimento di solidarietà che lega le persone, anche se distanti socialmente o geograficamente.

Lo strumento segregativo, che prima veniva utilizzato solo per custodire gli accusati in attesa di giudizio o i condannati per debiti, poi per obbligare al lavoro gli oziosi e i piccoli criminali, diviene il mezzo preferito per l'esercizio della pena. Il carcere diviene un luogo isolato e "invisibile" dall'esterno nel quale vengono condotti coloro che hanno violato la legge e che, per questo, vengono esclusi dalla società per un tempo più o meno lungo. Chi infrange le regole di una società, raccolte nelle costituzioni e nei codici, perde il diritto di farne parte, viene "accompagnato fuori" dalla vita civile e democratica perché non ha saputo adeguare i propri comportamenti alle sue leggi, diventando un elemento di disturbo per la coesione sociale: è come se contravvenisse al tacito patto che prevede il rispetto della legge che regola la vita di una comunità.

Se da un lato il carcere soddisfa l'esigenza di escludere coloro che nuocciono alla vita sociale, dall'altro riesce a fare questo senza apparire, troppo severo nei confronti del condannato. La pena carceraria viene, da sempre, percepita come meno severa al cospetto delle pene corporali, ma questa sensazione non trova sempre riscontro nella realtà: quello che rendeva le pene corporali ancora più impressionanti era la cerimonia pubblica che si accompagnava ad essa. Il patibolo si trovava al centro della piazza e le esecuzioni avvenivano al cospetto di una grande folla, tutto questo rendeva la pena estremamente "pubblicizzata". Il carcere, al contrario, utilizza le sue alte mura come un sipario, rendendolo inaccessibile agli occhi e all'immaginario della gente. Le condizioni di vita all'interno del carcere, le violenze che vengono perpetrate al suo interno, le sofferenze psichiche e fisiche a cui sono sottoposti i detenuti rimangono abilmente celate e riescono a "saltare il muro" solo quando la situazione raggiunge i limiti della sostenibilità.

Partendo dall'assunto che l'utilizzo dello strumento penale è un mezzo irrinunciabile per ogni organizzazione politica, sia essa

autoritaria o democratica, il carcere si impone come un mezzo che garantisce la punizione di chi infrange la legge, escludendo dalla vita sociale coloro che hanno commesso dei reati; inoltre, l'apparente dolcezza che caratterizza questa pena rispetta i principi di solidarietà che distinguono la sensibilità occidentale e che rende, inammissibili, le pene corporali. Il carcere riesce così a punire, realizzando la sua vecchia e sempre attuale funzione di vendetta, senza, però, apparire troppo violenta e sanguinaria, il tutto salvaguardando la comunità sociale mediante l'esclusione, da essa, di chi mina i principi della convivenza.

L'organizzazione del carcere.

Il carcere, con il passare degli anni, assume forme e organizzazioni diverse. Le teorie neomarxiste, per prime, avevano notato le relazioni che esistono tra il carcere e la situazione economica e il mercato del lavoro. Secondo queste teorie il carcere nasce proprio per sfruttare una forza lavoro, che altrimenti sarebbe rimasta inutilizzata, in un periodo in cui c'era una forte richiesta di lavoro. Se è difficile ricondurre l'origine del carcere ad una funzione economica di produttività che, di fatto, si è realizzata in scarsissimi casi e per brevi periodi, è innegabile che le strutture economiche, al pari di quelle sociali, si siano riflesse all'interno dell'organizzazione degli istituti penitenziari. I principi della laboriosità, dell'obbedienza, della disciplina e della rigida scansione del tempo trovano la loro collocazione all'interno del carcere in modo quasi contemporaneo alla loro affermazione nella vita economica e sociale nel "mondo libero". L'utilizzo di questi principi nell'organizzazione degli istituti penitenziari viene spesso presentato con funzionalità rieducative: il lavoro e la disciplina nel carcere vengono indicati come strumenti per facilitare il reingresso dei detenuti nella società libera.

Le funzioni rieducative hanno riscontrato un totale insuccesso, il carcere non è riuscito mai ad aiutare il detenuto al reinserimento nella società, anzi, nel maggior numero dei casi, ha contribuito alla sua

stigmatizzazione che lo accompagna anche, una volta scontata la pena, fuori dal carcere.

Il lavoro, la disciplina e la rigida organizzazione del tempo hanno, di fatto, ben altre funzioni rispetto a quelle produttive e rieducative: il lavoro può essere utilizzato per alleviare la sofferenza del detenuto, causata dalla sua totale inattività nel carcere; più spesso il lavoro insieme alla disciplina e la rigida organizzazione del tempo hanno la semplice funzione di facilitare la gestione della popolazione carceraria, garantendo il controllo di un vasto numero di detenuti, da parte di pochi agenti.

Nei periodi in cui c'è uno sviluppo economico con una forte richiesta di forza lavoro, solitamente anche nell'organizzazione delle carceri si verifica una maggiore considerazione per il lavoro al quale, solitamente, segue un miglioramento delle condizioni del detenuto. Questo fenomeno si spiega mettendo da parte le reali potenzialità produttive del lavoro penitenziario e puntando l'attenzione sul principio di *less eligibility*: il miglioramento delle condizioni generali della vita, determinato dallo sviluppo economico, permette di migliorare anche le condizioni generali all'interno del carcere, utilizzando il lavoro come una "concessione umanitaria" nei confronti del detenuto. Durante i periodi di espansione economica, oltre ad un utilizzo "terapeutico" del lavoro, possono essere concesse anche altre agevolazioni, come permessi speciali o un aumento del numero delle visite concesse, sempre tenendo presente il principio di *less eligibility* che non permette alle condizioni carcerarie di essere uguali o migliori, rispetto alle condizioni di vita più basse all'interno della società, al fine di non renderle più appetibili alle classi più svantaggiate rispetto alla loro attuale situazione.

Si può riscontrare un apparente miglioramento delle condizioni di vita del carcere direttamente proporzionale al miglioramento dei livelli di vita della classe sociale più bassa. Questo miglioramento risulta sempre controllato e limitato dal principio di *less eligibility*; è importante notare che questo principio agisce non tanto sulle reali

condizioni all'interno delle carceri, piuttosto sulla percezione che, di queste, si ha all'esterno: la classe che si trova al gradino più basso della società deve sempre avere la percezione, che la vita carceraria, sia peggiore di quella che essa si trova a vivere; le condizioni reali dei detenuti non interessano più di tanto, ai fini della deterrenza non occorre che ci siano determinate condizioni all'interno del carcere, quello che conta e che esse vengano percepite, all'esterno, in un determinato modo.

Il carcere tra uso della forza e sensibilità.

Il carcere si presenta come uno strumento penale dalle tante sfaccettature e dalle molteplici funzioni.

La struttura penitenziaria rappresenta, innanzitutto, lo strumento con il quale una società, politicamente organizzata, punisce chi non rispetta la propria legge: questa punizione ha una primaria funzione di ribadire l'autorità di chi detiene il potere, mediante il monopolio dell'uso della violenza; una funzione secondaria è individuabile nel potere di deterrenza che esercita sull'intera collettività, scoraggiando i potenziali criminali dall'infrangere la legge.

Il carcere è quindi, prima di tutto, espressione della forza di uno Stato, del suo potere di punire mediante la coercizione fisica; questa punizione ha lo scopo di punire chi viola la legge e di far apparire sconveniente, al resto della popolazione, la condotta criminale. Questa funzione punitiva, comune a tutti i tipi di pena, si realizza, nel carcere, in maniera diversa rispetto a quanto avveniva in passato: la differenza consiste nella natura non pubblica dell'esecuzione e dalla percezione mediata che, di essa, ha la comunità. Il patibolo rappresentava una comunicazione immediata del potere con la popolazione; la pena, in questo modo, veniva recepita direttamente, da chi assisteva all'esecuzione, sia come espressione della forza del Sovrano nei confronti di chi violava la sua legge, sia come avvertimento a non violarla. Il carcere non permette questa comunicazione diretta, impedendo all'esecuzione di essere visibile all'esterno: questo comporta

che le funzioni comunicative della pena avvengano in modo mediato, attraverso i mezzi d'informazione. Il passaggio intermedio, che si frappone tra l'esercizio della pena e la sua percezione all'esterno del carcere, può far apparire l'esecuzione penale in maniera diversa da quello che è realmente: non è detto che la pena sia, effettivamente, come viene percepita all'esterno.

Abbiamo visto come le modifiche a livello sociale ed economico abbiano prodotto una maggiore interrelazione tra i consociati, tale da sviluppare un affinamento della loro sensibilità. Questa sensibilità, divenuta tipica nel mondo occidentale e democratico, rifiuta la rappresentazione della violenza, compresa quella che viene espressa dalla pena; ciononostante la pena, per continuare a svolgere le sue funzioni, ha bisogno di mantenere sempre un determinato livello di afflittività (*less eligibility*) e deve, altresì, essere portata a conoscenza della comunità. La pena nelle moderne democrazie si muove tra l'esigenza punitiva, che da sempre gli è propria, e il rifiuto per la percezione della violenza, tipica delle società "civilizzate". Questo delicato equilibrio è mantenuto da chi ha i mezzi per far percepire, alla comunità, il livello di severità della pena, in generale, e del carcere, in particolare. Le riforme penitenziarie rappresentano il modo più efficace con il quale la popolazione recepisce le modifiche (maggiore clemenza o maggiore severità) che le condizioni carcerarie subiscono. Tramite la diffusione delle informazioni che riguardano queste riforme, il cittadino sa che la vita dei detenuti sta migliorando o peggiorando. La tendenza storica va verso un graduale e progressivo riconoscimento di diritti nei confronti del detenuto e solo in periodi di particolare emergenza criminale si verifica il fenomeno inverso. Il solo fatto che vi siano delle riforme penitenziarie, non garantisce, però, un reale cambiamento delle condizioni all'interno del carcere. Può capitare che grandi riforme penitenziarie, assai pubblicizzate, capaci quindi di generare determinate convinzioni tra i cittadini, si rivelino, poi, inattuabili rimanendo solo sulla carta e nell'immaginario collettivo. Il carcere permette, a chi

detiene il potere in una società, di influenzare la percezione che la comunità ha del livello di penalità in un dato periodo storico: una riforma che permette al detenuto di utilizzare, in carcere, dei computer viene percepita dai cittadini liberi come un concessione importante, che determina un concreto miglioramento nella vita del carcerato; non importa se la riforma viene effettivamente realizzata oppure se l'amministrazione carceraria, non avendo i mezzi per acquistare i computer, non riesce a realizzarla, lasciando, così, inalterate le condizioni di vita del detenuto; quello che viene reso pubblico non è il reale stato della vita del carcerato, ma solamente gli interventi legislativi che vengono adottati e che molte volte non trovano applicazione.

Le telecamere non possono, quasi mai, entrare negli istituti penitenziari, se non in spazi determinati e appositamente allestiti per le riprese. I momenti che sono solitamente osservati "dall'occhio indiscreto" delle telecamere riguardano quegli eventi, che vengono realizzati *una tantum*, magari in carceri importanti, e che consistono in spettacoli o altri tipi di manifestazioni, concessi ai detenuti. Di solito, questi eventi trovano ampio spazio nell'informazione, mentre viene continuamente taciuto la misera quotidianità della vita carceraria.

La violenza del carcere viene fatta percepire quanto basta per realizzare la funzione retributiva (appagando il desiderio di vendetta di chi ha subito l'offesa) e di prevenzione generale, senza, tuttavia ledere la sensibilità democratica.

La società democratica.

Nelle moderne democrazie, le regole che devono essere rispettate dai consociati sono individuate dalle leggi. L'apparato normativo di uno Stato rappresenta un chiaro indice di ciò che si può o che non si può fare. Le norme legali non sono, però, che una minima parte delle norme che regolano la convivenza civile: c'è una grande quantità di norme, che pur non appartenendo a nessuna legge, fanno parte di codici morali, religiosi o sociali, sentiti come obbligatori e vincolanti allo stesso modo

o, addirittura, maggiormente rispetto alle norme di legge. Queste norme non legali sono il frutto dell'educazione ricevuta dai diversi "insegnanti sociali" (quali la famiglia, la scuola, la compagnia di amici...) e come le leggi hanno un loro apparato punitivo (la punizione del genitore o della maestra, l'esclusione o "la presa in giro"); ciò che può differenziare alcuni tra questi codici normativi dalle leggi è la loro provenienza, o meglio, ciò che si ritiene sia la loro provenienza: le norme morali, quelle religiose, alcune regole di convivenza sociale vengono tutte percepite come qualcosa che nasce dal proprio interno. La legge è vista come un'emanazione dello Stato, mentre la morale e la religione sono espressioni dell'uomo: se la prima può essere sentita come un'imposizione, la seconda è percepita sempre come un'espressione spontanea di un singolo o di un gruppo sociale. La morale, la religione e le altre norme sociali, nonostante il loro essere fortemente radicate nella coscienza degli uomini, sono il frutto di un apprendimento e di una educazione; esse non nascono con l'uomo e, anche se possono rimanere invariate per tutta la durata della vita di una persona, mutano continuamente nel tempo e nello spazio.

La società democratica si caratterizza per una legge che impone un numero di divieti minore rispetto al passato e che, quindi, riconosce ai consociati maggiori libertà. Ad una minore intromissione delle leggi nei confronti dell'esercizio delle libertà, si contrappone, però, un aumento di quelle norme sociali che garantiscono i rapporti interpersonali all'interno della comunità e che confluiscono nei codici della morale o delle "buone maniere". Se le norme che regolano la convivenza non vengono più recepite come un'imposizione dall'alto, ma vengono interiorizzate e fatte proprie dalla cittadinanza, non c'è bisogno di renderle obbligatorie mediante la legge; inoltre le norme di legge, che con il tempo vengono interiorizzate, acquisiscono maggiore legittimità e vengono adempiute con più convinzione, perché considerate moralmente giuste.

Le norme morali e quelle sociali vanno a costruire la coscienza dell'uomo democratico, facendogli sviluppare un forte autocontrollo, il

che gli permette di gestire, in maniera "controllata" le libertà che gli vengono concesse. Per quale motivo si vieterebbe la vendita di alcool e di tabacco ai minorenni? Per quale motivo la salute dei minorenni dovrebbe essere salvaguardata maggiormente di quella dei maggiorenni? Per il semplice fatto che convenzionalmente si ritiene che il minorenne, abbia sviluppato un autocontrollo minore rispetto al maggiorenne. La libertà di bere alcool e di fumare tabacco si concede solo a chi, si presume, abbia sviluppato un determinato grado di autocontrollo.

Nelle moderne e liberali democrazie molte norme imperative, indispensabili per la vita sociale, si presentano non più sotto l'aspetto di norme di legge, ma sotto quello di principi morali, di educazione e di buone maniere; quello che era percepito come un obbligo imposto diviene un dovere sentito. I comandi vengono reinterpretati in maniera da non essere più percepiti come tali, garantendo, così, un loro maggiore rispetto.

Le pene democratiche.

Il cittadino democratico, refrattario alle restrizioni della libertà che gli vengono imposte, accetta di buon grado i doveri che derivano dalla sua morale. La fitta rete di comandi, prescrizioni e divieti, socialmente imposti e moralmente accettati, non collidono con la sensibilità democratica, poiché le nascondono il momento della imposizione non facendole percepire la funzione autoritaria.

Lo stesso meccanismo di reinterpretazione, usato per rendere i comandi più accettabili, viene utilizzato per quanto riguarda la pena e il carcere. L'affinamento della sensibilità, che si produce nel corso del tempo, comporta un sentimento sempre più ostile nei confronti di una pena che rappresenti solo una vendetta: questa esigenza porta ad attribuire al carcere funzioni diverse da quella retributiva, come la rieducazione e la riabilitazione del detenuto. Il fatto di presentare il carcere non più come mero esecutore di punizioni, ma anche come ausilio alla reintegrazione sociale rende la pena carceraria più

accettabile. Nonostante le politiche di rieducazione e reinserimento, nel carcere, abbiano tutte fallito, il concetto di riabilitazione, assieme alle tante riforme rimaste solo sulla carta, riescono ancora a rendere la pena carceraria presentabile, poiché la sua vera natura rimane nascosta all'interno del penitenziario.

Il potere autoritario di comandare e di punire, esercitato in qualunque organizzazione politica, più o meno dispotica, trova, nella società democratica, delle forme che non collidono con i principi di libertà e uguaglianza sui quali essa si fonda. Molte delle norme che regolano la convivenza, vengono percepite come principi doverosi per le persone educate, civili, moralmente rette e religiose, indipendentemente dal fatto che ci sia una legge che le prescriva. La violazione di queste norme fa apparire il loro trasgressore, agli occhi della società, come una persona bizzarra, un incivile, un asociale, un immorale, un pazzo e quando le norme violate sono prescritte anche dal diritto, un criminale. Questi tipi di "marchi sociali" sono altrettante punizioni che, come il carcere, hanno la funzione di escludere, a livelli diversi, il deviante dalla vita sociale. Se non ti adegui alle norme morali, sei un immorale, se non ti conformi alle regole sociali, sei un asociale, se non rispetti la legge, sei un criminale.

La vita democratica è caratterizzata da una foltissima rete di codici e norme, di cui la legge protegge solo la parte minima (anche se più importante, ai fini della convivenza sociale) e la società è capace di punire le infrazioni, escludendo il responsabile dalla vita sociale. Il carcere rappresenta l'*extrema ratio* di questa esclusione, agendo direttamente sui corpi delle persone, sequestrandoli e portandoli, fisicamente, fuori dalla società. La minore presenza di norme che limitano la libertà dei cittadini è abbondantemente compensata da un diffuso controllo sociale, nel quale i cittadini si trovano nel doppio ruolo di controllati e controllori e che si trovano a punire e ad essere puniti.

Il carcere come controllo sociale.

Se si analizza la composizione della popolazione carceraria si può notare che essa è composta, per la maggior parte, da quelle tipologie di soggetti che hanno già subito altre sanzioni sociali emarginanti e che, per questo, si trovano ai bordi della società. La mancanza di integrazione sociale, dovuta ad una scarsa conformazione alle norme sociali che regolano la normale convivenza, rende il soggetto in questione una persona "a rischio". L'extracomunitario non integrato, il tossico, ma anche il disoccupato sono tutti soggetti che "deviano" dai meccanismi di comportamento, imposti dalla classe dirigente ed assorbiti da tutti gli altri consociati. Questa diversità sociale dà inizio ad un percorso che porta il deviante sempre più distante dalla società "civile": dalla discriminazione scolastica agli istituti di controllo della devianza giovanile, dall'assistenza sociale fino a giungere alla condanna penale e al carcere¹⁰⁹. Nel percorso di emarginazione il carcere gioca un ruolo importantissimo poiché, oltre a determinare un distacco fisico del soggetto per un dato tempo, gli assegna indelebilmente il marchio di ex-detenuo che contribuisce, in maniera considerevole, ad allontanare, ancora di più, il soggetto, dalla vita sociale. Questo processo, mai dichiarato, ma risultante dall'evidenza dei fatti, mostra una funzione del carcere indispensabile alla riproposizione dei rapporti di diseguaglianza, già presenti nella società: aumentando il distacco tra la "società dei buoni" e la "società dei cattivi", si focalizza la repressione sulla seconda, facendo apparire di marginale proporzione e importanza, i reati commessi dalla prima.

La prevenzione del crimine, la rieducazione e la riabilitazione sono funzioni che il carcere, nonostante l'impegno dei legislatori, non è mai riuscito a realizzare, mentre sono servite per far apparire, il trattamento penitenziario, utile, oltre che afflittivo.

¹⁰⁹ Massimo Pavarini, *I nuovi confini della penalità*, 1996, Bologna, p.87.

Il carcere risulta essere uno strumento penale utilizzato ai fini della conservazione di un tipo di società (quella democratica), con i suoi rapporti di potere, individuando concretamente, nella sua parte più marginale, il luogo "tipico" della criminalità.

L'intero sistema penitenziario risulta uno strumento di potere, forte e afflittivo, tanto quanto lo erano le pene corporali, che però, a differenza di queste, è capace di apparire e mostrarsi più o meno indulgente, soddisfacendo le richieste di maggiore o minore penalità che provengono dalla comunità.

La società democratica occidentale risulta essere un'organizzazione politica e civile capace di concedere ampie libertà e riconoscere molteplici diritti, ma solo a condizione del rispetto di tutta una serie di norme, da quelle morali a quelle legali. Questa società si difende da chi non si adegua ai propri dettami, utilizzando diversi livelli di esclusione e marginalizzazione che relegano i devianti in una posizione tale da non estendere il loro "contagio" alla cittadinanza sana, in modo che essi siano facilmente distinguibili e non riescano a mischiarsi alla popolazione "civilizzata". Il carcere rappresenta il mezzo di difesa ultimo e più efficace utilizzato dalle Democrazie: esso infatti da un lato carpisce l'approvazione della parte maggioritaria dei consociati (quella maggiormente integrata), attraverso lo sbandieramento di finalità come il contenimento della criminalità o la riabilitazione del criminale; dall'altro agisce in modo da ribadire ed accrescere la frattura sociale con la parte minoritaria (non integrata), attraverso la sua alta potenzialità emarginante.

Capitolo IV

Il carcere in Italia: legislazione e condizioni reali dei penitenziari.

Il sistema penale italiano non fa eccezione nei confronti della generale tendenza del mondo occidentale, che vede, nel carcere, il suo indiscusso protagonista. Dall'Unità fino ai giorni nostri, il sistema penitenziario rappresenta la modalità punitiva fondamentale, rispetto alla quale, gli altri tipi di strumenti penali, risultano eccezioni alla regola generale.

Durante questo periodo storico, l'Italia ha subito notevoli modifiche politiche, economiche e sociali, che, nel lungo periodo, hanno determinato un miglioramento delle condizioni economiche e un riconoscimento sempre più vasto di diritti alla popolazione all'interno delle istituzioni democratiche. Anche i diritti riconosciuti ai detenuti nelle carceri hanno ricevuto una maggiore considerazione, particolarmente dopo la seconda guerra mondiale e, soprattutto, con lo sviluppo economico degli anni settanta. La maggiore considerazione del detenuto, in quanto persona, si colloca all'interno di un processo di democratizzazione e solidarietà che, dopo aver investito "il mondo dei liberi" arriva, seppur in modo più attenuato, a valicare le mura dei penitenziari, determinando il riconoscimento di quelle minime condizioni di vita indispensabili, anche in un contesto punitivo nel quale si trova la popolazione carceraria. Il riconoscimento dei diritti non è sufficiente, di per sé, a rendere meno afflittiva la vita, all'interno del carcere. L'esperienza italiana ha spesso dimostrato la mancanza di una necessaria corrispondenza tra i miglioramenti teorizzati nelle riforme

penitenziarie e le reali condizioni alle quali sono soggetti i detenuti. Analizzando la storia del carcere in Italia ci si rende conto che, da un lato, l'attività legislativa è più o meno attiva, a seconda delle condizioni economiche e sociali, dall'altro si nota un sostanziale immobilismo nelle concrete condizioni dei carcerati.

Dall'Unità d'Italia al Fascismo.

Dal 1861 fino alla fine del regime fascista, la legislazione penitenziaria e le condizioni di vita all'interno delle carceri furono il risultato di un atteggiamento passivo e di totale disinteresse per la questione carceraria. Se all'inizio degli anni venti, grazie alla spinta della scuola positiva, furono introdotte delle riforme che avevano come obiettivo il recupero del detenuto, le stesse vennero, subito dopo, cancellate dal nascente regime fascista, che pur non rinunciando totalmente ai postulati della scuola positiva, li utilizzò al fine di inasprire ancor più la severità della pena detentiva.

Il codice sardo.

In Italia, dall'Unità al 1889, il diritto penale e quello penitenziario erano regolati dal codice penale sardo che dalla sua emanazione, nel 1859, fu esteso a tutte le province italiane ad eccezione della Toscana.¹¹⁰ Questo codice si caratterizzava per la sua struttura fortemente classista che si poneva a protezione degli interessi di una classe di piccoli e medi proprietari terrieri, della quale i politici erano rappresentanti. La tutela della proprietà e la severità nel punire la violazione di tale diritto venivano chiaramente espresse dai ben ventidue articoli che disciplinavano il delitto di furto.¹¹¹ La pena prevista per il reato di furto variava da tre a dieci anni di reclusione, se era aggravato da una sola

¹¹⁰ Guido Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia I documenti*, Einaudi, p.1917.

¹¹¹ *Ibidem*.

circostanza, mentre se le circostanze erano più di una o il reo era recidivo, la pena veniva aumentata proporzionalmente con l'unico limite per il quale la pena doveva necessariamente risultare inferiore ai lavori forzati a vita. Diversamente dal furto, gli altri reati contro la proprietà che richiedevano un minimo di "preparazione culturale" come la truffa, l'abuso di foglio firmato in bianco e la circonvenzione di incapace erano puniti in maniera assai più blanda (da un minimo di sei giorni ad un massimo di cinque anni di carcere), palesando un trattamento assai diverso tra "l'analfabeta" autore di furti e il criminale "istruito" realizzatore di truffe. A rimarcare l'anima classista del codice sardo c'era la pena da tre mesi a cinque anni (in caso di recidiva) per i vagabondi e i mendicanti, non appena fosse legalmente riconosciuta la loro qualità. Attraverso una legge di pubblica sicurezza del venti marzo 1865, modificata, poi, nel 1871, furono previste una serie di misure amministrative nei confronti di coloro che non erano in grado di dare contezza di sé, fuori dal proprio circondario oppure erano diffamati da voce pubblica come autori di reati contro la persona o la proprietà. Alla violazione delle misure amministrative si poteva procedere con il processo penale.¹¹²

Composizione e condizioni dei detenuti.

In questo quadro legislativo così classista, il carcere mostrava fortemente la sua natura autoritaria e violenta. La popolazione carceraria, coerentemente ai dettami del codice sardo, risultava composta da quella parte della popolazione posizionata ai livelli più bassi della gerarchia sociale: nel 1890, su 131.162 condannati 97.954 sono lavoratori subordinati, 8.875 non hanno alcun lavoro, 1.088 esercitano professioni amministrative o tecniche e solo 763 professioni o arti liberali.¹¹³ Se la composizione dei soggetti all'interno del carcere era così strutturata, le condizioni all'interno di esso sono descritte bene dalla

¹¹² Ibidem, p.1919.

¹¹³ P. Farnetti, *Sistema politico e società civile*, Torino, 1971, pp. 212-213.

“Rivista di discipline carcerarie” che, dal 1871 rappresentò la voce ufficiale della Direzione generale delle carceri. La rivista mostrava le precarie condizioni di vita all’interno del carcere che procedeva di pari passo con l’immobilismo della legislazione, autrice di scarsi e settoriali iniziative. Senza prendere una posizione critica, la rivista esponeva i fatti (carcerari e legislativi), così come erano.¹¹⁴

La violenza che si consuma all’interno dei penitenziari veniva mostrata attraverso numerose cronache di scontri, anche armati, tra guardie e detenuti (tra il 1871 e il 1872 si contano tre morti e sei feriti per armi da fuoco), di suicidi, di casi di pazzia, di tumulti, proteste e ribellioni. Queste cronache di continua violenza vengono presentate senza commenti né valutazioni critiche¹¹⁵.

Il carcere appariva così, in Italia, in uno stato di precarietà e di arretratezza in un contesto nel quale il diritto penale riproponeva e consolidava, con le sue strutture, quella frattura sociale tra la classe dirigente, detentrica del potere, e la classe subalterna, già situata ai margini sociali.

Il regolamento carcerario del 1891.

L’emanazione del nuovo codice penale del 1889 venne seguita, nel 1891, dal relativo regolamento carcerario. Il nuovo regolamento, però, non migliorò la situazione dei penitenziari: la centralizzazione e la burocratizzazione delle competenze resero peggiori le condizioni del detenuto, schiacciato da una gerarchia carceraria sempre più pressante. Il Regolamento del 1891 prevedeva la distinzione di diversi tipi di stabilimenti carcerari, ma, causa lo scarso sviluppo edilizio, rimase un intento non realizzato. Dove, invece, il regolamento risultò concretamente efficace fu nella modifica delle norme sull’ordinamento dello *staff* dirigenziale dei singoli stabilimenti, della direzione generale delle carceri e del corpo degli agenti di custodia.¹¹⁶ Le nuove norme

¹¹⁴ Guido Neppi Modona, op. cit., pp.1913-15.

¹¹⁵ Ibidem, p.1916.

¹¹⁶ Ibidem, pp. 1921-1922.

provocarono una maggiore dipendenza reciproca tra i vari livelli dei soggetti impiegati nel carcere, cosicché i direttori diventavano totalmente assoggettati alla direzione generale, poiché si dovevano rivolgere ad essa per prendere la benché minima decisione; allo stesso modo le guardie carcerarie venivano organizzate in maniera militare e i loro obblighi e le loro limitazioni venivano descritti in maniera minuziosa. La meticolosa severità delle norme che regolavano la vita della guardia non solo all'interno dell'istituto, ma anche al di fuori (basti pensare alle severe limitazioni di contrarre matrimonio), lo poneva in una posizione di precarietà non molto distante da quella del detenuto, esasperando, così, il già alto livello di tensione e violenza.¹¹⁷

Con il nuovo regolamento carcerario venivano, di fatto, rimarcati e accresciuti i rapporti di totale subordinazione tra i soggetti che ruotavano attorno al sistema penitenziario, dalla direzione generale al direttore, alle guardie, fino ai detenuti. Questa forte interdipendenza tra i vari livelli si rifletteva in maniera assai negativa sulle istanze, seppur di poco conto, presentate dai detenuti che divenivano soggette al controllo dell'amministrazione centrale.

Le disposizioni del Regolamento, che disciplinano i rapporti di rigida subordinazione gerarchica tra i direttori degli stabilimenti carcerari e la direzione generale e scoraggiano, attraverso le norme sulla carriera interna, qualsiasi autonoma iniziativa e responsabilizzazione delle autorità locali, vanno viste in un unico contesto con quelle che privano di ogni autonomia la vita quotidiana del detenuto, costringendolo a dipendere, anche per le più elementari esigenze, dalla volontà del direttore, in modo da creare un immediato controllo dell'amministrazione centrale su tutte le istanze presentate dai detenuti.¹¹⁸

Tutte le istanze dei detenuti venivano analizzate dagli organi centrali ai quali i direttori, per timore di valicare i propri poteri, trasferivano anche la più insignificante richiesta, con la conseguenza che, nei pochi casi nei quali essa veniva accettata, i lunghi tempi di

¹¹⁷ Ibidem, pp.1922-1923.

¹¹⁸ Ibidem, op. cit. pp. 1930-1931.

attesa finivano per frustrare e non rendere più attuale le esigenze espresse dal detenuto mediante l'istanza.

Il regolamento del 1891 appare dunque non come una innovazione, ma come la continuazione di un atteggiamento di monotona indifferenza nei confronti della situazione penitenziaria, resa addirittura ancora più precaria a causa di una eccessiva burocratizzazione della sua organizzazione.

Il periodo giolittiano. Le riforme.

Durante il periodo di governo di Giolitti, le prime riforme attuate in campo penitenziario, tra il 1902 e il 1903, riguardarono prima l'abolizione della catena al piede, poi l'eliminazione delle punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura sostituiti dalla "cintura di sicurezza". Queste, se pur minime, riforme, che eliminavano delle punizioni disumane e prive di qualsiasi giustificazione, furono viste negativamente dai direttori dei penitenziari che manifestarono ripetutamente il loro disappunto nei confronti dell'abolizione di questi metodi che, secondo loro, riuscivano a garantire un efficace supporto alla gestione del carcere.¹¹⁹ Il carcere, nonostante queste minime riforme, risultava essere sempre un luogo fortemente pervaso dalla violenza e, a conferma di ciò, vi furono due circolari ministeriali nel 1904 che certificano questo dato: nella prima, partendo dalla frequenza dei fatti di sangue negli stabilimenti, si limitava l'ammissione dei condannati al lavoro nelle officine dove la disponibilità di diversi strumenti rende più facile l'aggressione tra detenuti; nella seconda, in violazione delle norme garantistiche del processo penale, si stabilisce che non si debbano più denunciare al Magistrato "i fatti ordinari di infrazione", poiché era stato rilevato che molti detenuti commettevano queste infrazioni per essere appositamente denunciati e quindi

¹¹⁹ Ibidem, pp. 1934-1935.

trasportati nelle carceri giudiziari, dove era riservato loro un trattamento più mite.¹²⁰

Il governo Giolitti intervenne nelle riforme penitenziarie anche attraverso l'impiego dei condannati in lavori di bonifica dei terreni incolti o malarici. Questo intervento aveva come scopo quello di rimediare ad uno dei più grossi problemi della struttura penitenziaria rappresentata dalle gravi carenze edilizie. La mancanza di edifici idonei a contenere la popolazione carceraria, determinavano gravi disfunzioni che rendevano la struttura carceraria, nella pratica, assai lontana da quei modelli teorici ai quali si ispirava: l'isolamento e il lavoro all'interno del carcere erano obiettivi realizzabili limitatamente.¹²¹

Attraverso questo disegno legislativo si voleva unire alla soluzione del problema edilizio, l'annosa questione del lavoro carcerario.

Le colonie previste dalla legge, non vennero, se non in minima parte, attuate, ma da questa legge in poi vennero individuate delle tendenze poi costantemente seguite per quel che riguarda il trattamento del detenuto da parte dello Stato: innanzi tutto venne individuato il principio secondo il quale lo Stato si arrogava il diritto di utilizzare il lavoro del detenuto come meglio crede, al fine di compensare, in parte, la spesa che il suo mantenimento comporta alla spesa pubblica; in secondo luogo si istituzionalizzò il principio secondo il quale il sistema penitenziario non si preoccupava minimamente di fornire una qualifica lavorativa a coloro che non ne avevano, anzi sfruttava il lavoro dei braccianti, dei manovali e degli altri sottoccupati, ribadendo la condizione che il detenuto possedeva prima di entrare in carcere, rendendo difficile un suo inserimento in un contesto produttivo, una volta scontata la pena. La politica penitenziaria di Giolitti mostrò come dietro delle minime riforme umanitarie, come l'abolizione della catena al piede, si potesse mascherare un totale disinteresse per le condizioni di

¹²⁰ Ibidem p.1936.

¹²¹ ibidem p.1938.

vita del detenuto, nonché la pretesa di utilizzare a proprio piacimento la sua forza lavoro.

Da Giolitti alla prima guerra mondiale.

Le condizioni dei penitenziari rimaneva assai critica e l'attività legislativa in proposito, da Giolitti alla fine della prima guerra mondiale, risultò essere assai esile e scarsamente efficace.¹²²

Tra il 1904 e il 1906 venne emanate una serie di leggi con lo scopo di migliorare le condizioni degli agenti di custodia, ma le stesse continuavano ad essere precarie e perfettamente comparabili alla situazione dei detenuti: potevano contare dalle tre alle quattro ore di libera uscita previo permesso scritto del direttore, avevano l'obbligo di mensa in comune e dell'alloggio nello stabilimento, non potevano contrarre matrimonio se non dopo il permesso del Ministero, la possibilità di presentare ricorsi solo dopo avere eseguito l'ordine o subito la punizione. Inoltre le punizioni che potevano essere inflitte alle guardie assumevano le identiche caratteristiche di quelle riservate ai detenuti: se per questi ultimi era prevista la cella di isolamento, ai primi era riservata la sala di disciplina. Queste severe condizioni che caratterizzavano tanto la vita dei detenuti quanto quella delle guardie generava un forte e continuo stato di tensione che sfociava spesso in esplosioni di violenza all'interno del carcere.

Nel 1907 vennero riordinati i riformatori governativi per minorenni e alla base di questa riforma c'era il tentativo di modificare l'indirizzo punitivo e repressivo con criteri preventivi e rieducativi sostituendo le figure delle guardie con quelle degli educatori. Questa riforma, dal 1908 in poi, fu seguita da una serie di iniziative che implicavano la

¹²² Ibidem, p.1942.

partecipazione dei minori detenuti nei riformatori: gite premio, partecipazione a feste patriottiche, messe o saggi ginnici erano solo una facciata pubblicitaria e propagandistica che celava, dietro di sé, una situazione caratterizzata da ribellioni, disordini e scandali che nonostante le tante parate, non riuscivano ad essere totalmente taciute.¹²³

Tra il 1907 e il 1908, in linea con la politica di Giolitti, venne data la possibilità di concedere ai coltivatori, che ne facevano richiesta, l'opera dei condannati per attività di bonifica: tutto ciò avveniva sempre nel totale spregio per la specializzazione della qualifica lavorativa, perpetuando la condizione di marginalità tipica del detenuto¹²⁴.

Dal primo dopoguerra al fascismo.

Il dopoguerra italiano fu contraddistinto da una generale tensione sociale che investì tutti i settori. Il carcere visse questo periodo di agitazione attraverso le forti proteste delle guardie carcerarie che si ribellavano ad una situazione che li vedeva costretti a vivere in condizioni ai limiti della tolleranza. La popolazione carceraria, al contrario, non manifestava il suo malcontento, tanto che la “Rivista penale”, nel 1921, sosteneva che i detenuti erano una delle pochissime categorie rimaste tranquille.¹²⁵

Tra il 1921 e il 1922, alcune circolari sembrarono spezzare la monotona inattività degli organi legislativi, per quello che riguarda l'ordinamento penitenziario. Sotto la spinta della scuola positiva, vennero maggiormente considerati aspetti quali la rieducazione e la difesa sociale in luogo della repressione e del castigo. Le circolari in questione riguardavano l'uso più razionale e non vendicativo degli strumenti di contenzione e di coercizione meccanica, una disciplina meno restrittiva sui colloqui e sulla corrispondenza all'interno del carcere, ma anche concessioni come il diritto, da parte del detenuto maggiorenne di fumare e di tenere presso di sé un uccellino. Queste

¹²³ Ibidem, p.1944.

¹²⁴ Ibidem, pp.1946-1948.

¹²⁵ Ibidem p. 1955.

innovazioni, che divennero parte integrante del regolamento carcerario con la riforma introdotta con R.D. 19 febbraio 1922 n. 393, si fondavano sulle allora moderne teorie, secondo le quali il fine che la pena doveva perseguire era la difesa sociale e, per quanto poteva essere possibile, doveva essere meno affittivo nei confronti del detenuto.¹²⁶

Le innovazioni, seppur minime, rapportate alla totale stasi che regnava nel campo della legislazione penitenziaria, riscossero due tipi di reazioni contrastanti: da un lato i direttori dei penitenziari si mostrarono entusiasti, poiché i detenuti apparivano più tranquilli; dall'altro coloro che, a livello giuridico, fiancheggiavano l'avvento del fascismo criticavano la politica penitenziaria della Direzione generale accusata, di essere troppo benevola e accondiscendente nei confronti dei detenuti. Il R.D. 31 dicembre 1922 n. 1718 sanciva il trasferimento della Direzione generale delle carceri dal Ministero dell'interno a quello della giustizia: questo provvedimento, in sé logico e condivisibile, assunse, però, connotati punitivi nei confronti della politica della Direzione generale, considerata eccessivamente permissiva. A pochi mesi dall'avvento del fascismo, vennero bruscamente frenate le riforme ispirate al positivismo e il Ministero della giustizia sembrava in grado di ristabilire i principi di ordine e autorità violati durante il precedente periodo.¹²⁷ Il passaggio della gestione dei penitenziari al Ministero della giustizia poneva nelle mani di chi emetteva le sentenze anche il compito di gestire il momento della punizione, attraverso il controllo dell'organizzazione del carcere: da un punto di vista organizzativo, venivano riuniti nello stesso Ministero i due momenti della pena (la sentenza e la sua esecuzione); da un'altra prospettiva è possibile notare come l'affidamento della gestione delle carceri alla magistratura rinforzava l'elemento prettamente retributivo e punitivo della pena, operando un processo di conservazione delle strutture burocratiche preesistenti, poiché chi pronunciava la condanna difficilmente avrebbe sperimentato degli strumenti tali da

¹²⁶ Ibidem, pp.1956-1958.

¹²⁷ Ibidem, p.1961.

svuotare o mettere in crisi il significato politico e la tradizionale ideologia punitiva della pena carceraria.¹²⁸

La nuova gestione della Direzione generale determina una maggiore stasi nelle riforme, invece di porre in atto delle sperimentazioni vengono nominate delle commissioni di studio che si dimostrano quasi sempre inconcludenti. Questa situazione di totale stagnazione si protrae per tutti gli anni venti mediante l'oscuramento, sotto ogni aspetto, della questione penitenziaria.

Il periodo fascista.

Dopo l'emanazione del nuovo codice penale del 1930, con R.D. 18 giugno 1931 n. 787 venne introdotto il nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. Il nuovo regolamento esprimeva perfettamente le logiche afflittive e repressive del regime fascista. A dispetto degli annunci che la presentavano come radicalmente innovativa, la riforma mantiene, grosso modo, inalterati i principi sanciti dal suo predecessore nel 1891, con l'aggiunta di alcuni principi traslati dalla scuola positiva e accorpati a quelli preesistenti della scuola classica. Il risultato fu l'adozione del sistema del doppio binario ovvero la contemporanea presenza della tradizionale pena carceraria con funzioni retributive e punitive e le misure di sicurezza detentive per i soggetti condannati e giudicati socialmente pericolosi. Il temperamento della severità della scuola classica per mezzo dei principi della scuola positiva si dimostrò una semplice illusione: la pretesa di unire il carcere punitivo alla reclusione finalizzata al recupero si risolse in una coincidenza, di fatto, della seconda con il primo a causa della totale mancanza di stabilimenti e attrezzature adeguate. Colui al quale veniva assegnata una misura di sicurezza si trovava a dover scontare una vera e propria pena detentiva, con l'aggravante che questa misura non doveva essere necessariamente

¹²⁸ Ibidem, p.1963.

limitata nel massimo della durata, potendo il giudice prorogarla all'infinito, fino a che il soggetto non dimostrava di essere rieducato e in grado di reinserirsi nella società.¹²⁹

Il regolamento carcerario del 1931 si caratterizzava per la sua severità e il suo carattere conservativo, resi palesi dagli obblighi e dai divieti, in esso previsti: erano proibiti ogni tipo di attività ludiche e altre forme di divertimento, compresi gli intrattenimenti musicali; veniva resa obbligatoria la partecipazione alle funzioni collettive del culto dello Stato, al fine di impartire un'educazione morale che si doveva collocare alla base dell'ordinamento. Il condannato doveva esser chiamato con un numero di matricola, mentre solo coloro, che si trovavano in carcere per alcuni reati minori, potevano continuare ad essere interpellati con il proprio nome: questa innovazione fu definita dallo stesso Rocco come avente carattere fortemente afflittivo, tale da condurre il detenuto verso la sua spersonalizzazione, mediante la censura del nome, al quale erano legati tutti i ricordi della vita passata, all'esterno del carcere.

Il lavoro era previsto dal regolamento, ma con funzioni tutt'altro che rieducative: la manodopera costituita dai detenuti veniva sfruttata per compiere opere di bonifica e di "colonizzazione interna", secondo l'illustre esempio di Giolitti.¹³⁰

Un altro aspetto in cui la riforma mostrò tutto la sua potenzialità afflittiva fu la forte restrizione stabilita per i rapporti dei detenuti con il mondo esterno, i quali vennero fortemente limitati: i detenuti potevano avere colloqui solo con l'avvocato e i prossimi congiunti, ma, quest'ultimi, sempre alla presenza degli agenti di custodia.¹³¹

L'aspetto che, in teoria, doveva costituire la maggiore innovazione del codice penale, prima, e del regolamento carcerario, poi, era costituito dall'introduzione delle misure di sicurezza. La realtà dei fatti, però, fece di questa "grande innovazione" un doppione della classica pena carceraria capace, tutt'al più, di rendere più severa la pena: la maggior

¹²⁹ Ibidem, p.1967.

¹³⁰ Ibidem, p.1969.

¹³¹ Ibidem, p.1970.

parte dei caratteri distintivi delle misure di sicurezza rimasero inattuati come il maggiore sviluppo del lavoro finalizzato al reinserimento, i continui rilievi sulla personalità dell'internato, l'individuazione personalizzata del trattamento da utilizzare. Gli unici elementi che distinguevano la misura di sicurezza dal carcere vero e proprio erano, da un lato, le licenze che potevano essere concesse al detenuto, dall'altro, l'indeterminatezza del massimo della pena, giustificato dalle finalità rieducative delle misure, ma che, concretamente, si risolvevano in un notevole aumento del carico punitivo.

Il regime fascista, attraverso le sue riforme, frena ed azzerava le riforme che, nei primi anni venti, erano state apportate in nome del recupero del detenuto, ma, allo stesso tempo, utilizza il linguaggio positivista per giustificare la maggiore severità utilizzata nel trattamento dei carcerati. Le misure di sicurezza, introdotte per appagare la necessità di innovazione che la scuola positiva aveva contribuito ad infondere, si rivelarono uno strumento assolutamente non in grado di rieducare, ma capacissimo di peggiorare ulteriormente le condizioni dei reclusi. Anche il lavoro, presentato come mezzo efficace di reinserimento nella società, era palesemente sfruttato non solo dalla pubblica amministrazione, ma anche da appaltatori privati che traevano vantaggio dal basso salario previsto per i detenuti. Lo sfruttamento del lavoro dei carcerati non si limitava al solo periodo di detenzione: il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, Giovanni Novelli teorizzò il principio di assistenza per ex detenuti per mezzo del quale si doveva aiutare l'ex carcerato a reinserirsi nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, si doveva sorvegliarlo per evitare che tornasse a delinquere: la realtà dei fatti, mostrava chiaramente come questo era un mezzo per gli industriali di continuare a sfruttare il lavoro sottopagato degli, ormai ex, detenuti e di rendere più agevole la repressione nei confronti di coloro che hanno già subito un processo di carcerazione e che, solo per questo, vengono individuati come possibili autori di nuovi reati.

La politica penitenziaria fascista mostra tutta la distanza delle sue dichiarazioni di intenti e del linguaggio usato, rispetto agli obiettivi che realmente essa voleva perseguire.

Dalla Liberazione alla Repubblica.

Il periodo che seguì immediatamente la Liberazione dell'Italia dal fascismo, fu caratterizzata, sotto l'aspetto normativo, dalla caduta o dalla modifica delle norme più autoritarie e liberticide che avevano caratterizzato il precedente periodo, dal codice penale a quello di procedura penale, all'ordinamento giudiziario. Fecero eccezione l'ordinamento carcerario, che sembrava assai distante dagli interessi delle forze politiche, comprese quelle di sinistra: il carcere veniva considerato come una realtà slegata degli assetti sociali, che, soprattutto in questo periodo, subivano grandi mutamenti.¹³²

L'immediato dopoguerra produsse uno straordinario aumento dei delitti oggetto di un primo provvedimento dell'autorità giudiziaria: si passa dagli 866.984 delitti nel 1945 a 1.010.859 nel 1946, contro indici di circa 500.000 ogni anno nel decennio precedente e in quello successivo. L'aumento dei delitti produsse un notevole sovraffollamento nelle carceri che si riempirono di gruppi di banditi e di criminali fascisti. I penitenziari si trovarono a gestire una popolazione carceraria, non solo superiore alla propria capacità, ma assai maggiore anche rispetto al numero, già eccessivo, raggiunto nei periodi precedenti; inoltre, i nuovi detenuti appartenevano a categorie criminali difficilmente gestibili, ancor più in una situazione di emergenza come quella che investiva gli istituti di pena. I detenuti, pur nelle loro condizioni di vita così precarie, non suscitavano la minima simpatia da parte della popolazione libera, anch'essa fortemente debilitata dalla guerra, spesso anzi si

¹³² Ibidem, p.1979.

consideravano i detenuti come dei “fortunati” che potevano contare su un vitto e un alloggio, se pur modesti.¹³³

Il sovraffollamento delle carceri, la particolare irrequietezza di alcune parti della popolazione carceraria, uniti al disinteresse dell’opinione pubblica per le condizioni all’interno dei penitenziari, favorirono sensibilmente una considerevole serie di rivolte che videro protagonisti, tra il 1945 e il 1946, i detenuti, stremati dalle inumane condizioni a cui dovevano sottostare.¹³⁴ Le prime rivolte vennero recepite negativamente dall’opinione pubblica anche grazie alla strumentalizzazione politica che i mezzi di stampa pongono in atto: se quotidiani come “l’Unità” e “Sempre Avanti” tendevano a minimizzare gli episodi, riconducendo ogni responsabilità ai detenuti fascisti, altri come “La Nuova Stampa” e il “Corriere d’informazione” ponevano l’accento sulla debolezza del nuovo stato democratico; l’unico giornale che riservava uno spazio alle rivendicazioni dei detenuti fu “Giustizia e Libertà”.¹³⁵ La iniziale reazione negativa dell’opinione pubblica peggiorò ulteriormente con la rivolta di San Vittore, il 21 aprile 1946, in coincidenza con la Pasqua: i detenuti, con a capo il famigerato bandito Enzo Barberi e l’ex gerarca Caradonna, si impossessarono di tutto il carcere e, con mitra, pistole e bombe a mano tennero in ostaggio 25 prigionieri ingaggiando sanguinosi scontri con le forze dell’ordine.¹³⁶ “L’Unità” attribuisce questa rivolta ai detenuti fascisti, ponendo alla base della stessa, l’obiettivo di far rinviare i lavori della Costituente e di dare una prova di forza della compagine neo-fascista. La questione delle condizioni insostenibili all’interno del carcere sembravano rimanere distanti dai dibattiti. L’opinione pubblica vedeva nel carcere un’arma “politica” per reprimere i criminali fascisti e, per questo, non poteva impietosirsi per la situazione dei detenuti, né condividere i motivi delle rivolte.

¹³³ Ibidem, p.1980.

¹³⁴ Ibidem, pp. 1980-1981.

¹³⁵ Ibidem, p.1981.

¹³⁶ Ibidem, p.1982.

Nel tentativo di ristabilire l'ordine all'interno dei penitenziari e di contenere le numerose rivolte, con decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, vennero apportate importanti modifiche nell'ordinamento tra le quali l'inserimento delle guardie di custodia all'interno del corpo militare dello Stato: questa modifica portò ad un ulteriore irrigidimento della disciplina delle guardie, finalizzate a contenere le rivolte dei detenuti, ma anche ad evitare che le stesse guardie si unissero ai rivoltosi, mediante un aumento salariale, che ora veniva assimilato a quello dei carabinieri. La militarizzazione del corpo delle guardie carcerarie incentivò irreversibilmente il distacco, anche formale, tra detenuti e custodi.¹³⁷

Un'altra iniziativa, che poi venne abbondantemente (e inutilmente) sfruttata in seguito, fu l'istituzione, nel 1946, di una commissione ministeriale di studio incaricata di suggerire alcune riforme al regolamento vigente: la commissione, presieduta da magistrati e penitenziaristi della Direzione generale, tendeva a perpetuare il sistema esistente piuttosto che proporre strumenti alternativi. Le conclusioni di questa prima commissione giunsero nel 1949 e si limitarono a riproporre il regolamento fascista depurato dalle disposizioni più marcatamente autoritarie e afflittive.¹³⁸

I dibattiti che accompagnarono i lavori della Costituente e che portarono alla stesura dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione rimasero ad un livello puramente teorico, rimanendo confinato nella diatriba tra sostenitori della scuola classica e sostenitori della scuola positiva, senza analizzare i problemi concreti che la gestione dei penitenziari comporta.

Il carcere nel primo periodo Repubblicano.

Con la nascita della Repubblica, la questione penitenziaria continuava a non suscitare un grande interesse da parte dell'opinione

¹³⁷ Ibidem, pp.1982-1984.

¹³⁸ Ibidem, p.1985.

pubblica, mentre la politica continuava ad utilizzare il mezzo delle commissioni parlamentari per realizzare un nuovo regolamento penitenziario che non riusciva mai a vedere la luce.

Il 28 ottobre 1948, su iniziativa dell'onorevole Calamandrei, la Camera dei deputati approvò all'unanimità un ordine del giorno con il quale il governo venne invitato a nominare una commissione permanente, composta da senatori e deputati, incaricata di indagare, vigilare e riferire in parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi utilizzati dal personale di custodia per mantenere l'ordine. Questo fu il primo atto che mostrò un certo interesse per la condizione di vita all'interno delle carceri. La commissione, presieduta dal senatore Giovanni Persico venne insediata il 9 luglio 1948 per poi chiudere i lavori alla fine del 1950 con la relazione presentata in parlamento il 21 dicembre: i risultati di questa relazione furono, però, deludenti, poiché, una volta affrontati tutti i problemi che affliggevano l'istituzione carceraria, venivano proposti degli interventi timorosi, attenti a non travolgere il tradizionale schema di gestione tramandato dal regolamento del 1891 e poi da quello fascista.¹³⁹ La relazione, facendo proprie le modifiche proposte dalla commissione del 1946 e proponendone delle nuove, presentava una lunga serie di modifiche che ammorbidivano il sistema, lasciando, però, inalterate le sue colonne portanti: l'organizzazione piramidale e gerarchica dell'amministrazione penitenziaria, il reclutamento e le funzioni del personale di custodia, i rapporti con il mondo esterno e il sistema disciplinare delle punizioni e delle ricompense. Il distacco tra mondo civile e carcere continuava ad essere perpetrato.¹⁴⁰

Nei primi anni '50 l'opinione pubblica iniziò a mobilitarsi contro la situazione carceraria e a portare questo disagio in parlamento fu il senatore Persico che tra il 1950 e il 1952 diede vita a diversi interventi in Parlamento: ad un forte entusiasmo iniziale (con il sostegno

¹³⁹ Ibidem, pp. 1986-1988.

¹⁴⁰ Ibidem, pp.1988-1989.

all'urgenza di riformare i codici penale e di procedura penale, nonché il regolamento carcerario), fece seguito una consapevole rassegnazione all'immobilismo del governo.

Nel 1951, il guardasigilli Zoli apportò delle modeste innovazioni al Regolamento Rocco andando ad incidere su tutti i suoi aspetti qualificanti e realizzando alcune delle riforme proposte dalla commissione. Dopo meno di tre anni, però, il guardasigilli De Pietro emanò una nuova circolare con la quale frustrava parte delle innovazioni poste in essere, restaurando la tradizionale linea di gestione della macchina carceraria. Con questa circolare veniva ribadita la funzione fondamentale afflittiva del carcere, che doveva necessariamente arrecare sofferenze al detenuto: in particolare il guardasigilli era scrupoloso nel vietare qualsiasi tipo di lettura di carattere politico e di far rimuovere da ogni luogo del carcere figure considerate “oscene” come il nudo “balneare”. Vennero, inoltre, previste considerevoli limitazioni all'ascolto delle trasmissioni radiofoniche e il regime delle visite venne ricondotto alla rigorosa lettera del regolamento.¹⁴¹ La circolare di De Pietro, in linea con tutta la storia penitenziaria italiana, mirava a conservare i principi che avevano ispirato i regolamenti carcerari, consolidando la frattura tra il mondo esterno e il carcere: le condizioni all'interno del carcere non riuscivano ancora a sensibilizzare l'opinione pubblica, che solo in quegli anni, lentamente, iniziò a prendere coscienza della precarietà e della insostenibilità che caratterizzava la vita all'interno dei penitenzieri. I provvedimenti politici e legislativi mirati ad aumentare la distanza tra “gli onesti” e i “detenuti”, avevano lo scopo di ritardare il momento della percezione, da parte dell'opinione pubblica, di una situazione, in sé, inaccettabile.

Economia e carcerazione

Negli anni Cinquanta e Sessanta l'Italia si trasformò da paese agricolo a paese industriale: l'industria fece registrare un rapido sviluppo

¹⁴¹ Ibidem, pp.1992-1993.

raggiungendo posizioni d'avanguardia in alcuni settori, quali la siderurgia, la chimica, la produzione di autoveicoli. L'espansione produttiva che venne incentivata dalla crescita dell'industria fu così intensa da far parlare di miracolo economico. Il reddito procapite fu quasi triplicato, mentre la disoccupazione scese a un livello molto basso, intorno al 3% della popolazione. I traguardi raggiunti consentirono all'Italia di inserirsi nel gruppo delle prime dieci potenze industriali del mondo. I cambiamenti economici ebbero immediati riflessi sulle abitudini degli italiani, i cui valori tradizionali, tipici di una società contadina, furono sostituiti, soprattutto nelle nuove generazioni, da stili di vita più individualisti, aperti ai consumi e al conseguimento del benessere. Si accentuarono anche alcune debolezze storiche, prima fra tutte il divario tra Nord e Sud. La concentrazione delle grandi fabbriche nelle regioni settentrionali mise in moto un flusso migratorio interno dal Sud agricolo al Nord industrializzato, che impoverì le regioni meridionali delle risorse umane, senza per altro estinguere del tutto l'emigrazione verso l'estero.¹⁴²

Mentre l'Italia diventava una potenza industriale con un forte sviluppo economico, i dati relativi alla popolazione detenuta mostrano una progressiva e importante tendenza alla decarcerizzazione: nel 1948 le carceri erano colme con una popolazione di 68.668 unità, negli anni successivi il numero dei presenti negli istituti di pena inizia a decrescere¹⁴³; a metà degli anni cinquanta il numero dei detenuti si aggirava intorno alle 35.000 unità rimanendo, grosso modo, invariato per un decennio e subendo una brusca discesa dal 1965 al 1970 passando da 36.158 a 21.391 presenze¹⁴⁴.

La nuova stagione delle rivolte.

Sul finire degli anni sessanta in Italia, così come in Germania e Francia, si diffuse un forte movimento di contestazione politico,

¹⁴² Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation, 1993-2002.

¹⁴³ M. Pavarini, *La criminalità punita*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, p. 988

¹⁴⁴ *Ibidem*.

culturale e sociale ispirato a quello che si era sviluppato, qualche anno prima, nelle università americane. La contestazione studentesca si unì ben presto a quella della classe operaia e questo binomio fu alla base del così detto “autunno caldo” del 1969, durante il quale si verificarono forti agitazioni sindacali in occasione della scadenza di contratti di lavoro di tutte le maggiori categorie dell’industria.

In questo quadro caratterizzato da una contestazione generale capace di investire la gran parte dei settori della vita economica e sociale del paese, anche il carcere fu interessato da aspri conflitti: nel 1969, dal carcere le Nuove di Torino, seguito pochi giorni dopo dal carcere di San Vittore, iniziò una nuova serie di proteste più o meno violente e caratterizzate da richieste apertamente politiche che non si limitavano all’abolizione delle norme più severe del regolamento Rocco, ma investivano tutti gli aspetti della giustizia penale: dal carattere classista e autoritario del codice Rocco all’amministrazione della giustizia.¹⁴⁵

Questa nuova ondata di insurrezioni diede il via ad una maggiore interesse pubblico nei confronti della questione penitenziaria; così furono stampati memorie, saggi di ricerca, testimonianze, studi di operatori penitenziari, servizi giornalistici, tutti aventi, come oggetto, la vita all’interno del carcere¹⁴⁶. Sotto questa rinnovata spinta dell’opinione pubblica, nel febbraio 1970, il Ministero ammise l’introduzione nelle carceri dei giornali, anche a carattere politico; nello stesso periodo, però, venne dato avvio ad una vorticosa serie di trasferimenti di detenuti da un istituto all’altro, ufficialmente per problemi di capienza, ma in realtà per impedire il consolidarsi di gruppi politici eversivi all’interno dei singoli penitenziari.

¹⁴⁵Guido Neppi Modona, op. cit., p1993.

¹⁴⁶ Tra le tante opere sono da ricordare: G. Salierno, *La spirale della violenza. Memorie di un detenuto*, Bari 1969; G. Bolino- A. De Deo , *Il sesso nelle carceri italiane*, Milano 1970; A. Ricci-G. Salierno, *Il carcere in Italia*, Torino 1970; E. Sanna, *Inchiesta sulle carceri*, Bari 1970; A.Bozzi, *Il detenuto scomodo*, Milano 1972; P.G. Valeriani, *Scuola e lotta in carcere*, Bari 1972; T. Montagni-D.Protti, *Le carceri italiane*, Bologna 1972; S. Notarnicola, *L’evasione impossibile*, Milano 1972; G. Salierno, *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Roma 1973.

Il periodo delle riforme.

Nei primi anni settanta la questione delle condizioni all'interno del carcere sembrava, finalmente, diventata di attualità. I movimenti di insurrezione all'interno delle carceri si inserirono in un più ampio movimento politico che investì l'intero campo sociale, così che i rivoltosi non erano più visti con il sospetto che caratterizzò le rivolte del secondo dopoguerra, ma, al contrario, con una certa "simpatia". Nel Paese si sviluppò un maggiore interesse per i fattori sociali, economici e culturali che si trovavano, spesso, alla base dei fenomeni di criminalità. Anche il potere legislativo sembrò recepire questa necessità e, in tal senso, con la legge 354 del 26 luglio 1975, fu introdotta la riforma del diritto penitenziario. Questa segna un fatto assolutamente nuovo, per la prima volta infatti viene regolata la materia che attiene agli aspetti applicativi delle misure penali e alla condizione dei soggetti sottoposti all'esecuzione. La riforma del '75 era ispirata al principio dell'osservazione scientifica della personalità e delle caratteristiche socioculturali del detenuto e dalla conseguente individualizzazione del trattamento carcerario: secondo il dettato della legge, il detenuto doveva essere seguito attentamente nel suo percorso riabilitativo e per lui doveva essere approntato un personale programma risocializzativo.

La riforma prendeva spunto dall'assunto che il carcere aveva, inevitabilmente, effetti negativi sulla personalità e sui legami sociali del condannato e per questo doveva rappresentare solo l'*extrema ratio* della sanzione penale: perché ciò accadesse, il legislatore ritenne utile prevedere una serie di pene alternative alla detenzione, potendo così, il condannato per reati non gravi, scontare la pena anche fuori dal carcere.

Le pene alternative al carcere previste dalla riforma del 1975 erano: l'affidamento in prova al servizio sociale e l'affidamento in casi particolari, riservati, il primo, ai condannati considerati non pericolosi socialmente, il secondo, ai condannati tossicodipendenti e alcolodipendenti; la semilibertà che consiste in una graduale riduzione di pena per favorire il reinserimento del condannato e che può essere

concessa solamente dopo aver scontato metà della pena e aver realizzato un percorso positivo di reinserimento; la libertà anticipata che permette una riduzione della pena a carattere premiale, concesso a chiunque stia scontando una pena detentiva, dando prova di partecipare all'opera di rieducazione. Sul piano dei principi, nella sua impostazione originaria, la riforma attribuiva alla personalità del condannato il metro della nuova flessibilità della pena¹⁴⁷.

Se, nella sua lettera, la legge del 1975 metteva in pratica il dettato dell'articolo 27 comma terzo della Costituzione, per quanto riguarda la rieducazione del reo, di fatto, non riuscì a realizzare questa "tanto sbandierata" finalità, tant'è che, già nel 1976, ci fu chi vide nell'affidamento in prova non tanto l'applicazione della norma costituzionale, bensì uno strumento propagandistico che ha voluto razionalizzare il sistema sanzionatorio ed esecutivo precedente.¹⁴⁸ Gli scarsi risultati ottenuti dall'affidamento in prova, dovuti alla mancata predisposizione delle strutture necessarie, mostrano come la legge che l'ha introdotto avesse come finalità principale quella di soddisfare un'opinione pubblica che chiedeva maggiore indulgenza nei confronti dei detenuti. Le nuove norme in campo penitenziario riuscivano a realizzare un rapido sfooltimento carcerario e allo stesso tempo erano capaci di sedare le rivolte, che prima della riforma, si erano fatte sempre più numerose. La rieducazione del criminale risultò fallimentare, mentre "l'innovativa" riforma permise di controllare meglio il sovraffollamento in carcere sotto il "vessillo" del recupero sociale.

Non essendo possibile nascondere questo insuccesso, con le riforme del 1986 (legge Gozzini) e, grazie ad un costante contributo della Corte Costituzionale le misure alternative subirono una dilatazione in senso oggettivo: da strumenti individualizzati di recupero sociale, divennero benefici pressoché automatici, fondati su comportamenti e situazioni obiettive, come quella di avere in corso un trattamento di

¹⁴⁷ F. Palazzo, *La politica criminale nell'Italia Repubblicana*, in *La storia d'Italia*, Einaudi, p.882

¹⁴⁸ Bricola, *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in *La questione criminale*, p. 370.

disintossicazione da alcol o da droga.¹⁴⁹ Mediante la formulazione legislativa e la prassi applicativa si vennero a restringere il campo della valutazione della personalità del condannato e gli istituti alternativi al carcere vengono così assegnati senza riferimento alla gravità del reato commesso e senza la valutazione sul condannato in chiave di recupero.

Sulla scia dei fatti di cronaca, nei primi anni '90 fu approvata una serie di norme che escludevano dalla concessione di misure alternative una particolare categoria di condannati per reati di criminalità organizzata e politica, ma allo stesso tempo si è facilitato l'accesso ai benefici premiali per soggetti come i così detti "collaboratori di giustizia".

Riforma e conservazione.

La storia del diritto penitenziario italiano che fino agli anni '70 si era contraddistinta per il suo immobilismo e la sua passività nei confronti delle istanze che provenivano da dentro e da fuori del carcere, dal '75 in poi mutò rotta con l'approvazione di diverse riforme.

Dopo la liberazione dal fascismo l'Italia Repubblicana dovette, innanzitutto fare i conti con la ricostruzione; la ripresa economica iniziata dagli anni cinquanta e proseguita durante i sessanta, generò un alto livello di occupazione e un miglioramento delle condizioni di vita dell'intera popolazione e, in particolare, delle classi meno abbienti. Queste migliori condizioni di vita si rifletterono sul numero della popolazione carceraria che scese gradatamente fino a toccare il minimo storico nel 1970, in linea con il principio di *less eligibility*.

In questo periodo, mentre l'economia decollava, l'Italia subiva un'altra importante trasformazione socio-politica. Sulle basi di una economia stabile e in crescita, si poté, finalmente, avviare quel processo di democratizzazione che era stato teorizzato nella Costituzione, ma che gli anni del dopoguerra avevano frenato. L'affermazione del modello capitalistico, la diffusione del "benessere" ma anche la forte

¹⁴⁹ F. Palazzo, op. cit. p. 883.

immigrazione, a causa del lavoro, modificarono la vita sociale degli italiani: i rapporti economici e quelli sociali si intensificarono generando un forte sviluppo della solidarietà e maggiore attenzione alla tutela dei diritti.

In quegli anni la questione penitenziaria fu maggiormente sentita dall'opinione pubblica, che fu fortemente sensibilizzata dalle proteste che investirono la popolazione carceraria; d'altro canto il maggiore benessere generato dallo sviluppo economico rese maggiormente evidente le condizioni di precarietà alle quali erano costretti i detenuti e, da diversi contesti sociali e culturali, vennero avanzate delle richieste di intervento in tal senso. Il legislatore, contrariamente a quanto avvenne in passato, intervenne attraverso la riforma del 1975: da un lato la spinta di un'opinione pubblica che manifestava apertamente la sua contrarietà alla precaria situazione carceraria, dall'altro il miglioramento dei livelli di vita delle classi meno agiate permetteva di fare delle "concessioni" ai condannati, che nelle condizioni di crisi economica non potevano essere fatte.

La riforma fu varata con l'istituzione delle misure alternative al carcere finalizzate al recupero del criminale. Con questa legge il legislatore mostrava (apparentemente) una maggiore considerazione per il criminale, in quanto persona, e sembrava interessarsi concretamente al suo recupero all'interno della società utilizzando mezzi diversi dal carcere. La realtà fu diversa: se nei confronti dell'opinione pubblica la nuova legge poteva sembrare più benevola nei confronti dei detenuti, deflazionando l'uso del carcere, in realtà, attraverso questa politica legislativa, si andava a consolidare e rinforzare la figura del carcere stesso all'interno del sistema penale. L'obiettivo principale del legislatore era rendere il carcere maggiormente gestibile cercando di limitare il sovraffollamento e le conseguenti rivolte al suo interno e, contemporaneamente, soddisfare le richieste che provenivano dall'opinione pubblica, mostrando un'apparente maggiore clemenza nei confronti dei detenuti.

Il fatto di concedere le misure alternative, al di là della loro capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati, non influì sulle condizioni di vita all'interno del carcere, ma furono sufficienti a far percepire alla comunità, un atteggiamento più benevolo nei confronti dei condannati.

Con questa prima “grande” riforma si è seguita la strada della decarcerizzazione, cercando di contenere l'aumento della popolazione carceraria: questa però continuava a crescere dagli anni '70 e con una velocità notevole negli anni '90 fino ai giorni nostri: si passa dai 21.391 del 1970 ai 30.726 del 1975 ai 41.536 nel 1985, ai 50.212 nel 1993 fino a giungere ai 55.275 nel 2001.¹⁵⁰ I dati in questione dimostrano come la politica delle pene alternative al carcere non è riuscita a risolvere il problema del sovraffollamento e anzi, paradossalmente, il numero delle persone detenute è aumentato considerevolmente, proprio quando si è avviato questo tipo di riforme.

Se l'inversione degli indici di crescita della popolazione carceraria non si è verificata, tanto meno si è realizzato un concreto miglioramento delle condizioni dei detenuti: a testimonianza di come questa situazione non sia cambiata negli anni, può essere letta la

la relazione del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti) che compie visite, senza preavviso, agli istituti di pena e redige rapporti. La visita svolta in Italia nel febbraio del 2000, ha riguardato 3 carceri, 2 carceri minorili, 1 ospedale psichiatrico giudiziario, 3 centri di soggiorno provvisorio, 4 posti di Polizia e 3 dei Carabinieri. Il rapporto, un dossier di quasi 100 pagine, per la terza volta consecutiva (dopo le precedenti visite nel '92 e nel '95) pone al nostro Governo le grandi questioni del sovraffollamento (fattore determinante di gran parte dei trattamenti degradanti), nonché dell'applicazione del 41bis (carcere duro) e della condizione degli stranieri clandestini in attesa di espulsione.

Sono stati verificati maltrattamenti nei posti di polizia e dei carabinieri: calci, pugni, schiaffi e ingiurie (il rapporto offre esempi che riguardano persone appena arrestate a Roma, Napoli, Bari, di cui gli ispettori hanno potuto accertare di persona l'attendibilità delle denunce riguardo alle violenze subite). Gli ispettori osservano anche l'assenza dai registri e dalle

¹⁵⁰ M. Pavarini, *La criminalità punita*, in *Storia d'Italia*, Einaudi, p. 988.

cartelle cliniche delle certificazioni di legge. Ragioni di preoccupazione vengono anche da omissioni o violazioni di personale medico, cui viene raccomandato di attenersi alla propria finalità di cura, senza soggezione a ispirazioni di sicurezza e tanto meno di punizione. Si condanna il disprezzo per il segreto medico. Delle celle di sicurezza il Comitato deplora lo stato di sporcizia "ripugnante".

Si raccomanda di non segregare le persone affette da HIV e da epatite C.

Si raccomanda di non vietare loro di coprirsi con un soprabito quando si espongono all'aria d'inverno. A Poggioreale, il Comitato scrive: «continua l'atmosfera opprimente... i detenuti continuano a tenere la testa bassa e le mani dietro la schiena e parlano solo col vicino a voce bassa».

Dice infine il Comitato: «Dobbiamo ripetere la raccomandazione che si perseguano energicamente tutte le misure di lotta contro la sovrappopolazione carceraria, comprese le politiche che mirino a limitare il numero delle persone mandate in prigione».¹⁵¹

La vita all'interno del carcere non è migliorata, la popolazione detenuta è aumentata, nonostante gli interventi legislativi che, a differenza dei periodi precedenti divengono costanti, seppure scarsamente efficaci.

La legislazione penitenziaria appare così, sempre più, un mezzo di propaganda che utilizza i temi maggiormente sentiti dall'opinione pubblica (come può essere il trattamento più umano verso il criminale comune, ma anche un trattamento più severo verso il grosso criminale), disinteressandosi, poi, della realizzazione pratica degli obiettivi dichiarati perpetrando la situazione preesistente. Le riforme presentate come innovative risultano, alla prova dei fatti, conservatrici, poiché continuano ad avere come punto focale il carcere, non andando oltre ai tentativi rapidi e temporanei di diminuire la popolazione carceraria.

Il carcere in Italia mostra tutto il suo carattere affittivo e punitivo e si presenta come il contrappeso naturale del processo di democratizzazione: se nel periodo del forte sviluppo economico, le carceri raggiungevano il minimo storico di presenze al loro interno, nel periodo in cui l'Italia maturava, a livello sociale e politico, il modello liberal-democratico le carceri tornano ad essere altamente affollate.

¹⁵¹ *Caso Italia: dossier 4, il carcere in Italia*, in www.radicali.it.

Il sistema politico democratico basa la sua forza sul consenso che esso riceve dalla popolazione e l'aumento dei tassi di incarcerazione va a soddisfare una richiesta di penalità maggiore che particolari emergenze criminali generano nella comunità. L'organizzazione democratica non si può permettere di trascurare o sottovalutare il livello di allarme sociale diffuso e per questo motivo, nei periodi in cui si verificano eventi criminali tali da generare un aumento della richiesta di penalità nella popolazione, la risposta statale si muove verso una maggiore repressione a livello generale. Così si susseguirono il terrorismo "rosso" negli anni settanta, l'"emergenza droghe" negli anni ottanta e, nei novanta, la mafia e la corruzione politica: tutti fenomeni criminali che suscitavano un forte allarme sociale il quale veniva contrastato attraverso l'intensificarsi della repressione penale.¹⁵² Se la pena e i conseguenti mutamenti degli indici di incarcerazione possono essere definiti una sorta di "gazzetta della moralità"¹⁵³,

la richiesta di maggiore punizione rispetto ad una "emergenza" determinata tenderà quindi facilmente a diffondersi e a divenire richiesta di maggiore penalità in generale. Le prime "vittime" di una richiesta generalizzata di punibilità tendono ad essere coloro che sono meno protetti socialmente, poveri, drogati, immigranti, minoranze etniche ecc., non tanto perché gli agenti del controllo sociale abbiano cattive intenzioni o siano portatori di pregiudizi nei loro confronti (anche se è difficile negare che questo avvenga) ma semplicemente perché essi riescono ad agire con molta più efficacia nei confronti di questo settore della popolazione, un settore, come la criminologia ci insegna, che è meno protetto dalla criminalizzazione, così come da tanti altri "assalti" sociali.¹⁵⁴

Le strutture penali democratiche non possono prescindere dal considerare e dall'intervenire sui fattori che generano allarme sociale, poiché altrimenti verrebbe scalfito il consenso e la legittimazione fondamentali nelle liberal democrazie: a pagare il prezzo della

¹⁵² D. Melossi, *Andamento economico, incarcerazioni, omicidi e allarme sociale in Italia: 1863-1994* in *Storia d'Italia*, Einaudi, 1997, pp. 58,59.

¹⁵³ Ibidem, p.59.

¹⁵⁴ Ibidem, cit. pp. 60,61.

riconquista del consenso da parte dei poteri di governo non sono però i grossi criminali, bensì quella parte della popolazione già emarginata e che si ritrova a rendere stracolme le carceri italiane.

Conclusioni

Sono passati più di due secoli dall'affermazione del carcere nel mondo occidentale ed esso rimane l'istituzione centrale delle politiche penali.

Nel corso di questi anni, sono state tante le illusioni che l'istituzione penitenziaria ha generato e che, puntualmente sono state frustrate dai fatti; altrettante sono state le critiche che, da più parti, sono state mosse al carcere a causa del suo carattere fortemente afflittivo, amplificato dai problemi di sovraffollamento, di pulizia, di sanità, ma anche di violenza e di marginalizzazione. Unanime è il riconoscimento delle sue caratteristiche fortemente diseducative, risultando chiaro il rischio altissimo di corruzione che contraddistingue il carcere.

Nonostante si sappia tutto questo, il carcere rimane, non solo una figura tollerata, ma il punto di partenza di tutti i trattamenti penali nelle moderne democrazie occidentali, così attente al riconoscimento dei diritti dell'uomo, e così distratte da non prestare troppa attenzione alle sue più palesi violazioni.

Attraverso le grandi teorie, si è cercato di individuare cos'è che ha determinato la longevità di questo istituto, oltrepassando i grossi limiti che durante la sua lunga storia sono emersi. La prima cosa che è possibile notare è che il carcere si afferma e si sviluppa in contemporanea con l'affermarsi delle prime forme di Stati democratici, che sono alla base delle nostre moderne democrazie. Dalla metà del settecento in poi le organizzazioni democratiche e l'istituzione penitenziaria si sono perfezionate nel tempo, affinando i loro meccanismi. La corrispondenza tra due realtà apparentemente antitetiche e incompatibili come il carcere e la democrazia, intuita da Tocqueville, fu poi ampiamente analizzata da Thomas Dumm nella sua recente opera *Democrazia e pena, origini disciplinari degli Stati Uniti*. Lo scienziato politico americano ritiene che

Il sistema penitenziario formò il progetto epistemologico della democrazia liberale, creando conoscenza di sé e degli altri, che erano destinate a formare il soggetto politico richiesto al fine della realizzazione pratica dei valori liberali e democratici.¹⁵⁵

Dumm parte dall'analisi del sistema democratico evidenziando la sua peculiare caratteristica data dall'autogoverno dei cittadini ovvero la loro capacità di governare se stessi, in seguito all'interiorizzazione dei principi liberal-democratici. Il carcere rappresenterebbe una istituzione capace di contribuire a questa interiorizzazione, attraverso la sua struttura *panoptica*. Al penitenziario, lo studioso americano attribuisce la funzione attiva di "educare" il detenuto e di fargli apprendere la disciplina e i principi necessari per fare parte della società democratica. Se da un punto di vista teorico la tesi di Dumm è molto affascinante, il carcere si è dimostrato totalmente incapace di realizzare delle funzioni positive siano esse quelle di formare "il bravo cittadino" (Dumm) o il bravo lavoratore (Rusche e Kirchheimer; Melossi e Pavarini). Alla base del carcere non c'è l'integrazione con la popolazione "civile", l'istituto penitenziario non persegue alcuna funzione educativa o socializzante. La pena carceraria riesce solo ad aumentare il distacco che separa i delinquenti dagli onesti, e questo distacco comincia prima della pena, con gli strumenti di sorveglianza sui soggetti, così detti, "a rischio" e prosegue, dopo la scarcerazione, attraverso i processi di emarginazione che lo *status* di ex detenuto comporta.

Ciò che lega il carcere alla democrazia non è dunque un rapporto positivo, per il quale il primo è utilizzato per la "diffusione coatta" dei principi della seconda, bensì un rapporto complementare: il carcere è lo strumento che meglio di tutti riesce a realizzare quell'esigenza di

¹⁵⁵ Thomas L. Dumm, *Democracy and Punishment: Disciplinary Origins of the United States*, Madison: The University of Wisconsin Press, trad. In D. Melossi *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, p. 63.

separare coloro che non si conformano alle regole di convivenza, imposte dalla comunità democratica, dal resto della società civile.

La società democratica conosce diversi sistemi di marginalizzazione, ma il carcere risulta essere quello più efficace e più radicale.

Se si guarda la popolazione carceraria presente in Italia nel dicembre 2001, si può notare quanto siano alte le percentuali delle categorie che subiscono, già normalmente, gli effetti della emarginazione: dei 55.275 detenuti 15.442 erano tossicodipendenti, per una percentuale pari al 27,94 %.¹⁵⁶; i detenuti stranieri, sempre nello stesso anno, raggiungevano la percentuale del 35,8%; i nati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia rappresentavano da soli il 44,83% della popolazione carceraria; i disoccupati erano 15.312, ma di ben 23216 persone non era stato rilevata l'occupazione¹⁵⁷.

Questi dati mostrano chiaramente la tendenziale composizione delle carceri e quindi su quale fetta della popolazione si concentri la repressione penale: questa parte di popolazione, non interessa alla società democratica, viene considerata improduttiva o comunque non integrata e il carcere risulta essere l'unico mezzo disponibile per neutralizzare "quest'esercito del male", che oltre a frenare lo sviluppo della società rischia di "contaminare" e fare proseliti tra "l'esercito del bene".

Lo scrittore vincitore del premio Nobel per la letteratura, Octavio Paz, nel suo libro *Il labirinto della solitudine*, dedica una sezione al confronto tra Messico e Stati Uniti con le loro culture differenti, la prima cattolica e la seconda protestante. Lo scrittore messicano mette in evidenza quello che Melossi chiama "il paradosso della democrazia": analizzando il trattamento riservato alle popolazioni indigene nelle

¹⁵⁶ Dalla *Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 2001* presentata dal Governo nel luglio 2002

¹⁵⁷ Rapporto Antigone 2002, Relazione Agosto 2002 Partito Radicale.

colonie nord-americane e quello invece applicato a quelle del Messico, nota che la cultura egualitaria e democratica negli Stati Uniti portò allo sterminio delle popolazioni native, poiché le loro differenze culturali erano tali da non consentire la benché minima integrazione; al contrario, la politica autoritaria di derivazione spagnola permise agli indigeni una sorta di integrazione, seppur al livello più basso della scala sociale. Il paradosso, consiste dunque nel fatto che l'elemento democratico statunitense divenne un motivo di giustificazione per la distruzione di una popolazione, per la quale non era possibile l'integrazione.¹⁵⁸

Con il sistema penitenziario, i nuovi sistemi democratici perseguono gli stessi fini di quelli perseguiti dai colonizzatori in nord-america, nella ricostruzione di Paz; cambia il metodo: la segregazione risulta un metodo di esclusione più costoso, ma nettamente più tollerato rispetto alla eliminazione fisica per via di un maggiore sviluppo della sensibilità comune. La maturazione di una sensibilità democratica, sempre più intollerante nei confronti di ogni manifestazione di violenza, risulta essere lo spartiacque che separa il periodo della spettacolarizzazione della pena, con il suo campionario di torture dal periodo della pena "nascosta" dalle mura carcerarie, nel quale la violenza, pur continuando ad esistere, non si manifesta apertamente. L'insofferenza nei confronti della visione degli spettacoli violenti non vuol dire un rifiuto totale delle violenze, bensì un fastidio nel vederla rappresentata pubblicamente. Il carcere nasce a questo scopo per separare e nascondere la "parte cattiva" da quella "buona".

L'istituzione carceraria ha, inoltre, il grande potere di riuscire a far percepire, all'esterno, una realtà, che, non potendo essere conosciuta direttamente, viene raccontata attraverso gli organi ufficiali o quelli di stampa. Se tutti i mezzi di informazione danno risalto all'attivazione di un *call-center* del carcere milanese di San Vittore che dà la possibilità ad appena 30 detenuti di lavorarvi; se il sito internet del Ministero della

¹⁵⁸ D. Melossi, *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, Bologna, 1996, pp. 61, 62.

Giustizia dedica la sezione delle notizie sul carcere ad eventi quali “*calcatori incontrano detenuti a Regina Coeli*”, “*Gianna Nannini in concerto nel carcere femminile della Giudecca a Venezia*” oppure “*Open Art, ragazzi degli istituti minorili espongono con artisti internazionali*”¹⁵⁹, la percezione del carcere che si ha all'esterno è alquanto rassicurante e non offende minimamente la sensibilità democratica.

Il dare grande risalto ad eventi isolati o che riguardano una parte insignificante della popolazione carceraria, serve a distogliere l'attenzione dalle condizioni gravi in cui versa, continuamente e assai diffusamente, la popolazione carceraria; a riguardo è interessante leggere i dati evidenziati da un libro scritto recentemente da un medico penitenziario di nome Gonin, sulle condizioni dei detenuti nelle carceri francesi:

Circa un quarto degli entrati in prigione soffre già dai primi giorni di vertigini: l'olfatto viene prima sconvolto, poi annientato nel 31% dei detenuti; entro i primi quattro mesi un terzo degli entrati dallo stato di libertà soffre di un peggioramento significativo della vista, fino a diventare con il tempo "un'ombra dalla vista corta", perché lo sguardo perde progressivamente la funzione di sostegno della parola, l'occhio non si articola più alla bocca. Il 60% dei reclusi soffre entro i primi otto mesi di disturbi all'udito per stati morbosi di iperacutezza; il 60% fin dai primi giorni soffre la sensazione di "carenza di energia"; il 28% patisce sensazioni di freddo anche nei mesi estivi. L'implacabile documentazione del corpo martoriato del recluso non si ferma a questo solo: tre patologie sono sovrarappresentate tra gli uomini privati della libertà rispetto a un campione di riferimento di uomini liberi: la dentaria, la dermatologica, la digestiva; al momento dell'ingresso in prigione la patologia digestiva (dice Gonin: "Il detenuto è un tubo digerente, anzi è un buco") segue immediatamente alla patologia dermatologica e a pari grado con la patologia che riguarda l'apparato dentario e poi polmonare. Dopo sei mesi le affezioni della pelle diminuiscono di numero, le turbe del tubo digerente accompagnano nella loro crescita i disturbi delle vie respiratorie (28%) ponendosi al secondo posto dopo la patologia dentaria. Ma il martirio del corpo incarcerato continua: Gonin ci accompagna in altri e più profondi gironi dell'inferno carcerario: ci parla degli "ingoiatori" che usano il proprio

¹⁵⁹ www.giustizia.it nella sezione spazio carcere.

intestino come ripostiglio (fino a tre chili di materiale vario estratto chirurgicamente); poi la vocazione diffusa per la bocca edentata in seguito anche a una domanda ossessiva per l'estrazione di denti, invece della loro cura; le proiezioni selvagge sulla pelle: rossori, eruzioni, trasudazioni, allergie accompagnate alle martorizzazioni volontarie: labbra e palpebre cucite con lo spago, tatuaggi deturpanti, autoamputazioni delle dita e delle orecchie; rischio suicidario e di contagio a malattie infettive tra cui quella mortale dell'AIDS dieci volte più elevato che tra la popolazione libera; riduzione comunque drastica dell'aspettativa di vita per chi ha sofferto di periodi medio lunghi dietro le sbarre; ed infine una sessualità devastata e irriconoscibile tra impotenza, onanismo ed omosessualità.¹⁶⁰

Questi dati, nella loro crudezza, sarebbero in grado di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli spettacoli e dai concerti ospitati dal carcere, chiarendo il carattere fortemente affittivo, che non colpisce solo "l'anima" o "lo spirito" del detenuto, ma va ad incidere direttamente sulle sue carni.

Dall'analisi della storia del carcere in Italia, risulta evidente come quest'istituto sia stato utilizzato, dall'Unità al periodo fascista, quasi esclusivamente, per difendere le strutture di potere, senza preoccuparsi troppo dell'opinione pubblica. Soprattutto nel periodo fascista, il carcere risultava colmo di antagonisti politici del Regime e dal Regime stesso non si faceva mistero delle funzioni affittive della pena detentiva, di gran lunga preferite alle istanze della scuola positiva. Solo nell'Italia Repubblicana, con la maturazione, all'interno della popolazione, dei principi democratici, si è iniziata a sviluppare, da parte del potere legislativo, una tendenza alle riforme, modificando, così, i significati attribuiti alla pena in generale e al carcere in particolare: il carcere iniziò ad apparire con funzioni diverse da quelle affittive, trovando riconoscimento, nei testi di legge, funzioni riabilitative e condizioni più accettabili, soddisfacendo, le richieste non tanto della popolazione carceraria (che non vedeva grossi miglioramenti, causa lo scarso livello di applicazione delle nuove norme), quanto dell'opinione pubblica.

¹⁶⁰ M. Pavarini, *Attività scolastiche e pratiche trattamentali*, tratto dalla rivista *Percorsi*, Dicembre 1997.

Il carcere riesce ad essere un efficacissimo mezzo di controllo sociale a più livelli: innanzitutto riesce a contenere e stigmatizzare coloro che sono ritenuti nocivi alla società democratica, ponendo in essere un potentissimo sistema di esclusione sociale; in secondo luogo riesce a dare un'immagine di sé presentabile all'esterno, attribuendosi finalità che non è in grado di perseguire e pubblicizzando eventi, in sé, sterili, ma in grado di carpire l'attenzione dell'opinione pubblica, rassicurandola.

Il carcere appare, così, come un mezzo indispensabile nelle logiche delle moderne organizzazioni democratiche che riconoscono l'uguaglianza e la libertà, ma solo a coloro i quali rispettano le regole che esse dettano. Chi non mostra, attraverso l'autocontrollo, di essere capace di rispettare queste regole deve necessariamente essere estromesso dalla vita sociale perché, altrimenti, costituirebbe un elemento di grande disturbo all'interno dei meccanismi democratici; inoltre, il penitenziario riesce a realizzare queste finalità senza apparire troppo violento e autoritario. Il sistema penitenziario, in altre parole, permette all'organizzazione democratica di continuare ad esistere, ghettizzando nel carcere o ai bordi della società, tutti i suoi elementi di disturbo, proteggendosi da essi.

La moderna società democratica è l'elemento al quale si lega, in maniera indissolubile, il carcere e che lo pone, nonostante le tante critiche ricevute nel corso degli anni, al centro di tutte le politiche penali nel mondo occidentale.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.

2002 *Enciclopedia Encarta*, Microsoft Corporation.

2003 *l'Enciclopedia UTET*, Torino.

Bricola

1976 *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in "La questione criminale".

Dumm T. L.

1987 *Democracy and Punishment: Disciplinary Origins of the United States*, Madison: The University of Wisconsin Press, trad. It. D. Melossi, *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, 1996.

Durkheim E.

1893 *La divisione del lavoro sociale*, Milano, 1962.

1900 *Due leggi dell'evoluzione penale*, in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Torino, 1997.

Elias N.

1983 *Il processo di civilizzazione-Potere e civiltà*, Bologna.

1983 *Potere e civiltà-La civiltà delle buone maniere* , Bologna.

Farnetti P.

1971 *Sistema politico e società civile*, Torino.

Foucault M.

1976 *Sorvegliare e punire*, Torino.

Garland D.

1999 *Pena e società moderna*, Milano

Marx K.

1894 *Il Capitale. Volume III. Roma, 1970*

**Melossi D.
Pavarini M.**

1977 *Carcere e Fabbrica*, Bologna.

Melossi D.

1996 *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, Bologna.

1997 *Andamento economico, incarcerazioni, omicidi e allarme sociale in italia: 1863-1994 in La storia d'Italia*, Einaudi.

Modana N. G.

1973 *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia I documenti*, Einaudi.

1977 Introduzione a Melossi Pavarini, *Carcere e Fabbrica*, Bologna.

Palazzo F.

1997 *La politica criminale nell'Italia Repubblicana*, in *La storia d'Italia*, Einaudi.

Pavarini M.

1996 *I nuovi confini della penalità*, Bologna.

1997 *Attività scolastiche e pratiche trattamentali*, tratto dalla rivista *Percorsi*, Dicembre.

1997 *La criminalità punita*, in *Storia d'Italia*, Einaudi.

Re L.

2002 Introduzione a A. Tocqueville, *Scritti penitenziari*.

**Rusche G.
Kirchheimer O.**

1939 *Pena e struttura sociale*, Bologna, 1978

Santoro E.

1997 *Carcere e società liberale*, Torino

Sellin V.

- 1934 *Appunti storici su problemi penali e penitenziari*, in
"Rassegna. stampa penitenziaria".
- 1946 *Pioneering in Penology*, riportate in D. Melossi e M.
Pavarini *Carcere e Fabbrica*, Bologna, 1977.

Spiereburg P.

- 1984 *The spectacle of suffering*, in E. Santoro, *Carcere e
società liberale*, Torino, 1997

Siti Internet.

www.radicali.it.

- 2002 Rapporto Antigone, Partito Radicale.
- 2002 *Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle
tossicodipendenze in Italia nel 2001* presentata dal Governo.
- 2003 Caso Italia: dossier 4, il carcere in Italia.

www.giustizia.it

- 2004 sezione "Spazio Carcere".